SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 20

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 26 gennaio 2009** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*
La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CIRCOLARI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 10 dicembre 2008, n. **215**.

Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, limitatamente agli acciai inossidabili.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108;

Visto il Regolamento CE n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE;

Visto il decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 20 aprile 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, modificato da ultimo con il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 24 settembre 2008, n. 174;

Visto il decreto del Ministro della salute del 12 dicembre 2007, n. 269 recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, limitatamente agli acciai inossidabili;

Visto il decreto 23 maggio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 2008, concernente la delega di attribuzioni del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al Sottosegretario di Stato On. le Francesca Martini;

Ritenuto di dover procedere all' aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973 sulla base delle richieste avanzate dalle aziende interessate;

Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il Consiglio superiore di sanità che si è espresso nelle sedute del 23 ottobre 2007 e 13 dicembre 2007;

Viste le comunicazioni alla Commissione dell'Unione europea effettuate in data 13 novembre 2007 e 21 dicembre 2007 ai sensi della direttiva 98/34/CE;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 novembre 2008;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 25 novembre 2008;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. All'allegato II, sezione 6 - Acciai inossidabili - del decreto ministeriale 21 marzo 1973, come sostituito dal decreto del Ministro della salute 12 dicembre 2007, n. 269, sono aggiunte, in fine, le seguenti voci corrispondenti alle denominazioni degli acciai inossidabili secondo la norma europea EN 10088-1:

EN	1.4509	X2CrTiNb18
EN	1.4510	X3CrTi17
EN	1.4521	X2CrMoTi18-2

Art. 2.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 non si applicano agli oggetti di acciaio inossidabile legalmente prodotti e/o commercializzati in un altro Stato dell'Unione europea e a quelli legalmente prodotti nei Paesi contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, nonché in Turchia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato è inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 10 dicembre 2008

p. *Il Ministro*
Il Sottosegretario di Stato
MARTINI

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 2009
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 17

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per i provvedimenti comunitari vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).

Note alle premesse:

— Il regolamento CE n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE è stato pubblicato nella GUUE serie L n. 338 del 13 novembre 2004.

— Il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777 (Attuazione della direttiva CEE n. 76/893 relativa ai materiali ed agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari), così come modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108 (Attuazione della direttiva 89/109/CEE concernente i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari), è il seguente:

«Art. 3. — 1. Con decreti del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, sono indicati per i materiali e gli oggetti, destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari, di cui all'allegato I, da soli o in combinazione tra loro, i componenti consentiti nella loro produzione, e, ove occorrano, i requisiti di purezza e le prove di cessione alle quali i materiali e gli oggetti debbono essere sottoposti per determinare l'idoneità all'uso cui sono destinati nonché le limitazioni, le tolleranze e le condizioni di impiego sia per i limiti di contaminazione degli alimenti che per gli eventuali pericoli risultanti dal contatto orale.

2. Per i materiali e gli oggetti di materia plastica, di gomma, di cellulosa rigenerata, di carta, di cartone, di vetro, di acciaio inossidabile, di banda stagnata, di ceramica e di banda cromata valgono le disposizioni contenute nei decreti ministeriali 21 marzo 1973, 3 agosto 1974, 13 settembre 1975, 18 giugno 1979, 2 dicembre 1980, 25 giugno 1981, 18 febbraio 1984, 4 aprile 1985 e 1° giugno 1988, n. 243.

3. Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, procede all'aggiornamento e alle modifiche da apportare ai decreti di cui ai commi 1 e 2.

4. Chiunque impieghi nella produzione materiali o oggetti destinati, da soli o in combinazione tra loro, a venire a contatto con le sostanze alimentari, in difformità da quanto stabilito nei decreti di cui ai commi 1 e 2, è punito per ciò solo con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquemilioni a lire quindicimilioni».

— Il decreto ministeriale 12 dicembre 2007, n. 269 (Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, limitatamente agli acciai inossidabili è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 7 febbraio 2008.

— Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Nota all'art. 1:

— L'allegato II, sezione 6 - Acciai inossidabili - del decreto ministeriale 21 marzo 1973, come sostituito dal decreto del Ministro della Salute 12 dicembre 2007, n. 269 e recante i «Tipi di acciai inossidabili autorizzati all'impiego», è ulteriormente modificato dal decreto qui pubblicato.

09G0003

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 novembre 2008.

Elenco delle rilevazioni statistiche, rientranti nel Programma statistico nazionale 2008-2010, per le quali sussiste l'obbligo dei soggetti privati di fornire i dati e le notizie che siano loro richieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'art. 7 concernente l'obbligo di risposta, per i soggetti privati, per le rilevazioni statistiche, rientranti nel Programma statistico nazionale, espressamente indicate con delibera del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 2008, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 27 ottobre 2008, con il quale è stato approvato il Programma statistico nazionale per il triennio 2008-2010;

Preso atto che il Programma statistico nazionale per il triennio 2008-2010 comprende le rilevazioni statistiche ritenute essenziali per il sistema informativo nazionale;

Ritenuto necessario, ai fini del buon esito delle rilevazioni anzidette, sottoporre i soggetti privati, destinatari di tali rilevazioni, all'obbligo di fornire i dati e le notizie loro richiesti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 giugno 2008, recante delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, ed in particolare la lettera *g)* relativa all'attuazione del citato decreto legislativo n. 322 del 1989;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 2008;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

Decreta:

È approvato l'allegato elenco delle rilevazioni statistiche, rientranti nel Programma statistico nazionale per il triennio 2008-2010, per le quali, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, sussiste l'obbligo dei soggetti privati di fornire i dati e le notizie che siano loro richiesti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 11 novembre 2008

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BRUNETTA, *Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione*

Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 2008
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 12, foglio n. 277
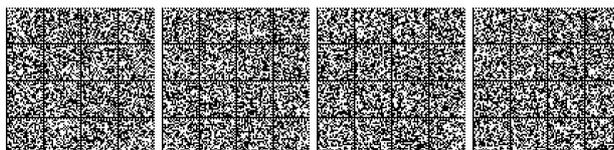
ALLEGATO

Elenco delle rilevazioni rientranti nel psn 2008-2010, che comportano obbligo di risposta da parte dei soggetti privati, a norma dell'art. 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322

I progetti entrati nel 2008 sono contrassegnati con (*); i progetti per i quali l'obbligo di risposta non sussiste per i dati personali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e) del decreto legislativo n. 196/2003 - dati sensibili e dati giudiziari - sono contrassegnati con (a)

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat

AREA: Territorio e ambiente **SETTORE: Ambiente**

IST-00907 Rilevazioni dati ambientali nelle citta'
IST-01996 Enti gestori dei servizi idrici

AREA: Popolazione e società **SETTORE: Struttura e dinamica della popolazione**

IST-01805 Indagine campionaria sulle nascite (a)
IST-02185 Rilevazione censuaria di popolazione e abitazioni nei comuni di maggiore dimensione (*)
IST-02186 Rilevazione pilota del 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni (*)

AREA: Popolazione e società **SETTORE: Famiglia e comportamenti sociali**

IST-00204 Multiscopo sulle famiglie: aspetti della vita quotidiana (a)
IST-00245 Indagine sui consumi delle famiglie
IST-00702 Aggiornamento dell'archivio dei rilevatori e dei comuni per le indagini sulle famiglie
IST-01395 Indagine sulle condizioni di vita (Eu-silc) (a)
IST-01491 Indagine per il controllo della qualita'dell'indagine sui consumi
IST-01499 Multiscopo sulle famiglie: i cittadini e il tempo libero - anno 2006 (a)
IST-01857 Multiscopo sulle famiglie: modulo sulla educazione degli adulti
IST-01858 Multiscopo sulle famiglie: uso del tempo - anno 2007 (a)
IST-01863 Multiscopo sulle famiglie: sicurezza dei cittadini - anno 2007 (a)
IST-01913 Multiscopo sulle famiglie: modulo sulla soddisfazione per i servizi di erogazione di energia elettrica e gas
IST-01924 Multiscopo sulle famiglie: famiglie e soggetti sociali - anno 2008 (a)
IST-01946 Indagine panel sui consumi delle famiglie
IST-01947 Rilevazione sperimentale nuovo questionario dell'indagine sui consumi per l'armonizzazione con la classificazione COICOP
IST-01948 Modulo ad hoc per l'indagine sulle condizioni di vita (Eu-silc) (a)
IST-02065 Multiscopo sulle famiglie: moduli per l'indagine europea sulla salute (a)
IST-02066 Multiscopo sulle famiglie: rilevazione sull'integrazione sociale e la condizione lavorativa dei cittadini immigrati (a)
IST-02100 Indagine sui redditi e condizioni di vita delle famiglie di immigrati (*) (a)
IST-02151 Multiscopo sulle famiglie: i cittadini e il tempo libero - anno 2011 (*) (a)
IST-02154 Multiscopo sulle famiglie: modulo sulla qualità della vita dell'infanzia (*)
IST-02155 Multiscopo sulle famiglie: modulo europeo sulla vittimizzazione (*) (a)
IST-02157 Multiscopo sulle famiglie: indagine di controllo sulla qualità del lavoro sul campo (*)
IST-02158 Multiscopo sulle famiglie: ampliamento del campione per l'indagine sulla sicurezza dei cittadini - anno 2007 (*) (a)
IST-02171 Rilevazione sperimentale sui consumi delle famiglie di immigrati, famiglie con lavoratori a tempo determinato e part-time (*)

AREA: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali SETTORE: Istituzioni pubbliche e private

IST-00234 Rilevazione dei bilanci consuntivi degli enti universitari
IST-00235 Rilevazione dei bilanci consuntivi degli enti per il diritto allo studio universitario
IST-00916 Rilevazione delle organizzazioni di volontariato
IST-01375 Rilevazione delle cooperative sociali
IST-01376 Rilevazione dell'organizzazione e delle attivita' delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza
IST-01377 Rilevazione delle Fondazioni
IST-01694 Profiling di istituzioni pubbliche per la formazione della lista S13
IST-02113 Rilevazione censuaria su unità istituzionali del settore non-profit (2°Censimento delle istituzioni non profit) (*)
IST-02166 Indagine sulla semplificazione regolativa (provvisoria) (*)

AREA: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali SETTORE: Sanità

IST-00086 Notifica delle malattie infettive, diffusive e parassitarie - classe 2a (a)
IST-00088 Dimesse dagli istituti di cura per aborto spontaneo (a)
IST-00089 Interruzioni volontarie della gravidanza (a)
IST-00091 Indagine rapida sui dimessi dagli istituti di cura
IST-00092 Indagine rapida sulle donne dimesse per aborto spontaneo
IST-00095 Cause di morte (a)
IST-02067 Multiscopo sulle famiglie: condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari - anno 2009-2010 (a)
IST-02153 Multiscopo sulle famiglie: ampliamento del campione per l'indagine "Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari anno 2009-2010" (*) (a)

AREA: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali SETTORE: Assistenza e previdenza

IST-00233 Rilevazione dei bilanci consuntivi degli enti previdenziali
IST-00243 Presidi residenziali socio-assistenziali

AREA: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali SETTORE: Giustizia

IST-00115 Rilevazione delle separazioni personali dei coniugi: scheda per procedimento esaurito
IST-00116 Rilevazione degli scioglimenti e cessazione degli effetti civili del matrimonio: scheda per procedimento esaurito

AREA: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali SETTORE: Istruzione e formazione

IST-00706 Indagine sui percorsi di studio e di lavoro dei diplomati delle scuole secondarie superiori
IST-01388 Censimento laureati
IST-01585 Censimento dei dottori di ricerca
IST-01677 Rilevazione statistica sulla formazione nelle imprese
IST-02015 Studio di fattibilità e indagine pilota sui percorsi di studio e di lavoro dei diplomati disabili delle scuole secondarie superiori (a)

AREA: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali SETTORE: Cultura

IST-00209 Indagine sulla produzione libraria
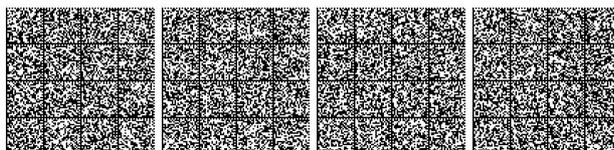
AREA: Mercato del lavoro **SETTORE: Mercato del lavoro**

IST-00050 Rilevazione mensile sull'occupazione, orari di lavoro, retribuzioni e costo del lavoro nelle grandi imprese
IST-00052 Rilevazione mensile sui conflitti di lavoro ed elaborazione dati CIG fonte INPS
IST-00220 Inserimento professionale dei laureati
IST-00667 Retribuzione lorda provinciale degli operai agricoli
IST-00714 Rilevazione sulla struttura del costo del lavoro (2008)
IST-00925 Indagine continua sulle forze di lavoro
IST-01203 Rilevazione sulla struttura delle retribuzioni (2006)
IST-01379 Indagine biennale di approfondimento tematico sulle grandi imprese
IST-01381 Indagine trimestrale su posti vacanti ed ore lavorate (VELA)
IST-01382 Sviluppo del sistema informativo OROS e sfruttamento statistico degli archivi INPS
IST-01824 Retribuzioni lorde contrattuali, durata contrattuale del lavoro e retribuzione annua di competenza
IST-01940 Indagine definitiva sull'inserimento professionale dei dottori di ricerca
IST-02016 Modulo ad Hoc 2007: Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (a)
IST-02017 Modulo ad hoc 2008: Partecipazione al mercato del lavoro dei migranti
IST-02018 Modulo ad hoc 2009: Transizione dalla condizione giovanile al mercato del lavoro

AREA: Sistema economico **SETTORE: Struttura e competitività delle imprese**

IST-00954 Rilevazione sulle piccole e medie imprese e sull'esercizio di arti e professioni (Pmi)
IST-01201 Rilevazione sul sistema dei conti delle imprese (Sci)
IST-01685 Asia - Unita' locali, realizzazione con utilizzo di indagini dirette e fonti amministrative
IST-01930 Rilevazione sulle attività delle imprese a controllo estero residenti in Italia
IST-01931 Rilevazione sulle attività estere delle imprese a controllo nazionale
IST-01935 Rilevazione sui servizi alle imprese (annesso 8 reg. 58 emendato)
IST-02080 "International sourcing- modalità e dinamiche dell'internazionalizzazione attiva delle imprese italiane".

AREA: Sistema economico **SETTORE: Ricerca scientifica e innovazione tecnologica**

IST-00066 Rilevazione statistica sull'innovazione nelle imprese
IST-01680 Rilevazione statistica sulla ricerca e sviluppo nelle imprese
IST-01681 Rilevazione statistica sulla ricerca e sviluppo nelle istituzioni private non profit

AREA: Sistema economico **SETTORE: Società dell'informazione**

IST-01175 Rilevazione sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle imprese
IST-01176 Rilevazione sulle imprese di telecomunicazioni
IST-01497 Multiscopo sulle famiglie: modulo sull'uso da parte delle famiglie delle ICT
IST-01842 Rilevazione trimestrale del fatturato - Informatica, Telecomunicazioni e Servizi Postali
IST-01934 Rilevazione sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle imprese di intermediazione finanziaria

AREA: Sistema economico **SETTORE: Commercio con l'estero e internazionalizzazione produttiva**

IST-00110 Importazioni ed esportazioni con i paesi extra Ue
IST-00111 Acquisti e cessioni di beni con i paesi Ue (sistema Intrastat)
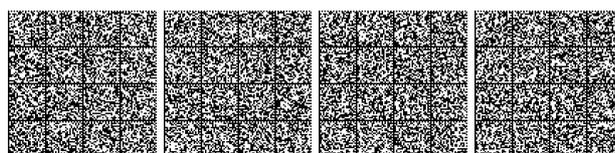
AREA: Sistema economico **SETTORE: Prezzi**

IST-00102 Rilevazione mensile dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali venduti sul mercato interno
IST-00103 Rilevazione mensile dei prezzi dei prodotti acquistati dagli agricoltori
IST-00104 Rilevazione mensile dei costi di costruzione dei manufatti dell'edilizia
IST-00105 Rilevazione dei prezzi al consumo
IST-00106 Rilevazione mensile dei prezzi alla produzione dei prodotti venduti dagli agricoltori
IST-00107 Rilevazione dei prezzi al consumo per il calcolo delle parita' internazionali di potere acquisto (Ppa)
IST-01364 Rilevazione mensile dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali venduti sul mercato estero
IST-01674 Rilevazione mensile dei prezzi alla produzione di alcune tipologie di servizi
IST-01905 Prezzi al consumo per il calcolo delle parità regionali di potere d'acquisto
IST-02042 Rilevazione dei prezzi delle abitazioni (OOH)

AREA: Settori economici **SETTORE: Agricoltura, foreste e pesca**

IST-00161 Stime della consistenza del bestiame e della produzione di latte e lana
IST-00163 Macellazione mensile del bestiame a carni rosse
IST-00164 Indagine mensile sul latte e sui prodotti lattiero-caseari
IST-00167 Distribuzione, per uso agricolo, dei fertilizzanti (concimi, ammendanti e correttivi)
IST-00168 Distribuzione, per uso agricolo, dei prodotti fitosanitari.
IST-00169 Distribuzione delle sementi
IST-00170 Rilevazione sulla produzione e distribuzione dei mangimi completi e complementari
IST-00173 Consistenza del bestiame bovino, bufalino, suino e ovi-caprino
IST-00175 Indagine annuale sul latte e sui prodotti lattiero-caseari
IST-00184 Prodotti della pesca marittima in acque fuori del Mediterraneo
IST-00185 Pesca nei laghi e nei bacini artificiali
IST-00191 Risultati economici delle aziende agricole
IST-00192 Indagine sulle intenzioni di semina di alcune colture erbacee
IST-00562 Indagine sulla struttura e sulle produzioni delle aziende agricole
IST-00792 Indagine sull'utilizzo dei prodotti fitosanitari nelle coltivazioni agricole
IST-01167 Struttura e produzioni delle aziende agricole (rilevazione per analisi di qualita')
IST-01635 Macellazione annuale del bestiame a carni rosse
IST-01636 Macellazione mensile del bestiame a carni bianche
IST-01833 Consistenza del bestiame avicunicolo
IST-02052 Indagine sulla struttura e sulle produzioni delle principali coltivazioni legnose agrarie
IST-02112 6°Censimento generale del'agricoltura (*)
IST-02145 Rilevazione campionaria di controllo della copertura e qualità del prototipo di registro statistico delle aziende agricole (*)

AREA: Settori economici **SETTORE: Industria**

IST-00070 Rilevazione annuale della produzione industriale (Prodcom)
IST-01369 Indagine mensile sulla produzione industriale
IST-01370 Indagine mensile su fatturato e ordinativi
IST-01641 Rilevazione mensile della produzione dell'industria siderurgica (Prodcom)
IST-01642 Rilevazione delle caratteristiche strutturali dell'industria siderurgica
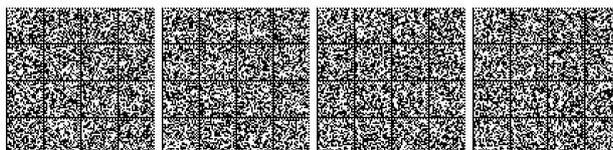
AREA: Settori economici **SETTORE: Costruzioni**

IST-00564 Rilevazione statistica dei permessi di costruire
IST-01675 Rilevazione statistica "rapida" dei permessi di costruire

AREA: Settori economici **SETTORE: Commercio**

IST-00151 Rilevazione mensile delle vendite al dettaglio
IST-01839 Stima anticipata dell'indice del valore delle vendite al dettaglio
IST-01841 Rilevazione trimestrale del fatturato - intermediari del commercio e commercio all'ingrosso
IST-01844 Rilevazione trimestrale del fatturato - commercio manutenzione e riparazione di autoveicoli, vendita al dettaglio di carburanti

AREA: Settori economici **SETTORE: Turismo**

IST-00139 Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi
IST-00141 Attivita' alberghiera
IST-00671 Multiscopo sulle famiglie: Viaggi, vacanze e vita quotidiana - trimestrale (a)
IST-01845 Rilevazione trimestrale del fatturato - alberghi e ristoranti e attività di supporto ai trasporti

AREA: Settori economici **SETTORE: Trasporti**

IST-00145 Trasporto aereo
IST-00146 Trasporto merci su strada
IST-00818 Trasporto marittimo
IST-01646 Trasporto ferroviario
IST-01843 Rilevazione trimestrale del fatturato - trasporti navali, aerei e trasporti terrestri

Titolare: Ministero dell'economia e delle finanze

AREA: Settori economici **SETTORE: Servizi finanziari**

ECF-00001 Indagine sui mutui contratti dagli enti territoriali per il finanziamento degli investimenti

Titolare: Ministero dell'interno

AREA: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali **SETTORE: Assistenza e previdenza**

INT-00008 Tossicodipendenti in trattamento presso le strutture socio-riabilitative
INT-00009 Censimento delle strutture socio-riabilitative per i tossicodipendenti in trattamento
INT-00046 Problematiche e iniziative inerenti la popolazione anziana in Italia
INT-00047 Ricognizione sulle problematiche connesse al fenomeno dell'immigrazione extracomunitaria

Titolare: Ministero del lavoro e della previdenza sociale

AREA: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali SETTORE: Assistenza e previdenza

LPR-00073 Rilevazione sull'attivita' previdenziale degli Enti vigilati

AREA: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali SETTORE: Istruzione e formazione

LPR-00095 Progetto per la costruzione e la messa a regime di un sistema di monitoraggio delle attività dei fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua. (*)

AREA: Mercato del lavoro SETTORE: Mercato del lavoro

LPR-00097 Rilevazione sull'attività di vigilanza presso le aziende ispezionate (*)

Titolare: Ministero per i beni e le attività culturali

AREA: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali SETTORE: Cultura

MBE-00008 Servizi aggiuntivi istituiti presso musei, monumenti e aree archeologiche statali

Titolare: Ministero delle comunicazioni

AREA: Sistema economico SETTORE: Società dell'informazione

MCO-00004 Indicatori statistici per l'analisi dei mercati nazionali delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica

MCO-00005 Analisi dei mercati dei servizi postali nazionali

Titolare: Ministero dello sviluppo economico

AREA: Sistema economico SETTORE: Prezzi

MSE-00012 Prezzi settimanali di alcuni prodotti petroliferi (benzina super,benzina senza piombo, gasolio per auto, gasolio da riscaldamento, olii combustibili, gpl autotrazione)

MSE-00022 Prezzi del carbone

AREA: Settori economici **SETTORE: Industria**

MSE-00005 Importazione, esportazione e consumo di prodotti carboniferi
MSE-00009 Importazione, esportazione e consumo di prodotti petroliferi
MSE-00013 Produzione delle raffinerie di petrolio
MSE-00014 Produzione dell'industria petrolchimica

AREA: Settori economici **SETTORE: Commercio**

MSE-00006 Centri commerciali all'ingrosso e al dettaglio
MSE-00008 Grande distribuzione: Despecializzata (grandi magazzini, supermercati, ipermercati, minimercati); Specializzata (Grandi Superfici Specializzate)

AREA: Conti economici e finanziari **SETTORE: Conti economici e finanziari**

MSE-00002 Conti Pubblici Territoriali

Titolare: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

AREA: Sistema economico **SETTORE: Prezzi**

PAC-00056 Rilevazione giornaliera dei prezzi dei prodotti ortofrutticoli

AREA: Settori economici **SETTORE: Agricoltura, foreste e pesca**

PAC-00006 Produzione, movimento ed importazione di concimi minerali e organo - minerali
PAC-00007 Immatricolazione di macchine agricole
PAC-00057 Statistiche sugli aspetti produttivi del comparto Floro - Vivaistico.
PAC-00060 Indagine sull'acquacoltura

Titolare: Ministero della pubblica istruzione

AREA: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali **SETTORE: Istruzione e formazione**

PUI-00001 Rilevazione integrativa di dati delle scuole primarie statali e non statali
PUI-00002 Rilevazione integrativa dei dati delle scuole dell'infanzia statali e non statali
PUI-00003 Rilevazione integrativa dei dati delle scuole secondarie di primo grado statali e non statali
PUI-00004 Rilevazione integrativa delle scuole secondarie di secondo grado statali e non statali
PUI-00006 Studenti esaminati e diplomati della scuola secondaria di secondo grado

Titolare: Ministero della salute

AREA: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali SETTORE: Sanità

SAL-00005 Importazioni, controlli sanitari, respingimenti di animali e prodotti di origine animale dai paesi extracomunitari
SAL-00006 Attivita' gestionali ed economiche delle Asl - personale dipendente degli istituti di cura
SAL-00007 Attivita' gestionali ed economiche delle Asl - rilevazione degli istituti di cura (attivita' degli istituti)
SAL-00008 Attivita' gestionali ed economiche delle Asl - rilevazione degli istituti di cura (caratteristiche strutturali)
SAL-00010 Attivita' gestionali ed economiche delle Asl - grandi apparecchiature degli istituti di cura pubblici e privati accreditati
SAL-00013 Qualita' delle acque di balneazione
SAL-00018 Dimessi dagli istituti di cura pubblici e privati (a)
SAL-00025 Attivita' gestionali ed economiche delle Asl - assistenza sanitaria semiresidenziale e residenziale
SAL-00026 Attivita' gestionali ed economiche delle Asl - istituti o centri di riabilitazione ex art.26 legge 833/1978
SAL-00029 Notifica delle malattie infettive, diffusive e parassitarie (a)
SAL-00030 Importazioni, controlli sanitari, respingimenti di animali e prodotti di origine animale dai paesi comunitari
SAL-00034 Anagrafe zootecnica
SAL-00038 Certificato di assistenza al parto (a)
SAL-00047 Piano nazionale di vigilanza e controlli sanitari sull'alimentazione animale (*)
SAL-00049 Profilassi internazionale: vaccinazioni per viaggiatori internazionali eseguite dagli uffici di sanità marittima aerea e di frontiera (*)

Titolare: Ministero dei trasporti

AREA: Settori economici SETTORE: Trasporti

TRA-00002 Dati economici e fisici delle piccole e medie aziende di trasporto ferroviario
TRA-00004 Trasporto pubblico locale
TRA-00005 Autolinee di competenza statale (interregionali, gran turismo, internazionali) e noleggio autobus
TRA-00006 Servizio di trasporto impianti a fune (monofuni, bifuni, sciovie) e funicolari
TRA-00007 Trasporti per condotta
TRA-00008 Trasporti per vie d'acqua interne
TRA-00015 Spese sostenute dalle societa' private del settore dei trasporti

Titolare: Regione Liguria

AREA: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali SETTORE: Cultura

LIG-00003 Censimento degli impianti sportivi nella Regione Liguria
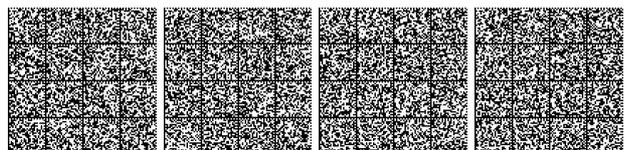
Titolare: Regione Toscana

AREA: Settori economici **SETTORE: Industria**

TOS-00009 Indagini congiunturali sull'artigianato toscano
TOS-00017 Rilevazione sull'attività estrattiva (*)

Titolare: Regione Veneto

AREA: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali **SETTORE: Cultura**

VEN-00001 Impianti sportivi

Titolare: Provincia autonoma di Bolzano

AREA: Popolazione e società **SETTORE: Famiglia e comportamenti sociali**

PAB-00006 Indagine sui giovani (a)
PAB-00011 Situazione reddituale e patrimoniale delle famiglie altoatesine (a)
PAB-00013 Uso delle lingue e competenza linguistica in Alto Adige (a)

AREA: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali **SETTORE: Istruzione e formazione**

PAB-00009 Educazione permanente in Alto Adige (a)

AREA: Mercato del lavoro **SETTORE: Mercato del lavoro**

PAB-00001 Retribuzioni e oneri sociali mensili e annuali dei dipendenti delle istituzioni e delle imprese della provincia di Bolzano

AREA: Sistema economico **SETTORE: Prezzi**

PAB-00018 Osservatorio prezzi (*)

Titolare: Provincia autonoma di Trento

AREA: Popolazione e società **SETTORE: Famiglia e comportamenti sociali**

PAT-00007 Condizioni di vita delle famiglie trentine
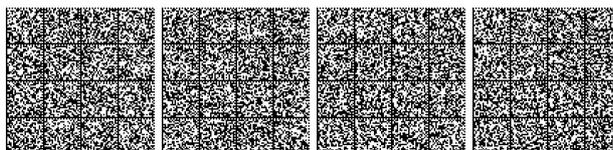
AREA: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali SETTORE: Istituzioni pubbliche e private

PAT-00016 Rilevazione dei dati del personale dipendente degli altri Enti non inclusi nella rilevazione ministeriale

AREA: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali SETTORE: Istruzione e formazione

PAT-00009 Indagine sull'Istruzione universitaria
PAT-00017 Valutazione dei corsi FSE gestiti dall'Ufficio Fondo Sociale Europeo

AREA: Sistema economico SETTORE: Società dell'informazione

PAT-00018 Rilevazione sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione delle imprese con meno di 10 addetti (e-commerce)

AREA: Settori economici SETTORE: Turismo

PAT-00015 Occupazione negli esercizi alberghieri

Titolare: Provincia di Pesaro e Urbino

AREA: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali SETTORE: Assistenza e previdenza

PSU-00002 I servizi sociali in Provincia di Pesaro e Urbino

Titolare: Comune di Firenze

AREA: Popolazione e società SETTORE: Famiglia e comportamenti sociali

FIR-00007 La qualita' della vita a Firenze (a)

AREA: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali SETTORE: Cultura

FIR-00010 Produzione e consumi culturali a Firenze

AREA: Mercato del lavoro SETTORE: Mercato del lavoro

FIR-00001 Le forze di lavoro nel Comune di Firenze
FIR-00012 I redditi dei fiorentini

Titolare: Comune di Livorno

AREA: Mercato del lavoro **SETTORE: Mercato del lavoro**

LIV-00001 Le forze di lavoro nel sistema economico locale di Livorno - Collesalvetti

Titolare: Comune di Milano

AREA: Popolazione e società **SETTORE: Famiglia e comportamenti sociali**

MIL-00021 Progetto "Base Informativa Integrata" Urban

AREA: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali **SETTORE: Istruzione e formazione**

MIL-00015 Percorsi formativi dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di primo grado

Titolare: Comune di Roma

AREA: Settori economici **SETTORE: Agricoltura, foreste e pesca**

ROM-00005 Aggiornamento banca dati delle aziende agricole e delle pratiche a minor impatto ambientale

Titolare: Unione delle camere di commercio italiane - Unioncamere

AREA: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali **SETTORE: Istituzioni pubbliche e private**

UCC-00017 Livelli di soddisfazione delle imprese per i servizi pubblici

AREA: Mercato del lavoro **SETTORE: Mercato del lavoro**

UCC-00007 Sistema informativo per l'occupazione e la formazione, Excelsior

AREA: Sistema economico **SETTORE: Struttura e competitività delle imprese**

UCC-00011 I nuovi imprenditori: caratteristiche, motivazioni e prospettive di crescita
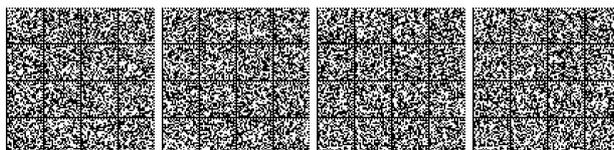
Titolare: Istituto nazionale di economia agraria - Inea

AREA: Settori economici **SETTORE: Agricoltura, foreste e pesca**

INE-00001 Rete d'informazione contabile agricola (RICA)

Titolare: Istituto di studi e analisi economica - Isae

AREA: Popolazione e società **SETTORE: Famiglia e comportamenti sociali**

ISA-00004 Inchiesta congiunturale Isae presso i consumatori

AREA: Sistema economico **SETTORE: Struttura e competitività delle imprese**

ISA-00006 Inchiesta congiunturale Isae presso le imprese di servizi di mercato

AREA: Sistema economico **SETTORE: Commercio con l'estero e internazionalizzazione produttiva**

ISA-00008 Inchiesta congiunturale Isae sulle esportazioni delle imprese manifatturiere ed estrattive

AREA: Settori economici **SETTORE: Industria**

ISA-00001 Inchiesta congiunturale Isae presso le imprese manifatturiere ed estrattive
ISA-00002 Indagine congiunturale Isae sugli investimenti delle imprese manifatturiere ed estrattive

AREA: Settori economici **SETTORE: Costruzioni**

ISA-00005 Inchiesta congiunturale Isae presso le imprese di costruzioni

AREA: Settori economici **SETTORE: Commercio**

ISA-00003 Inchiesta congiunturale Isae su commercio interno al dettaglio (al minuto tradizionale e grande distribuzione)

Titolare: Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori - Isfol

AREA: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali **SETTORE: Istruzione e formazione**

ISF-00021 Le politiche di formazione delle grandi imprese italiane
ISF-00022 La formazione continua nelle Pmi. Comportamenti, atteggiamenti, ruolo del territorio
ISF-00034 La formazione continua nelle micro-imprese
ISF-00039 Formazione nelle imprese (*)

AREA: Mercato del lavoro **SETTORE: Mercato del lavoro**

ISF-00012	Rilevazione longitudinale su imprese e lavoro
ISF-00015	Monitoraggio dei servizi privati per l'impiego
ISF-00017	Sviluppo delle competenze nei sistemi d'impresa in Italia

Titolare: Istituto ricerche economiche per la pesca e l'acquacoltura - Irepa

AREA: Settori economici **SETTORE: Agricoltura, foreste e pesca**

IRE-00001	Produzione e prezzi medi dei prodotti della pesca marittima

Titolare: Terna Rete Elettrica Nazionale s.p.a.

AREA: Settori economici **SETTORE: Industria**

TER-00001	Statistica annuale della produzione e del consumo di energia elettrica in Italia
TER-00002	Nota congiunturale mensile
TER-00007	Produzione di calore da impianti di cogenerazione elettrica

09A00761

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 gennaio 2009.

Proroga dello stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il giorno 31 ottobre 2002 nel territorio delle province di Campobasso e Foggia.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2002, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 ottobre 2002, con il quale è stato dichiarato, fino al 30 giugno 2003, lo stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il 31 ottobre 2002 nel territorio della provincia di Campobasso;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 novembre 2002, concernente l'estensione territoriale della dichiarazione dello stato di emergenza di cui al predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri anche al territorio della provincia di Foggia;

Visto il decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante «Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali nelle regioni Molise e Sicilia, nonché ulteriori disposizioni in materia di protezione civile»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 dicembre 2007, con il quale da ultimo è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2008, lo stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il 31 ottobre 2002 nel territorio della province di Campobasso e Foggia;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista la nota del presidente della regione Molise - Commissario delegato del 27 novembre 2008, con la quale è stata rappresentata la necessità di prevedere un congruo periodo di proroga dello stato di emergenza al fine di consentire il rapido rientro nell'ordinario;

Vista la nota del presidente della regione Puglia - Commissario delegato del 17 novembre 2008, con la quale viene evidenziato che continuano a sussistere le condizioni che hanno dato luogo alla dichiarazione dello stato di emergenza;

Considerato che, per quanto rappresentato dai presidenti delle regioni Molise e Puglia, e tenuto conto che
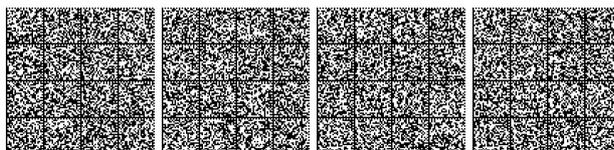
sono tuttora in corso le iniziative inerenti alla fase della ricostruzione post-sismica ed al ritorno alle normali condizioni di vita, si rende necessario prorogare per ulteriori dodici mesi lo stato d'emergenza;

Ritenuto, quindi, che la predetta situazione emergenziale persiste, e che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 2009;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato, fino al 31 dicembre 2009, lo stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il giorno 31 ottobre 2002 nel territorio delle province di Campobasso e Foggia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

09A00765

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 gennaio 2009.

Proroga dello stato d'emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nella località di Mestre - comune di Venezia.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 febbraio 2003, con il quale è stato dichiarato, fino al 1° marzo 2004, lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nella località di Mestre del comune di Venezia, nonché, da ultimo il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2007, concernente la proroga, fino al 31 dicembre 2008;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista la nota in data 26 novembre 2008 del presidente della regione Veneto con la quale viene rappresentata l'esigenza, al fine di completare con ogni urgenza gli interventi indispensabili al superamento del contesto emergenziale di cui trattasi, di fruire di un'ulteriore proroga dello stato d'emergenza socio-economico-ambientale della viabilità di Mestre, per garantire l'attuale contesto derogatorio dell'ordinamento giuridico vigente in materia ambientale ed urbanistica;

Vista la nota del 4 dicembre 2008 con cui il Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3273 del 19 marzo 2003, rappresenta la necessità di disporre dei poteri derogatori per completare le iniziative finalizzate al superamento del contesto emergenziale determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nella località di Mestre del comune di Venezia;

Viste le note del 12 e 22 dicembre 2008 con cui il presidente della regione Veneto chiede la proroga dello stato d'emergenza tenuto conto della necessità di operare in deroga alla normativa urbanistica;

Ritenuto quindi necessario disporre un'ulteriore proroga esclusivamente per assicurare il completamento delle iniziative già intraprese;

Ritenuto pertanto, che ricorrono nella fattispecie i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato d'emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 2009;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per le motivazioni e con le limitazioni degli ambiti derogatori di cui in premessa, è prorogato, fino al 30 novembre 2009, lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nella località di Mestre del comune di Venezia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

09A00766

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 gennaio 2009.

Dichiarazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti urbani nel territorio della provincia di Palermo.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Considerato che presso la discarica in località contrada Bellolampo in provincia di Palermo sono smaltiti i ri-

fiuti prodotti nel territorio comunale di Palermo e quelli prodotti da altri cinquantadue comuni della provincia di Palermo;
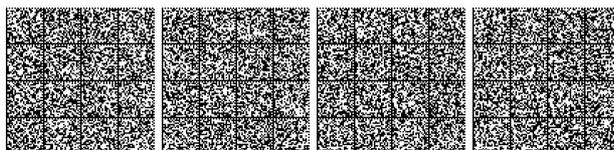
Considerato che allo stato attuale nel territorio della provincia di Palermo non risulta ancora completato il sistema impiantistico di smaltimento dei rifiuti urbani previsto dal vigente piano regionale e che l'unica discarica operativa, oltre quella in località contrada Bellolampo, è quella in località Castellana Sicula con una capacità insufficiente a ricevere tutti i volumi di rifiuti urbani prodotti nei comuni predetti;

Considerato altresì che si rende necessario verificare la corretta tenuta delle vasche della discarica di Bellolampo e provvedere all'eventuale messa in sicurezza ed alla bonifica della discarica;

Considerato che è divenuto urgente attuare interventi strutturali sulla discarica in località contrada Bellolampo per incrementarne l'attuale capacità di abbancamento dei rifiuti garantendo nel contempo, anche nelle more della realizzazione degli interventi necessari, la corretta gestione dei rifiuti nel rispetto della tutela della salute e delle matrici ambientali;

Rilevato che il presidente della regione Siciliana con nota del 7 gennaio 2009 ha richiesto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'art. 191, comma 4 del decreto legislativo n. 152 del 2006 l'intesa al fine del rilascio dell'ordinanza presidenziale relativa all'autorizzazione all'esercizio provvisorio della vasca 4 della discarica in località contrada Bellolampo;

Preso atto che tale intesa è stata accordata con provvedimento protocollo 00216/QdV/DI/V dell'8 gennaio 2009, fino alla dichiarazione dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 gennaio 2009;

Considerato, inoltre, che è necessario assicurare ulteriormente la continuità dell'esercizio della discarica di Bellolampo, anche in deroga ai limiti di capacità prossimi alla saturazione e provvedere tempestivamente a porre in essere ogni azione urgente finalizzata al superamento della grave situazione determinatasi, mediante il ricorso a mezzi e poteri straordinari;

Ravvisata quindi, la necessità di assicurare il compimento di tutti gli interventi ancora necessari al definitivo avvio del ciclo integrato dei rifiuti nella provincia di Palermo;

Ritenuto che nel caso di specie ricorrono i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Vista la nota della regione Siciliana dell'8 gennaio 2009 con la quale si richiede la dichiarazione dello stato di emergenza per lo smaltimento dei rifiuti nella provincia di Palermo;

Vista la nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 14 gennaio 2009 con la quale si condivide la richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza avanzata dal presidente della regione Siciliana;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 2009;

Decreta:

Per quanto esposto in premessa, è dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, fino al 31 dicembre 2009 lo stato di emergenza per lo smaltimento dei rifiuti urbani nella provincia di Palermo.

Il prefetto di Palermo è nominato Commissario delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

09A00767

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 gennaio 2009.

Proroga dello stato di emergenza nel settore della tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della regione Puglia.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2006, con il quale è stato prorogato, con la limitazione degli ambiti derogatori alla sola normativa in materia ambientale, fino al 31 dicembre 2008, lo stato di emergenza nel territorio della regione Puglia nel settore della tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio della regione Puglia è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Viste le note del Presidente della Regione Puglia - Commissario delegato rispettivamente del 7 e 17 novembre 2008, con le quali è stata richiesta la proroga dello stato di emergenza in rassegna, stante la necessità di fruire ancora di un limitato ambito derogatorio dell'ordinamento giuridico vigente, al fine di consentire il completamento di tutti gli interventi finalizzati al definitivo ritorno nell'ordinario;

Ritenuto pertanto, che ricorrono, nella fattispecie in esame, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 recante: «Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario»;

D'intesa con la regione Puglia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 2009;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sulla base delle motivazioni di cui in premessa, è prorogato, con la limitazione degli ambiti derogatori alla sola normativa in materia ambientale, fino al 31 dicembre 2009, lo stato di emergenza nel territorio della regione Puglia nel settore della tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

09A00763

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 gennaio 2009.

Proroga dello stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento Stoppani sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2002, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 novembre 2006 con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2007, lo stato di emergenza determinatosi nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova nonché il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2007 con cui il predetto stato d'emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2008;

Vista la nota del 4 giugno 2008 con cui il Presidente della regione Liguria, in relazione alla situazione di criticità ambientale nella discarica del Molinetto nel comune di Cogoleto, ha chiesto di provvedere, nell'ambito dell'emergenza in questione, alle conseguenti azioni di messa in sicurezza e gestione della discarica;

Vista la nota del 31 ottobre 2008, con cui il Commissario delegato ha relazionato in ordine agli interventi posti in essere per il superamento dell'emergenza, rappresentando l'esigenza di proseguire nella realizzazione delle altre attività previste nel programma straordinario all'uopo predisposto;

Considerato che nel sopra citato stabilimento Stoppani sono tuttora in corso gli interventi di carattere straordinario ed urgenti per la messa in sicurezza e lo smaltimento dei rifiuti pericolosi ubicati nel medesimo stabilimento;

Considerato, altresì, che permane la necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente dal pericolo di danni derivanti dalla mancata messa in sicurezza dell'enorme massa di rifiuti industriali pericolosi presenti nell'area dello stabilimento Stoppani sito nel comune di Cogoleto;

Tenuto conto della necessità di realizzare il citato completamento delle iniziative commissariali in deroga alla normativa ambientale;

Ritenuto pertanto che ricorrono, nella fattispecie in rassegna, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la nota del 31 ottobre 2008 con cui il presidente della regione Liguria ha chiesto la proroga dello stato d'emergenza;

Vista la nota del 18 novembre 2008 dei sindaci dei comuni di Arenzano e Cogoleto in provincia di Genova;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata, nella riunione del 16 gennaio 2009;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è dichiarato, fino al 31 dicembre 2009, lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento Stoppani sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

09A00764
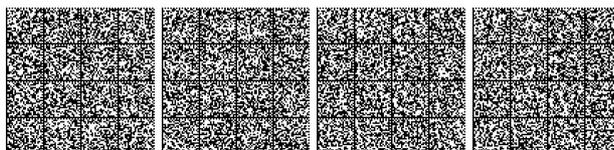
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

STRUTTURA DI MISSIONE PER LO SPORT

DECRETO 23 dicembre 2008.

Riconoscimento, al sig. Alexandre Ravanel, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

IL COORDINATORE
DELLA STRUTTURA DI MISSIONE PER LO SPORT

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», ed in particolare l'art. 19, nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 con il quale l'on. Rocco Crimi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente dei Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2008 registro 8, foglio 28, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Sottosegretario di Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 giugno 2008 concernente l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri della struttura di missione per lo Sport, posta alle dipendenze funzionali del Sottosegretario delegato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 luglio 2008 concernente il conferimento, ai sensi dell'art.19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, all'avv. Fulvia Beatrice referendario della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'incarico di coordinatore della Struttura di Missione per lo Sport;

Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007 n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della Direttiva 206/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Vista la legge 8 marzo 1991, n. 81 concernente la professione di maestro di sci;

Vista la domanda con la quale il sig. Alexandre Ravanel, nato a Chamonix (Francia) il 7 dicembre 1972 ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito in Francia in data 21 maggio 1997, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci;

Considerato che la Conferenza dei Servizi nella seduta del giorno 11 dicembre 2008, valutato il contenuto e la durata della formazione conseguita e rilevata la corrispondenza del titolo di maestro di sci alpino presentato dal sig. Alexandre Ravanel con il titolo italiano, ha espresso parere favorevole al riconoscimento del titolo di maestro di sci alpino conseguito in Francia dal sig. Alexandre Ravanel;

Ritenuto che il richiedente sia in possesso di una formazione professionale corrispondente a quella richiesta ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci nella disciplina sci alpino;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito in Francia in data 21 maggio 1997 dal sig. Alexandre Ravanel, nato a Chamonix (Francia) il 7 dicembre 1972 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

Art. 2.

Il sig. Alexandre Ravanel è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di maestro di sci in discipline alpine previa iscrizione al Collegio Regionale dei Maestri di Sci della Regione Piemonte.

Art. 3.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2008

Il coordinatore: BEATRICE

09A00625
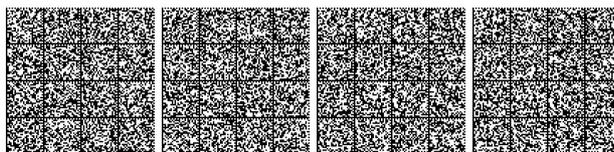
DECRETO 23 dicembre 2008.

Riconoscimento, al sig. Vincent Bailly, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

IL COORDINATORE
DELLA STRUTTURA DI MISSIONE PER LO SPORT

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», ed in particolare l'art. 19, nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 con il quale l'on. Rocco Crimi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente dei Consiglio dei ministri del 13 giugno 2008 registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2008 registro 8, foglio 28, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Sottosegretario di Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2008 concernente l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri della Struttura di Missione per lo Sport, posta alle dipendenze funzionali del Sottosegretario delegato;

Visto il decreto del Presidente del consiglio dei ministri in data 10 luglio 2008 concernente il conferimento, ai sensi dell'art.19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, all'avv. Fulvia Beatrice referendario della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'incarico di Coordinatore della Struttura di Missione per lo Sport;

Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007 n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della Direttiva 206/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Vista la legge 8 marzo 1991, n. 81 concernente la professione di maestro di sci;

Vista la domanda con la quale il sig. Vincent Bailly nato a Bethune (Francia) il 21 luglio 1969 ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito in Francia in data 13 giugno 1996, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci;

Considerato che la Conferenza dei Servizi nella seduta del giorno 11 dicembre 2008, valutato il contenuto e la durata della formazione conseguita e rilevata la corrispondenza del titolo di maestro di sci alpino presentato dal sig. Vincent Bailly con il titolo italiano, ha espresso parere favorevole al riconoscimento del titolo di maestro di sci alpino conseguito in Francia dal sig. Vincent Bailly;

Ritenuto che il richiedente sia in possesso di una formazione professionale corrispondente a quella richiesta ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci nella disciplina sci alpino;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito in Francia in data 13 giugno 1996 dal sig.Vincent Bailly, nato a Bethune (Francia) il 21 luglio 1969 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

Art. 2.

Il sig. Vincent Bailly è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di maestro di sci in discipline alpine previa iscrizione al Collegio Regionale dei Maestri di sci della Regione Piemonte.

Art. 3.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2008

Il coordinatore: BEATRICE

09A00626

DECRETO 23 dicembre 2008.

Riconoscimento, al sig. Gilles Revil, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

IL COORDINATORE
DELLA STRUTTURA DI MISSIONE PER LO SPORT

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», ed in particolare l'art. 19, nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 con il quale l'on. Rocco Crimi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente dei Consiglio dei ministri del 13 giugno 2008 registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2008 registro 8, foglio 28, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Sottosegretario di Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2008 concernente l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri della Struttura di Missione per lo Sport, posta alle dipendenze funzionali del Sottosegretario delegato;

Visto il decreto del Presidente del consiglio dei ministri in data 10 luglio 2008 concernente il conferimento, ai sensi dell'art.19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, all'avv. Fulvia Beatrice referendario della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'incarico di Coordinatore della struttura di missione per lo sport;

Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007 n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della Direttiva 206/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Vista la legge 8 marzo 1991, n. 81 concernente la professione di maestro di sci;

Vista la domanda con la quale il sig. Gilles Revil nato a Aix les Bains (Francia) il 18 marzo 1954 ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito in Francia in data 8 ottobre 1980, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci;

Considerato che la Conferenza dei Servizi nella seduta del giorno 11 dicembre 2008, valutato il contenuto e la durata della formazione conseguita e rilevata la corrispondenza del titolo di maestro di sci alpino presentato dal sig. Gilles Revil con il titolo italiano, ha espresso parere favorevole al riconoscimento del titolo di maestro di sci alpino conseguito in Francia dal sig. Gilles Revil;

Ritenuto che il richiedente sia in possesso di una formazione professionale corrispondente a quella richiesta ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci nella disciplina sci alpino;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito in Francia in data 8 ottobre 1980 dal sig. Gilles Revil, nato ad Aix les Bains (Francia) il 18 marzo 1954 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

Art. 2.

Il sig. Gilles Revil è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di maestro di sci in discipline alpine previa iscrizione al Collegio Regionale dei Maestri di Sci della Regione Piemonte.

Art. 3.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2008

Il coordinatore: BEATRICE

09A00627

DECRETO 23 dicembre 2008.

Riconoscimento, al sig. Andrew Humphries, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

IL COORDINATORE
DELLA STRUTTURA DI MISSIONE PER LO SPORT

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», ed in particolare l'art. 19, nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 con il quale l'on. Rocco Crimi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente dei Consiglio dei ministri del 13 giugno 2008 registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2008 registro 8, foglio 28, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Sottosegretario di Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2008 concernente l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri della Struttura di Missione per lo Sport, posta alle dipendenze funzionali del Sottosegretario delegato;

Visto il decreto del Presidente del consiglio dei ministri in data 10 luglio 2008 concernente il conferimento, ai sensi dell'art.19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, all'avv. Fulvia Beatrice referendario della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'incarico di Coordinatore della Struttura di Missione per lo Sport;

Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007 n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della Direttiva 206/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Vista la legge 8 marzo 1991, n. 81 concernente la professione di maestro di sci;

Vista la domanda con la quale il sig. Andrew Humphries, nato a Wells (Gran Bretagna) il 28 novembre 1966 ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito in Gran Bretagna in data 4 dicembre 2007, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci;

Considerato che la Conferenza dei Servizi nella seduta del giorno 11 dicembre 2008, valutato il contenuto e la durata della formazione conseguita e rilevata la corrispondenza del titolo di maestro di sci alpino presentato dal sig. Andrew Humphries con il titolo italiano, ha espresso parere favorevole al riconoscimento del titolo di maestro di sci alpino conseguito in Gran Bretagna dal sig. Andrew Humphries.

Ritenuto che il richiedente sia in possesso di una formazione professionale corrispondente a quella richiesta ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci nella disciplina sci alpino;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito in Gran Bretagna in data 4 dicembre 2007 dal sig. Andrew Humphries, nato a Wells (Gran Bretagna) il 28 novembre 1966 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

Art. 2.

Il sig. Andrew Humphries è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di maestro di sci in discipline alpine previa iscrizione al Collegio Regionale dei Maestri di Sci della Regione Valle d'Aosta.

Art. 3.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2008

Il coordinatore: BEATRICE

09A00628

DECRETO 23 dicembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Blandine Schilling, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

IL COORDINATORE
DELLA STRUTTURA DI MISSIONE PER LO SPORT

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», ed in particolare l'art. 19, nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 con il quale l'on. Rocco Crimi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il Decreto del Presidente dei Consiglio dei ministri del 13 giugno 2008 registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2008 registro 8, foglio 28, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Sottosegretario di Stato;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2008 concernente l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri della Struttura di Missione per lo Sport, posta alle dipendenze funzionali del Sottosegretario delegato;

Visto il decreto del Presidente del consiglio dei ministri in data 10 luglio 2008 concernente il conferimento, ai sensi dell'art.19, comma 4, del decreto legislativon. 165/2001, all'avv. Fulvia Beatrice referendario della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'incarico di Coordinatore della Struttura di Missione per lo Sport;

Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007 n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della Direttiva 206/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Vista la legge 8 marzo 1991, n. 81 concernente la professione di maestro di sci;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Blandine Schilling nata a Saint Jean de Maurienne (Francia) il 5 luglio 1979 ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito in Francia in data 15 novembre 2001, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci;
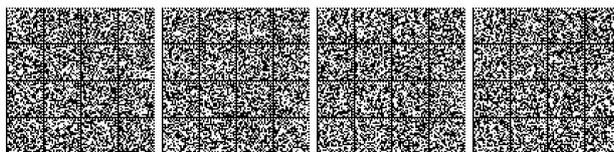
Considerato che la Conferenza dei Servizi nella seduta del giorno 11 dicembre 2008, valutato il contenuto e la du-

rata della formazione conseguita e rilevata la corrispondenza del titolo di maestro di sci alpino presentato dalla sig.ra Blandine Schilling con il titolo italiano, ha espresso parere favorevole al riconoscimento del titolo di maestro di sci alpino conseguito in Francia dalla sig.ra Blandine Schilling;

Ritenuto che la richiedente sia in possesso di una formazione professionale corrispondente a quella richiesta ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci nella disciplina sci alpino;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito in Francia in data 15 novembre 2001 dalla sig.ra Blandine Schilling, nata a Saint Jean de Maurienne (Francia) il 5 luglio 1979 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

Art. 2.

La sig.ra Blandine Schilling è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di maestro di sci in discipline alpine previa iscrizione al Collegio Regionale dei Maestri di Sci della Regione Piemonte.

Art. 3.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2008

Il coordinatore: BEATRICE

09A00629

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 7 gennaio 2009.

Riconoscimento, al sig. Conti Gianpaolo, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza del sig. Conti Gianpaolo, cittadino italiano, nato a Santa Teresa di Gallura il 4 luglio 1972, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di avocato;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico laurea in giurisprudenza conseguito presso l'Università degli studi di Sassari in data 7 novembre 2000 e che detto titolo è stato omologato con il corrispondente titolo accademico spagnolo in data 7 novembre 2007 dal Ministerio de Educacion y Ciencia»;

Considerato che è iscritto all'«Il Lustre Collegi d'Advocats de Barcelona» dal 12 febbraio 2008;

Preso atto altresì che l'istante ha dimostrato di aver svolto pratica forense presso uno studio legale italiano come da attestato del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Sassari del 23 ottobre 2003;

Preso atto che l'istante ha dimostrato di aver superato le prove scritte dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato nella sessione 2005 presso la Corte d'appello di Cagliari;

Viste le conformi determinazioni delle Conferenze di servizi nelle sedute del 20 giugno 2008 e del 19 settembre 2008;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella conferenza sopra citata;

Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato, e quella di cui è in possesso l'istante;

Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Conti Gianpaolo, cittadino italiano, nato a Santa Teresa di Gallura il 4 luglio 1972, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati, e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale solo orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 7 gennaio 2009

Il direttore generale: FRUNZIO

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova orale è unica e verte su: deontologia e ordinamento professionale.

c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

09A00406
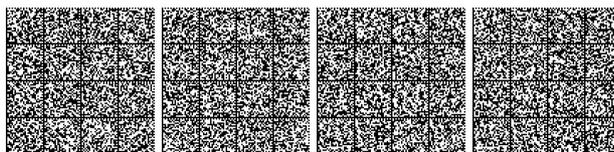
DECRETO 8 gennaio 2009.

Riconoscimento, al sig. Pellegrino Danilo, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza del sig. Pellegrino Danilo, nato il 1º aprile 1969 a San Cesareo di Lecce (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» - rilasciato dal «Ilustre Colegio de Abogados» di Madrid (Spagna), cui risulta iscritto dal marzo 2008 - ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico di dottore in giurisprudenza conseguito presso la Università degli studi di Macerata nel giugno 2000, omologato in Spagna, dove ha conseguito un «Master en derecho espanol» nel febbraio 2008;

Considerato inoltre che ha documentato con opportune certificazioni di aver completato la pratica forense in Italia nel novembre 2003;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 25 novembre 2008;

Sentito il conforme parere scritto del rappresentante di categoria;

Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Pellegrino Danilo, nato il 1º aprile 1969 a San Cesareo di Lecce (Italia), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «Abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 8 gennaio 2009

Il direttore generale: FRUNZIO

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova orale è unica e verte su: 1) discussione di un caso pratico su una a scelta tra le seguenti materie diritto processuale civile, diritto processuale penale o diritto amministrativo (processuale); 2) elementi su una a scelta del candidato tra le seguenti materie: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale); 3) elementi di deontologia e ordinamento professionale.

c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

09A00407

DECRETO 8 gennaio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Bachmayer-Schagerl Simone cgt. Grazioli, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di biologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 2005, n. 260, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di biologo;

Vista l'istanza della sig.ra Bachmayer-Schagerl Simone cgt. Grazioli, nata a Vienna il 9 luglio 1953, cittadina austriaca, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale austriaco di cui è in possesso ai fini dell'ac-

cesso ed esercizio in Italia della professione di biologo - Sezione A dell'albo;
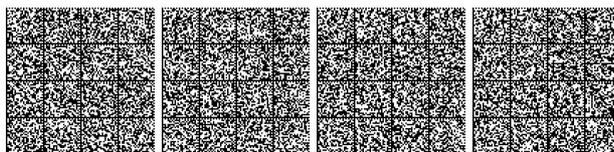
Preso atto che è in possesso del titolo accademico di «Doktorin der Philsophie - studienrichtung Biologie, studienzweig Zoologie», conseguito nel 1981 presso l'Università di Vienna;

Preso atto che detto titolo accademico, in virtù dello «scambio di note» tra Italia e Austria sul riconoscimento reciproco di gradi e titoli accademici, sottoscritto a Vienna il 28 gennaio 1999, è riconosciuto equipollente alla laurea italiana in scienze biologiche;

Considerato che, secondo quanto dichiarato dal Ministero della scienza e della ricerca austriaco, detto titolo accademico configura una «formazione regolamentata», così come prevista dalla direttiva 2005/36/CE;

Considerato che la richiedente ha documentato di aver maturato in Austria esperienza professionale pluriennale;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nelle sedute del 19 settembre e 25 novembre 2008;

Sentito il conforme parere scritto del rappresentante dell'Ordine nazionale di categoria;

Ritenuto che la richiedente non abbia una formazione accademico-professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di biologo - sezione A dell'albo, e che pertanto è necessario applicare misure compensative;

Visto l'art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Bachmayer-Schagerl Simone cgt. Grazioli, nata a Vienna il 9 luglio 1953, cittadina austriaca, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «biologi» sezione *A* e l'esercizio della omonima professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di dodici mesi; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta della richiedente, verterà sulle seguenti materie: 1) genetica, 2) biochimica.

Roma, 8 gennaio 2009

Il direttore generale: FRUNZIO

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare all'Ordine nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso l'Ordine nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana sulla materia indicata nel precedente art. 3.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei biologi - sezione A.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta della richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze professionali relative alle materie di cui al precedente art. 3. Il richiedente presenterà all'Ordine nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza della richiedente e che abbiano un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. L'Ordine nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

09A00405

DECRETO 9 gennaio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Giurgica Irina, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 14 novembre 2005, n. 264, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di assistente sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni nonché della disciplina dei relativi «ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Giurgica Irina, nata a Sabaoani (Romania) il 12 novembre 1978 cittadina romena, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent-Sociali» conseguito in Romania ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di assistente sociale in Italia;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico di «Licentiat in Teologie-Asistenta sociala in profilul teologie specializarea teologie romana-catolica-

asistenta sociala», conseguito presso l'«Universitatea din Timisoara» nella sessione giugno 2002;
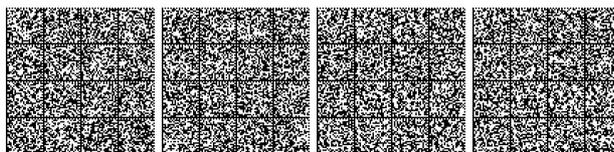
Considerato che l'istante è iscritta presso il Colegiul National al Asistentilor Sociali din Romania dal 25 luglio 2008;

Viste le conformi determinazione della Conferenza di servizi nella seduta del 24 ottobre 2008;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella conferenza sopra citata;

Considerato che sussistano differenze tra la formazione professionale richiesta per l'esercizio dell'attività di assistente sociale sez. B, in Italia e quella di cui è in possesso l'istante, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative nelle seguenti materie (scritte e orali): 1) organizzazione dei servizi sociali, 2) legislazione sociale oppure, a scelta dell'istante un tirocinio di 12 mesi;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Giurgica Irina, nata a Sabaoani (Romania) il 12 novembre 1978 cittadina romena, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli assistenti sociali sez. B - e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al presente articolo è subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale, (scritta e orale), oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di dodici mesi.

Art. 3.

La prova attitudinale ove oggetto di scelta della richiedente verterà sulle seguenti materie:

1) organizzazione dei servizi sociali, 2) legislazione sociale.

Le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del seguente decreto.

Roma, 9 gennaio 2009

Il direttore generale: FRUNZIO

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda. La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana. La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli Assistenti sociali sez B.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta della richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 2. La richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento. Il Consiglio Nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

09A00596

DECRETO 9 gennaio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Mariani Brunella, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia delle professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza della sig.ra Mariani Brunella, cittadina italiana, nata ad Avellino il 14 ottobre 1979, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico «Laurea in Giurisprudenza» conseguito presso l'Università degli studi di Napoli «Federico II» in data 14 ottobre 2003 e che detto titolo è stato omologato con il corrispondente titolo accademico spagnolo in data 9 gennaio 2008 dal Ministerio de Educacion y Ciencia;

Considerato che è iscritta all'«Illustre Collegi d'Advocats de Barcelona» dall'11 luglio 2008;

Preso atto altresì che l'istante ha dimostrato di aver svolto pratica forense presso uno studio legale italiano come da attestato dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Avellino come attestato in data 11 novembre 2005;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 24 ottobre 2008;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella conferenza sopra citata;

Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato, e quella di cui è in possesso l'istante;

Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato;
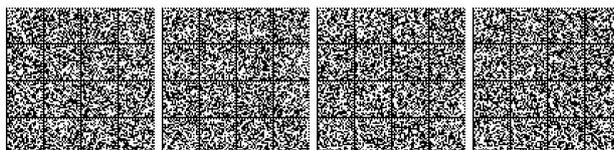
Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Mariani Brunella, cittadina italiana, nata ad Avellino il 14 ottobre 1979, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati, e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 9 gennaio 2009

Il direttore generale: FRUNZIO

ALLEGATO *A*

a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova orale è unica e verte su: 1) discussioni su un caso pratico su una materia a scelta tra le seguenti: diritto procedura civile, diritto procedura penale, diritto amministrativo (processuale); 2) elementi su una materia a scelta della candidata tra le seguenti: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale); 3) elementi di deontologia e ordinamento professionale.

c) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

09A00595

DECRETO 9 gennaio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Provasio Colmanetti Janaina, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia delle professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999 n. 394, Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 su indicato così come modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Provasio Colmanetti Janaina, nata a Goiania-Goiàs (Brasile) il 9 ottobre 1973, cittadina italiana diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/99 in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale brasiliano di «Engenharia» ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Considerato che la richiedente è in possesso dei titoli accademici «Engenharia», conseguito presso l'«Universidade Catòlica de Goiàs» in data 11 agosto 1998, del «Mestre de geotecnica» conseguito presso l'«Universidade de Brasilia» in data 18 dicembre 2000 e del «Doutorado de Geotecnica» conseguito presso 1' «Universidade de Brasilia» il 2 maggio 2006;

Considerato inoltre che è iscritta presso il «Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Districo Federal» come attestato in data 8 gennaio 2008;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi del 24 ottobre 2008;

Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella Conferenza dei servizi sopra citata;

Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere sez. A settore civile-ambientale e quella di cui è in possesso l'istante, e che risulta pertanto opportuno richiedere una misura compensativa, nelle seguenti materie: scritte e orali: 1 architettura tecnica, 2) tecnica delle costruzioni - Norme tecniche sulle costruzioni. Solo orale 3) ordinamento e deontologia professionale;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 22, n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Provasio Colmanetti Janaina, nata a Goiania-Goiàs (Brasile) il 9 ottobre 1973, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» sez. A settore civile ambientale - e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta ed orale; le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, verterà sulle seguenti materie: scritte e orali: architettura tecnica, 2) tecnica delle costruzioni - Norme tecniche sulle costruzioni. Solo orale 3) ordinamento e deontologia professionale.

Roma, 9 gennaio 2009

Il direttore generale: FRUNZIO

ALLEGATO *A*

a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 2.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 2, e altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A settore civile-ambientale.

09A00594

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 6 novembre 2008.

Cofinanziamento nazionale, a carico del Fondo di rotazione, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183, del progetto «Sviluppo di un meccanismo transnazionale di Referral per le vittime di tratta tra i Paesi di origine ed i Paesi di destinazione - TRM-EU», nell'ambito del Programma comunitario «Prevenzione e lotta contro la criminalità». (Decreto n. 49/2008).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge del 6 febbraio 1996 n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE del 6 agosto 1999 n. 141 concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/1999, ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Vista la decisione del Consiglio Europeo 12/2/2007 n. 2007/125/GAI che istituisce per il periodo 2007-2013 il Programma specifico «Prevenzione e lotta contro la criminalità», quale parte del programma generale sulla sicurezza e la tutela delle libertà, nell'ambito del quale la
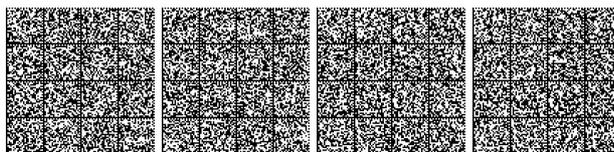
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità - ha promosso il progetto «Sviluppo di un Meccanismo Transnazionale di Referral per le vittime di tratta tra i paesi di origine ed i paesi di destinazione - TRM-EU», finalizzato allo sviluppo di un sistema di cooperazione istituzionalizzato tra i Paesi membri dell'Unione europea e Paesi Terzi, al fine di garantire una gestione organica dei casi transnazionali di tratta di persane e condividere adeguati standard per la protezione delle vittime ed il trattamento dei dati sensibili;

Vista la convenzione n. JLS/2007/ISEC/571 tra la Commissione europea e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità - che prevede per il suddetto progetto un contributo comunitario di euro 307.774,58, nonché un finanziamento di soggetti partner di euro 32.415,00 pari, rispettivamente, al 70 per cento e al 7,37 per cento del costo totale di euro 439.677,97;

Viste le note della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità - prot. DPO 0007279 P-2.34.4.3 del 29/7/2008 e prot. DPO 0008705-2.34.4.3 del 18/9/2008 con le quali viene richiesto il cofinanziamento nazionale del suddetto progetto per un importo di euro 99.488,39, pari al 22,63 per cento del costo complessivo a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 6 novembre 2008 con 1a partecipazione delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale del progetto «Sviluppo di un Meccanismo Transnazionale di Referral per le vittime di tratta tra i paesi di origine ed i paesi di destinazione - TRM - EU», nell'ambito del programma «Prevenzione e lotta contro la criminalità», a valere sul Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 è pari ad euro 99.488,39.

2. La quota a carico del Fondo di rotazione viene erogata sulla base della normativa vigente a seguito delle richieste inoltrate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità.

3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità - adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti per utilizzare, entro le scadenze previste, i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al progetto.

4. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 2008

L'Ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 317

09A00650

DECRETO 6 novembre 2008.

Cofinanziamento statale, a carico del Fondo di rotazione, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183, per le annualità 2007 e 2008, del programma operativo dell'intervento comunitario del Fondo europeo per la pesca in Italia, per il periodo di programmazione 2007/2013. (Decreto n. 46/2008).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Visto il regolamento (CE) del consiglio dell'Unione Europea n. 1198/2006 del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (FEP);

Visto il regolamento (CE) della Commissione n. 498 del 26 marzo 2007, recante modalità di applicazione del predetto regolamento (CE) 1198/2006;

Vista la decisione della Commissione C(2006) 4332/2006 del 4 ottobre 2006 - da ultimo modificata con decisione della Commissione C(2007) 1313/2007 del 28 marzo 2007 - che ha fissato, per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, la ripartizione annuale indicativa per Stato membro degli stanziamenti d'impegno comunitari, espressi a prezzi del 2004, del Fondo europeo per la pesca;

Vista la decisione della Commissione C(2007) 6792 del 19 dicembre 2007 che ha approvato il programma operativo dell' intervento comunitario del Fondo europeo per la pesca in Italia per il periodo di programmazione 2007/2013, il cui piano finanziario prevede un ammontare complessivo di risorse comunitarie pari ad euro 424.342.854,00 ed un corrispondente contributo nazionale pari, complessivamente, ad euro 424.342.854,00;
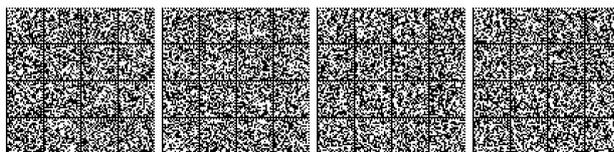
Vista la delibera CIPE 23 novembre 2007, n. 124, concernente la definizione dei criteri di cofinanziamento nazionale per gli interventi del Fondo europeo per la pesca (FEP), di cui al regolamento (CE) n. 1198/2006, per il periodo di programmazione 2007/2013 che prevede che per le misure a gestione regionale, l'80 per cento della quota nazionale pubblica fa carico alle disponibilità del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, e che la restante quota fa carico ai bilanci delle regioni e province autonome, mentre per le misure gestite dall'Amministrazione centrale dello Stato, il 100 per cento della quota nazionale pubblica fa carico al predetto Fondo di rotazione;

Vista la nota n. 7874 del 25 marzo 2008 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha comunicato che nella seduta del 20 marzo 2008 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome è stata raggiunta l'intesa sulla ripartizione globale della spesa pubblica complessiva per il programma operativo del Fondo europeo per la pesca (FEP) per il periodo 2007- 2013, nella misura del 33% a favore delle misure gestite dallo Stato e del 67% a favore delle misure a gestione regionale;

Considerato che, sulla base di tale intesa, l'importo complessivo del contributo nazionale riferito alle misure a gestione statale e a gestione regionale del succitato programma operativo ammonta, rispettivamente, ad euro 140.033.141,82 ed euro 284.309.712,18, con la conseguenza che l'ammontare complessivo della quota a carico del Fondo di rotazione risulta pari ad euro 367.480.911,56;

Vista la nota n. 8817 del 6 agosto 2008 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso, suddiviso in regioni convergenza e regioni fuori convergenza, il piano finanziario del programma in oggetto, con il quale è stato ripartito, per annualità e per asse d'intervento, il predetto ammontare complessivo della quota a carico del Fondo di rotazione di euro 367.480.911,56;

Considerata la necessità di assicurare, per il suddetto programma operativo, il finanziamento della quota statale, a carico del Fondo di rotazione, per le annualità 2007 e 2008;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 6 novembre 2008 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Il cofinanziamento statale del programma operativo dell'intervento comunitario del Fondo europeo per la pesca in Italia per il periodo di programmazione 2007/2013, a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, è pari ad euro 53.220.827,80, per l'anno 2007, e ad euro 50.560.114,40, per l'anno 2008, così come specificato nell'allegata tabella A che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Le suddette annualità sono erogate secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

3. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi allo stesso programma operativo "FEP" ed effettua i controlli di competenza.

4. I dati relativi all'attuazione del programma sono trasmessi, a cura del richiamato Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, al sistema informativo della ragioneria generale dello Stato, secondo le modalità vigenti.

5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 2008

L'Ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 2008
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 320

ALLEGATO *TABELLA A*

Programma Operativo FEP 2007-2013

Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987				
Programma operativo	Annualità	Regioni convergenza	Regioni fuori convergenza	Totale
FEP	2007	38.954.356,80	14.266.471,00	53.220.827,80
	2008	38.118.674,40	12.441.440,00	50.560.114,40
TOTALE		77.073.031,20	26.707.911,00	103.780.942,20

(Importi in euro)

09A00664

DECRETO 22 gennaio 2009.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 119 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del Regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 118249 del 30 dicembre 2008, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 204, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 gennaio 2009 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad euro 25.906 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 30 dicembre 2008, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 30 gennaio 2009 l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei Buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT) a 119 giorni con scadenza 29 maggio 2009 fino al limite massimo in valore nominale di 2.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a prezzi superiori al "prezzo massimo accoglibile", determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il prezzo massimo accoglibile, corrispondente al rendimento del prezzo medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il prezzo medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un prezzo pari al minore tra il prezzo ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento corrispondente al prezzo massimo accolto nell'asta ed il prezzo massimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 100 o più punti base al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, che, ordinate partendo dal prezzo più alto, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo decrescente rispetto al prezzo e pari alla metà della tranche offerta. Sono escluse dal calcolo del prezzo medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il prezzo minimo accoglibile e il prezzo massimo accoglibile — derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto — ed il prezzo medio ponderato di aggiudicazione di cui all'art. 15 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille Euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire, in via automatica, le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT è espressa in "giorni".

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo prezzo.

Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di prezzo.

I prezzi indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad Euro 1.500.000 di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con prezzo più alto e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 27 gennaio 2009. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia con l'intervento di un funzionario del Tesoro, che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano — nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto — quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2009.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna ad un prezzo diverso.

Le richieste presentate a un prezzo superiore a 100 sono considerate formulate a un prezzo pari a 100.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Art. 15.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche, che si calcola, con un arrotondamento al terzo decimale, sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni, e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio Centrale del Bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 2009

p. Il direttore generale: CANNATA

09A00851

DECRETO 22 gennaio 2009.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 182 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del Regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 118249 del 30 dicembre 2008, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 204, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 gennaio 2009 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad euro 25.906 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 30 dicembre 2008, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 30 gennaio 2009, l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei Buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT) a 182 giorni con scadenza 31 luglio 2009 fino al limite massimo in valore nominale di 10.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori "specialisti in titoli di Stato", individuati ai sensi dell'art. 3 del Regolamento adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, secondo modalità specificate ai successivi articoli 14 e 15 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a prezzi superiori al "prezzo massimo accoglibile", determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il prezzo massimo accoglibile, corrispondente al rendimento del prezzo medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il prezzo medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dal-

l'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un prezzo pari al minore tra il prezzo ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento corrispondente al prezzo massimo accolto nell'asta ed il prezzo massimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 100 o più punti base al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, che, ordinate partendo dal prezzo più alto, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo decrescente rispetto al prezzo e pari alla metà della tranche offerta. Sono escluse dal calcolo del prezzo medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il prezzo minimo accoglibile e il prezzo massimo accoglibile — derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto — ed il prezzo medio ponderato di aggiudicazione di cui all'art. 16 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille Euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in "giorni".

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo prezzo.

Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di prezzo.

I prezzi indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad Euro 1.500.000 di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con prezzo più alto e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 27 gennaio 2009. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia con l'intervento di un funzionario del Tesoro, che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano — nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto — quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2009.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna ad un prezzo diverso.

Le richieste presentate a un prezzo superiore a 100 sono considerate formulate a un prezzo pari a 100.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Ultimate le operazioni di assegnazione dei BOT con durata semestrale, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli semestrali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo minimo del 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, aumentabile con comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria. Tale tranche è riservata agli operatori "specialisti in titoli di Stato" che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al prezzo minimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15.30 del giorno 28 gennaio 2009.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al prezzo medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un prezzo diverso vengono aggiudicate al descritto prezzo medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno "specialista" dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad Euro 1.500.000; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 15.

L'importo spettante di diritto a ciascuno "specialista" nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT semestrali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, ed il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Non concorrono alla deter-

minazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto. Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.
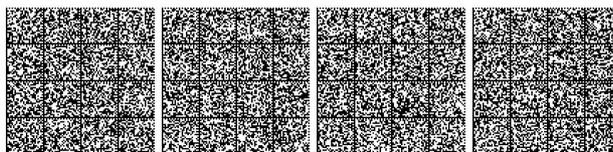
Qualora uno o più "specialisti" dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato nessuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 16.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche, che si calcola, con un arrotondamento al terzo decimale, sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio Centrale del Bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 2009

p. Il direttore generale: CANNATA

09A00850

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 23 dicembre 2008.

Abrogazione di regolamenti comunitari sui controlli di qualità di prodotti della floricoltura. Sospensione dei controlli, all'esportazione e all'importazione, effettuati dall'ICE sui prodotti della floricoltura.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con i Ministri per l'agricoltura e le foreste, per le finanze, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per i trasporti e per la marina mercantile del 10 febbraio 1976, recante controllo per l'applicazione delle norme comunitarie di qualità nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura, ed in particolare l'art. 1 che prevede che il controllo di conformità di cui all'art. 5 del regolamento CEE n. 234/68 dei prodotti da esportare verso qualsiasi destinazione ed elencati nei regolamenti CEE n. 315/68 e n. 316/68 è esercitato dall'Istituto nazionale per il commercio estero;

Visto il decreto del Ministro del commercio con l'estero del 20 ottobre 1979 relativo al controllo per l'applicazione delle norme comunitarie di qualità ai prodotti della floricoltura da importare dai Paesi terzi, ed in particolare l'art. 1 che stabilisce che l'Istituto nazionale per il commercio estero esercita il controllo di conformità alle norme di qualità sui prodotti della floricoltura da importare dai Paesi terzi, di cui ai regolamenti CEE n. 234/68 e n. 316/68;

Visto il regolamento CEE 27 febbraio 1968, n. 234 relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura;

Visto il regolamento CEE 12 marzo 1968, n. 315 relativo alla determinazione di norme di qualità per i bulbi, i tuberi e i rizomi da fiore;

Visto il regolamento CEE 12 marzo 1968 n. 316 relativo alla determinazione di norme di qualità per i fiori recisi freschi e il fogliame fresco;

Visto il regolamento CE 22 ottobre 2007, n. 1234 recante organizzazione comune di mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*, ed in particolare l'art. 201 che abroga il regolamento CEE n. 234/68 a decorrere dal 1° gennaio 2008 ed i regolamenti CEE n. 315/68 e n. 316/68 a decorrere dal 1° luglio 2008, nonché l'art. 113 che stabilisce che la Commissione possa prevedere norme di commercializzazione per i prodotti del settore delle piante vive;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 37 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 12, ed in particolare l'art. 1 che prevede che le funzioni già attribuite al Ministero del commercio internazionale sono trasferite al Ministero dello sviluppo economico;

Ritenuto che, in attesa che la disciplina nazionale sui controlli di qualità sui prodotti della floricoltura si conformi a quella comunitaria, il controllo esercitato dall'Istituto nazionale per il commercio estero debba essere sospeso, in quanto sono venute meno le norme comunitarie oggetto del controllo;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli effetti del decreto ministeriale 10 febbraio 1976 e del decreto ministeriale 20 ottobre 1979, indicati in premessa, sono sospesi relativamente all'attività di controllo svolta dall'Istituto nazionale per il commercio estero, in attesa dell'adozione da parte della Commissione europea della normativa tecnica relativa alla commercializzazio-

ne dei prodotti del settore delle piante vive ai sensi dell'art. 113 del regolamento CE 22 ottobre 2007, n. 1234.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2008

Il Ministro: SCAJOLA

09A00722

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 7 gennaio 2009.

Disposizioni relative alla distillazione dell'alcol per usi commestibili.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, contenente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990) e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 4, comma 3;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, ed in particolare il comma 23 dell'art. 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 18, recante regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 1282/2001 della Commissione, del 28 giugno 2001, recante modalità di applicazione del regolamento n. 1493/99 per quanto riguarda le informazioni per la conoscenza dei prodotti e il controllo del mercato nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, n. 1782/2003, n. 1290/2005 e n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999;

Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto ministeriale dell'11 aprile 2001 relativo all'aggiunta di un rivelatore ai vini destinati alle distillazioni comunitarie;

Visto il decreto ministeriale 14 novembre 2003 relativo all'approvazione parziale dei contratti di distillazione dei vini;

Visto il programma nazionale di sostegno per la viticoltura, predisposto sulla base dell'accordo intervenuto nel corso della riunione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in data 20 marzo 2008, inviato alla Commissione dell'Unione europea il 30 giugno 2008;

Vista la nota della Commissione dell'Unione europea AGRI/ 23810 del 3 ottobre 2008 che consente l'entrata in applicazione del programma di sostegno;

Ritenuta la necessità di dare attuazione alle disposizioni comunitarie previste nei precitati regolamenti (CE) n. 479/2008 e n. 555/2008 per quanto riguarda la distillazione dell'alcool per usi commestibili;

Ritenuta la necessità di emanare, in applicazione della normativa comunitaria, disposizioni di carattere generale per rendere applicabile il regime della distillazione dell'alcool per usi commestibili previsto dai citati regolamenti (CE) n. 479/2008 e n. 555/2008;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 18 dicembre 2008;

Decreta:

Art. 1.

Norme generali

1. Con il presente decreto sono emanate le disposizioni nazionali applicative delle disposizioni comunitarie previste all'art. 17 del regolamento (CE) n. 479/08, nonché agli articoli 26 e 27 del regolamento (CE) della Commissione n. 555/2008 in materia di distillazione di alcool per usi previsti al successivo art. 2.

2. La misura ha lo scopo di sostenere il mercato del vino e favorire la fornitura di alcool vinico da utilizzare per usi previsti al successivo art. 2.

3. Ai sensi del presente decreto si intende per:

«Ministero» il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali - Direzione generale per l'attuazione delle politiche comunitarie e internazionali di mercato - ATPO II – Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma;

«ICQ» l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari - Via Quintino Sella n. 42 - 00187 Roma;

«Organismo pagatore» Agea-Organismo pagatore;

«distillatori»: i soggetti riconosciuti ai sensi del decreto ministeriale 23 aprile 2001 e successive modificazioni;

«produttore» ogni persona, fisica o giuridica, o loro associazione che ha prodotto vino dalla trasformazione di uve da vino di propria produzione o conferite dai soci
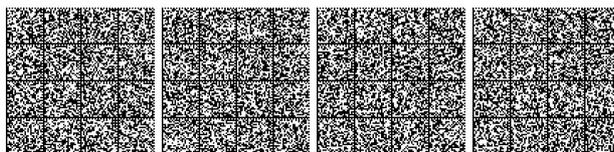
ai sensi dell'art. 2, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1282/01;

«dichiarazione vitivinicola» la dichiarazione di raccolta e dichiarazione di produzione presentate ai sensi ed in conformità del regolamento (CE) n. 1282/01 e delle disposizioni nazionali applicative.

4. I contratti di distillazione di cui al successivo art. 2 sono conclusi dai produttori soltanto con i distillatori.

5. La presentazione della dichiarazione vitivinicola per la campagna in cui si presenta il contratto è condizione indispensabile per accedere alla distillazione in quanto l'intervento è riservato al produttore.

Art. 2.

Presentazione dei contratti

1. I contratti sono presentati tra il 1° ottobre ed il 15 gennaio di ciascuna campagna, fino alla campagna 2011/2012. Ciascun produttore può presentare al massimo tre contratti in relazione alla dichiarazione vitivinicola relativa alla campagna in cui è presentato il contratto. Sono ammessi più contratti solo se stipulati con più distillatori. Presenta il contratto il produttore che ha ottenuto vino dalla trasformazione di uve da vino di propria produzione o conferite dai soci ai sensi dell'art. 2, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1282/01.

2. Il contratto contiene l'indicazione degli ettari, coltivati ad uva da vino che figurano nella dichiarazione vitivinicola, sono presi a riferimento gli ettari che figurano nella dichiarazione di raccolta nei limiti del volume di vino e di vino IGT prodotto dichiarato nella campagna, in conformità al decreto ministeriale del 26 luglio 2000. Per le cantine cooperative o le associazioni gli ettari da prendere a riferimento sono quelli dichiarati nel modello di dichiarazione previsto per i soci che rientrano nella deroga prevista all'art. 2 paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1282/2001.

3. Non si possono sottoscrivere contratti per un numero di ettari inferiori ad uno. Non è consentito prendere a riferimento:

gli ettari dai quali sono stati ottenuti vini da uve o mosti acquistati;

gli ettari dai quali sono ottenute le uve destinate a dare vini a denominazione di origine (DOC, DOC*G)*; a decorrere dalla campagna 2009/2010 gli ettari dai quali sono ottenute le uve destinate a dare vini DOP, di cui all'art. 34 paragrafi 1 e 3 del regolamento CE n. 479/08.

4. Il produttore sottoscrive uno o più contratti di distillazione per un volume di vino non inferiore a 25 e non superiore a 30 ettolitri per ogni ettaro di vigneto coltivato per uve da vino, calcolato come indicato al precedente paragrafo 2. Tali vini posseggono un titolo alcolometrico volumico effettivo di almeno10% vol. e rispondono alla definizione prevista all'allegato IV, punto 1, del regolamento n. 479/08.

5. Sottoscrive il contratto anche il produttore che non ha ancora presentato la dichiarazione vitivinicola nei termini prescritti purché si impegni a presentare la dichiarazione medesima. Tale impegno figura nel contratto di distillazione. L'Organismo pagatore accerta la qualifica di produttore e procede alla corresponsione degli aiuti soltanto dopo che il produttore ha presentato la dichiarazione vitivinicola.

6. Al contratto è allegato:

a) la prova di avere costituito una garanzia uguale a 2 euro per ettolitro secondo le modalità stabilite dall'Organismo pagatore;

b) la copia dei registri di cantina, aggiornati alla data del contratto e contenente le indicazioni ivi riportate dall'inizio della campagna alla data di presentazione del contratto e tenuti ai sensi del regolamento CE n. 884/01 e delle relative disposizioni nazionali applicative, dalla quale risulta la giacenza del vino di propria produzione oggetto del contratto presentato;

c) l'impegno del distillatore ad ottenere esclusivamente i seguenti prodotti: alcool, acquavite di vino, distillato di vino, brandy e brandy italiano in conformità alle definizioni previste dal regolamento CE del Consiglio n. 110/08.

7. Al vino, prima di essere avviato alla distillazione, è aggiunto il rivelatore secondo le disposizioni stabilite nel decreto ministeriale 11 aprile 2001.

8. Il Ministero, sulla base delle stime della produzione, sentite le regioni, le province autonome e le organizzazioni dei produttori, può stabilire una gradazione diversa o limitare l' intervento a determinate tipologie di vini. La decisione è adottata con decreto ministeriale prima dell'inizio della data prevista per la presentazione dei contratti.

Art. 3.

Modalità di presentazione

1. I contratti e la documentazione allegata, sono presentati all'Organismo pagatore.

2. La comunicazione contenente il numero dei contratti presentati, ritenuti ammissibili, con l'indicazione degli ettari e dei relativi volumi di vino ripartiti per regione e per provincia è inviata dall'Organismo pagatore al Ministero, alle regioni ed alle province autonome entro il 20 gennaio di ciascuna campagna utilizzando il modello A, allegato 1 al presente decreto.

3. Tenuto conto degli stanziamenti previsti per ciascuna regione e provincia autonoma nell'allegato 2 al presente decreto, qualora i fondi assegnati non siano sufficienti ad accettare tutti i contratti presentati, il Ministero procede proporzionalmente alla riduzione degli ettari ammessi con decreto dipartimentale. Entro quindici giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* di detto decreto l'Organismo pagatore procede all'approvazione dei contratti. Il numero dei contratti approvati per ciascuna regione con l'indicazione del numero degli ettari e dei relativi volumi di vino ripartiti per ciascuna provincia sono comunicati al Ministero ed alle regioni e province autonome entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del predetto decreto utilizzando il modello B, allegato 1 al presente decreto.

4. L'Organismo pagatore e l'ICQ concordano i flussi di informazioni relative ai contratti presentati ed approvati.

5. Qualora si verifichi la fattispecie di cui al precedente paragrafo 3 il numero di ettari ammesso è proporzionalmente ridotto. Tuttavia, il produttore può essere soggetto ad una minore decurtazione del volume di vino qualora abbia indicato nel contratto che intende avvalersi della possibilità di consegnare fino a 30 ettolitri, in caso di riduzione.

6. In particolari situazioni di mercato che rendono necessario evitare di ridurre gli ettari per i quali il produttore beneficia degli aiuti, il Ministero, con decreto dipartimentale e sulla base delle richieste avanzate dalle regioni, province autonome ed organizzazioni professionali, può decidere la riduzione dell'aiuto di 50 euro per ettaro. Tale decisione può riguardare anche i produttori di una sola regione o provincia autonoma interessata ed è adottata sentite le regioni e province autonome.

7. Il vino è consegnato in distilleria solo dopo l'approvazione del contratto.

8. Qualora non venissero utilizzati tutti i fondi destinati alla misura, le regioni e province autonome, sulla base del decreto dipartimentale di cui al precedente paragrafo 3, comunicano al Ministero ed all'Agea Coordinamento entro il 15 febbraio o il 15 giugno di ciascun anno spostamenti di fondi tra le misure per la notifica di modifica del piano alla Commissione dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 3 del regolamento (CE) n. 555/08. Tali trasferimenti di fondi sono efficaci solo subordinatamente all'applicazione dell'art. 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 555/08 e l'allegato n. 2 è di conseguenza modificato dal Ministero sentite le regioni e province.

Art. 4.

Entità del sostegno

1. L'aiuto per le campagne 2008/2009 e 2009/2010 è pari a 450 euro per ogni ettaro di vigneto per uva da vino dal quale è stato ottenuto vino oggetto del contratto di distillazione e consegnato in distilleria nei limiti previsti dall'art. 2. Per la campagna 2010/2011 è pari a 400 euro per ettaro e per la campagna 2011/2012 è pari a 350 euro per ettaro.

2. I costi di trasporto del vino in distilleria, se non diversamente stabilito dalle parti, sono a carico dei distillatori.

3. Per i produttori che sottoscrivono contratti pluriennali con distillatori al fine di assicurare, almeno per tutto il periodo di validità dell'intervento, la destinazione del vino per utilizzazioni definite possono essere stabilite deroghe.

4. Le deroghe concernenti l'ammontare degli aiuti e le quantità previste in tali contratti sono autorizzate dal Ministero, con decreto dipartimentale sentita la regione interessata, sulla base di motivate richieste presentate dai produttori o loro associazioni entro il 31 marzo di ciascun anno. Le autorizzazioni sono concesse prima dell'inizio della campagna.

Art. 5.

Controlli

1. Il controllo presso il produttore delle caratteristiche del vino avviato alla distillazione e, in particolare, del colore, del titolo alcolometrico volumico effettivo e della presenza del denaturante, viene effettuato dall'ICQ. I controlli sono effettuati conformemente al titolo V del regolamento CE n. 555/2008. Al fine di garantire lo svolgimento dei controlli, il produttore presenta all'Ufficio periferico dell'ICQ competente per il territorio, utilizzando il modello allegato n. 3 al presente decreto la comunicazione contenente le indicazioni previste all'art. 3 del decreto ministeriale 11 aprile 2001, il giorno stesso in cui sono terminate le operazioni di denaturazione. Tali operazioni devono terminare almeno tre giorni feriali prima dell'estrazione del vino.

2. La comunicazione di cui al comma 1 è effettuata a mezzo telegramma, telefax o posta elettronica e contiene il nome o la ragione sociale ed il codice fiscale del distillatore nonché l'indirizzo, il telefono ed il fax della distilleria presso la quale viene avviato il vino da distillare; la specificazione — per ogni singolo trasporto — del nome o della ragione sociale e del codice fiscale del produttore che effettua la spedizione del vino da distillare, del colore del vino, del quantitativo trasportato e del giorno di arrivo previsto.

L'ICQ comunica all'Organismo pagatore, l'esito dei controlli svolti.

3. Al fine di garantire il rispetto del titolo V del regolamento CE n. 555/2008, il controllo presso il distillatore è effettuato dall'ufficio competente dell'Agenzia delle dogane che verifica:

l'avvenuta trasmissione da parte del distillatore dei piani operativi di cui all'art. 5, comma 2, del decreto ministeriale n. 153/2001, relativamente all'introduzione ed all'estrazione del vino denaturato da distillare;

che i volumi di vino indicati nel documento di trasporto di cui al regolamento CE n. 884/2001 siano presi in carico nei registri dei distillatori, unitamente ai quantitativi effettivamente introdotti e desunti dalle indicazioni dello scontrino della pesa da allegare al relativo documento di accompagnamento;

che la trasformazione del vino nei prodotti di cui al precedente art. 2, paragrafo 6, lettera *d)* risulti dalle registrazioni contabili del deposito, nonché dal bilancio di materia redatto all'atto delle operazioni di saggio.

L'ufficio competente dell'Agenzia delle dogane comunica gli esiti dei controlli svolti all'organismo pagatore.

4. Il distillatore trasmette all'ICQ ed all'Ufficio dell'ICQ competente per territorio in relazione alla sede del proprio stabilimento copia dei piani operativi previsti al precedente paragrafo 3, primo trattino.

Art. 6.

Domanda di liquidazione dell'aiuto

1. Per beneficiare dell'aiuto il produttore presenta all'Organismo pagatore entro il 30 maggio di ciascuna campagna, una domanda di aiuto con l'indicazione degli ettari
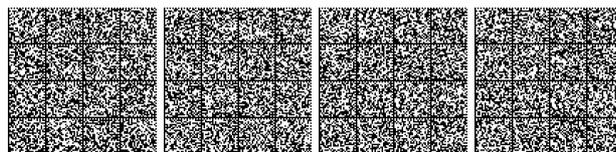
per i quali l'aiuto è richiesto e del volume di vino consegnato alla distillazione.

2. La domanda contiene almeno:

a) la prova che il produttore interessato ha presentato le dichiarazioni di raccolta e produzione dalle quali risulta la coltivazione del vigneto e la trasformazione in vino delle uve raccolte;

b) la prova della denaturazione del vino secondo le modalità previste;

c) il riepilogo delle consegne di vino effettuate con indicazione:

del colore, della quantità e del titolo alcolometrico volumico;

del numero del documento di accompagnamento utilizzato per il trasporto in distilleria del vino;

d) le fatture relative al vino avviato alla distillazione;

e) il certificato di analisi dei vini introdotti in distillazione dal quale risulti il titolo alcolometrico, l'acidità, il colore e la presenza del denaturante, rilasciato da un laboratorio iscritto nella lista dei laboratori autorizzati in conformità alla normativa comunitaria;

f) la dichiarazione vidimata dall'ufficio competente dell'Agenzia delle dogane indicante i volumi di vino presi in carico sui registri dei distillatori;

g) l'impegno del distillatore ad ottenere esclusivamente i seguenti prodotti: alcool, acquavite di vino, distillato di vino, brandy e brandy italiano in conformità alle definizioni previste dal regolamento CE del Consiglio n. 110/08. Tale impegno si considera rispettato nel momento in cui il distillatore fornisce la prova dell'avvenuta trasformazione del vino in uno dei prodotti indicati all'art. 2, paragrafo 2, lettera *g)*, come previsto al precedente art. 5 paragrafo.

3. È consentita una tolleranza del 5% di scostamento tra il volume di vino indicato nel contratto ed il volume di vino effettivamente consegnato in distilleria.

4. Ai sensi dell'art. 17, paragrafo 2, del regolamento CE n. 479/2008, il produttore presenta la domanda dopo aver consegnato il vino in distilleria. L'Organismo pagatore può prevedere che si presenti una o più domande in relazione alle quantità di volta in volta consegnate.

5. Ai sensi dell'art. 26 del regolamento CE n. 555/2008, il produttore può chiedere, su presentazione del contratto approvato e previa costituzione di una cauzione pari al 120% dell'aiuto richiesto, il pagamento anticipato all'Organismo pagatore.

Art. 7.

Svincolo delle cauzioni

1. La cauzione prestata al momento della presentazione del contratto di cui al precedente art. 2, paragrafo 6, lettera *a)*, è riferita all'effettiva consegna del vino al distillatore da parte del produttore ed è svincolata al momento in cui viene presentata la domanda di aiuto. Analogamente, detta cauzione è svincolata al momento in cui il produttore chiede il pagamento anticipato dell'aiuto, in conformità al precedente art. 6, paragrafo 2.

2. La cauzione presentata dal produttore ai fini del pagamento anticipato dell'aiuto, di cui al precedente art. 6, paragrafo 5, è svincolata al momento in cui il produttore fornisce all'Organismo pagatore la documentazione prevista al precedente art. 6, paragrafo 2.

Art. 8.

Procedura

1. La modulistica per la presentazione e l'approvazione dei contratti, che contengono tutte le indicazioni previste dal presente decreto, è predisposta dall'Organismo pagatore.

2. I vini oggetto dei contratti approvati sono consegnati in distilleria entro il 15 maggio di ogni anno. Nel caso in cui venga richiesto il pagamento anticipato, i vini sono consegnati in distilleria entro il 20 luglio.

3. A decorrere dalla campagna 2009/2010, il Ministero, con decreto ministeriale, tenuto conto dell'andamento della campagna e della necessità di approvvigionare il mercato dell'alcool commestibile, può disporre l'approvazione anticipata parziale dei contratti presentati da effettuarsi entro il 15 dicembre e nella misura massima del 30% del quantitativo di vino oggetto dei contratti presentati.

4. In via transitoria e solo per la campagna 2008/2009, il produttore può consegnare il vino al distillatore prima dell'approvazione del contratto e nella misura massima del 30% del vino oggetto del contratto presentato, fermo restando che nessun aiuto sarà erogato qualora il contratto non venga approvato. Il produttore indica nel contratto se intende avvalersi di tale facoltà ed il relativo quantitativo di vino.

5. Tutti i termini indicati nel presente decreto sono perentori. Per la campagna 2008/2009, qualora il presente decreto non venga pubblicato entro il 31 dicembre 2008, tutti i termini indicati sono prorogati di quindici giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto. I quindici giorni sono calcolati escludendo il giorno stesso di pubblicazione.

6. Qualora le date riportate nel presente decreto coincidano con un giorno festivo e/o prefestivo, le stesse sono posticipate al giorno lavorativo immediatamente successivo a quello previsto.

7. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

8. Il decreto ministeriale 14 novembre 2003 citato nelle premesse è abrogato.

Roma, 7 gennaio 2009

Il Ministro: ZAIA

Registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 2009
Ufficio controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 2
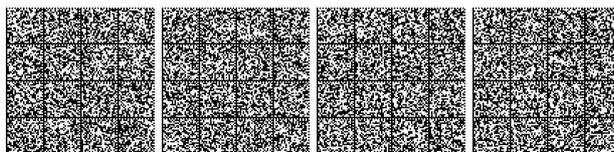
ALLEGATO 1

MODELLO A

COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2

SI COMUNICA CHE SONO STATI PRESENTATI CONTRATTI N……………………… PER UN QUANTITATIVO TOTALE DI VINO PARI A HL ……………………..….
COSI' RIPARTITO:

	PROVINCIA	ETTARI	ETTOLITRI	DI CUI CONSEGNATI ANTICIPATAMENTE
REGIONE …………….				
TOTALE				

MODELLO B

COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 3

SI COMUNICA CHE SONO STATI PRESENTATI CONTRATTI N……………………… PER UN QUANTITATIVO TOTALE DI VINO PARI A HL ……………………………….
COSI' RIPARTITO:

	PROVINCIA	ETTARI	ETTOLITRI	DI CUI APPROVATI ANTICIPATAMENTE
REGIONE …………….				
TOTALE				

ALLEGATO 2

STANZIAMENTI PREVISTI PER CIASCUNA REGIONE E PROVINCIA AUTONOMA (ARTICOLO 3 PARAGRAFO 3)

REGIONI	**FONDI ANNO 2009**	**FONDI ANNO 2010**	**FONDI ANNO 2011**	**FONDI ANNO 2012**
Piemonte	86.744	76.025	53.552	24.824
Valle d'Aosta	-	-	-	-
Lombardia	17.485	15.324	10.794	5.004
Trentino A. A., di cui:	45.018	39.455	27.792	12.883
Bolzano	-	-	-	-
Trento	*45.018*	*39.455*	*27.792*	*12.883*
Veneto	1.318.542	1.155.612	814.013	377.336
Friuli-Venezia Giulia	27.519	24.119	16.989	7.875
Liguria	-	-	-	-
Emilia-Romagna	7.126.477	6.245.869	4.399.589	2.039.430
Toscana	215.664	189.014	133.142	61.718
Umbria	204.611	179.328	126.318	58.555
Marche	686.532	601.699	423.836	196.469
Lazio	2.278.225	1.996.709	1.406.481	651.974
Abruzzo	3.377.752	2.960.368	2.085.283	966.633
Molise	320.927	281.270	198.127	91.842
Campania	673.660	590.417	415.890	192.786
Puglia	11.640.233	10.201.867	7.186.194	3.331.161
Basilicata	21.952	19.239	13.552	6.282
Calabria	2.622	2.298	1.619	750
Sicilia	10.440.274	9.150.185	6.445.390	2.987.761
Sardegna	155.284	136.096	95.866	44.439
Totale	**38.639.523**	**33.864.896**	**23.854.429**	**11.057.722**
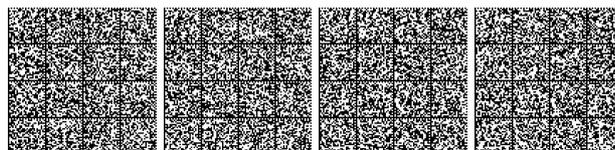
ALLEGATO 3

COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 PARAGRAFO 1

Comunicazione di avvenuta denaturazione dei vini destinati alle distillazioni comunitarie

n° [1] __________ Campagna vitivinicola ______/_______

Al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - ICQ - Ispettorato Centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari
Ufficio dirigenziale di _______________________ Via_____________________________nr. __________ C.A.P. ______________ Indirizzo e-mail______________________________________ Fax ____________[2]

I l s o t t o s c r i t t o

Cognome _____________________ Nome_____________________ nato a _______________ il ____________________ e residente a _______________________________(___) in via __________________________________ in qualità di rappresentante legale/delegato [3] della

D I T T A

Nome/Ragione Sociale _____________________________________ P. I.V.A. n ______________________
Cod. Fisc. n. ___________________con stabilimento in via ______________________________________
n.___ Comune__________________________________ (___) CAP ___________ N° ICQ___________
Tel___________Fax _______________ e-mail ____

comunica quanto segue:

1) in data odierna, sono state completate le operazioni di denaturazione con cloruro di litio dei vini indicati nella tabella di cui al punto n. 2), conformemente a quanto previsto dall'articolo 2 del DM 11 aprile 2001;

2) presso il suindicato stabilimento enologico sono giacenti i seguenti quantitativi di vini denaturati:

Colore del vino denaturato	*Quantità Hl*	*Vasche numeri identificativi* [4]	*Riferimento al registro vitivinicolo*	
			Tipo, n ° e data vidimazione di registro	*n° progressivo annotazione*

3) il sottoscritto si impegna ad effettuare il rimontaggio giornaliero delle precitate vasche contenenti i vini denaturati con cloruro di litio, fino alla data d'invio alla distilleria indicata, così come specificato nel programma di cui al punto n. 4);

4) il programma di trasferimento dei vini denaturati indicati nella tabella di cui al punto n. 2), dallo stabilimento sopra indicato alla distilleria, nel periodo dal _____________ al ______________, è il seguente:

Data del trasferimento	*Colore del vino*	*Quantità (hl)*	*Nome/Ragione Sociale del Distillatore*	*Codice fiscale (Partita IVA)*	*Indirizzo stabilimento e n. tel. e fax di distillazione*

(Luogo)_____________________ lì ____/____/________ **Firma del legale rappresentante o del delegato della ditta**

____

[1] Indicare il numero della dichiarazione riferito all'annata vitivinicola – possono essere inviate rettifiche facendo riferimento al predetto numero, purché entro i termini stabiliti dall'art. 3 del DM 11 aprile 2001.

[2] Dati consultabili sul sito internet*: http://www.politicheagricole.it/Ministero/ICQ/UfficiPeriferici/default*

[3] Cancellare la voce che non interessa e, se in qualità di delegato, indicare gli estremi della delega e/o allegarne copia.

[4] Numeri identificativi delle vasche corrispondenti a quelli indicati dall'art. 1 del DM n. 153/2001 ovvero nella planimetria prevista dall'art. 15 della L. n. 82/2006.

09A00723

DECRETO 15 gennaio 2009.

Autorizzazione al laboratorio «Regione siciliana - Assessorato agricoltura e foreste - Dipartimento interventi infrastrutturali - U.O.S. n. 34 - A.S.C.A. - Analisi e servizi per la certificazione in agricoltura - Laboratorio di Ispica», al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel "registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette";

Visti i Regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Vista la richiesta presentata in data 17 dicembre 2008 dal laboratorio Regione Siciliana - Assessorato agricoltura e foreste - Dipartimento interventi infrastrutturali - U.O.S. n. 34 - A.S.C.A. - Analisi e servizi per la certificazione in agricoltura - Laboratorio di Ispica, ubicato in Ispica (Ragusa), Contrada Rio Favara s.n., volta ad ottenere l'autorizzazione, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 8 ottobre 2008 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il laboratorio Regione Siciliana - Assessorato agricoltura e foreste - Dipartimento interventi infrastrutturali - U.O.S. n. 34 - A.S.C.A. - Analisi e servizi per la certificazione in agricoltura - Laboratorio di Ispica, ubicato in Ispica (Ragusa), Contrada Rio Favara s.n., per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il Responsabile del laboratorio è il dott. Paolo Branca.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 ottobre 2012 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 gennaio 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO
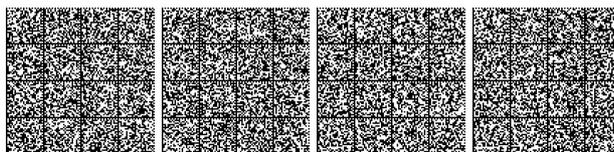
ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità	Reg. CEE 2568/1991 allegato II + Reg. CEE 702/2007
Esame Spettofotometrico nell'ultravioletto (DK, K232, K264, K270, K272)	COI/T.20/Doc. n. 19/rev. 1 2001
Numero di perossidi	Reg. CEE 2568/1991 allegato III

09A00721

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 16 dicembre 2008.

Prima concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, ai sensi dell'articolo 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in favore del personale dipendente della «Sari S.p.A.». (Decreto n. 80).

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
PER IL LAZIO

Visto l'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, sulla concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, degli ammortizzatori stessi;

Visto, in particolare, il primo periodo del sopraindicato comma 521, che prevede, entro determinati limiti di spesa, la possibilità per il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di disporre, entro il 31 dicembre 2008, la concessione, anche senza soluzioni di continuità, degli ammortizzatori sociali, in deroga alla vigente normativa, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali;

Visto il decreto n. 43297 del 9 aprile 2008 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di destinazione di fondi, ai sensi del citato art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a diciotto regioni ed alla provincia di Taranto;

Visto, in particolare, l'articolo 1 del predetto decreto interministeriale, che destina, tra l'altro, 14 milioni di euro alla concessione o alla proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori delle imprese ubicate nella Regione Lazio;

Visto il decreto n. 44453 del 18 novembre 2008 del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, in particolare, l'art. 1 con il quale le sopraindicate risorse finanziarie, già destinate alla Regione Lazio dall'art. 1 del citato decreto n. 43297 del 9 aprile 2008, vengono incrementate di 3 milioni di euro, comprensive delle risorse che la regione riterrà di finalizzare agli interventi del settore della Sanità privata, previa verifica dell'esistenza di oggettive esigenze derivanti da crisi, riorganizzazioni e ristrutturazioni;

Considerato quanto convenuto, nell'accordo governativo del 28 febbraio 2008, dal Sottosegretario al lavoro e previdenza sociale Rosa Rinaldi e dall'assessore al lavoro, pari opportunità e politiche giovanili della Regione Lazio Alessandra Tibaldi, così come integrato dall'*addendum* del 29 luglio 2008, sottoscritto dal medesimo assessore e dal Sottosegretario al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali Pasquale Viespoli;

Visto l'accordo quadro sottoscritto, in data 28 marzo 2008, presso la Regione Lazio, dai rappresentanti della stessa, di Italia Lavoro S.p.A., dell'Agenzia Lazio Lavoro e delle parti sociali;

Visto l'accordo sottoscritto presso la Regione Lazio, Assessorato lavoro, pari opportunità e politiche giovanili, in data 13 marzo 2008, tra la regione medesima e le parti sociali, relativo alla richiesta dei benefici della C.I.G.S., in deroga, per un numero massimo di 5 lavoratori dipendenti della Sari S.p.A., con decorrenza dal 17 marzo 2008 fino al 30 aprile 2008, e preso atto del parere favorevole espresso in merito dalla Regione Lazio;

Tenuti presenti i principi di cui alla nota della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'cccupazione, prot. n. 14/0006658 del 20 giugno 2007, avente ad oggetto: «ammortizzatori sociali in deroga ex art. 1, comma 1190, legge n. 296/06 (Finanziaria 2007). Decreto interministeriale n. 40975 del 22 maggio 2007. Indicazioni procedurali»;

Vista l'istanza di prima concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa (redatta su modello «CIGS/DEROGA 2008), datata 24 aprile 2008, recante la richiesta di pagamento diretto da parte dell'I.N.P.S. del predetto trattamento, per il periodo dal 17 marzo 2008 al 30 aprile 2008, in favore di un numero massimo di 5 lavoratori sospesi dal lavoro a zero ore, occupati presso l'unità aziendale ubicata in Frosinone, Strada Consortile ASI 4, s.n.c.;

Vista la documentazione trasmessa con nota datata 28 ottobre 2008, pervenuta; in originale, il 4 novembre 2008, dalla quale si evince che il trattamento di integrazione salariale in deroga concerne 5 unità lavorative, a zero ore, senza rotazione, per l'intero periodo richiesto;

Considerata, altresì, la relazione ispettiva del 24 novembre 2008, pervenuta dal Servizio ispezione del lavoro della Direzione provinciale di Frosinone, concernente le risultanze emerse dalle verifiche relative agli accertamenti di rito;

Ritenuto, per quanto precede, di concedere il trattamento di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, in favore dei lavoratori interessati;
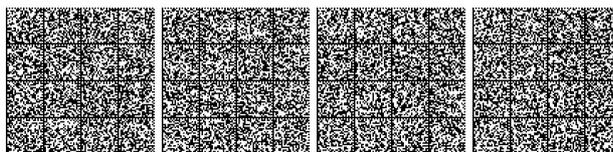
Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla normativa vigente, definito nell'accordo intervenuto presso la Regione Lazio in data 13 marzo 2008, in favore del personale della Sari S.p.A., con sede legale in Frosinone, Strada Consortile ASI 4, s.n.c., in forza presso l'unità aziendale ivi ubicata, per un numero massimo di cinque lavoratori, sospesi a zero ore, per il periodo dal 17 marzo 2008 al 30 aprile 2008, elencati nella tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, con pagamento diretto, da parte dell'I.N.P.S., del trattamento di integrazione salariale.

Art. 2.

1. L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, ai fini dell'effettiva erogazione dei trattamenti di cui all'art. 1, è tenuto alla verifica delle singole posizioni individuali dei lavoratori interessati, finalizzata, in particolare, all'accertamento del contratto a tempo indeterminato, dell'anzianità presso l'impresa che procede alle sospensioni superiore a 90 giorni alla data di richiesta del trattamento, della qualifica rivestita (operaio, impiegato, intermedio o quadro) e del rispetto dell'incumulabilità con altre prestazioni previdenziali ed assistenziali connesse alla sospensione o cessazione dell'attività lavorativa, anche se con oneri a carico di altro Ente statale o della Regione.

Art. 3.

1. La società predetta, nell'integrale rispetto degli accordi citati in premessa, è tenuta a comunicare immediatamente all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale l'elenco dettagliato dei dipendenti beneficiari del trattamento – composto da un numero massimo di 5 lavoratori per l'intero periodo richiesto – con tutti i dati necessari, nonché le eventuali variazioni all'elenco stesso.

Art. 4.

1. La società in questione, inoltre, ai sensi del combinato disposto dell'art. 4 del citato decreto interministeriale n. 43297 del 9 aprile 2008, nonché dei punti 4) e 6). dell'accordo governativo del 28 febbraio 2008, dovrà comunicare mensilmente alla sede I.N.P.S. territorialmente competente, all'Assessorato al lavoro della Regione Lazio e ad Italia Lavoro S.p.A. l'effettivo utilizzo dell'ammortizzatore concesso.

2. Ai fini del necessario monitoraggio sistematico e periodico, la società provvederà, in particolare, agli adempimenti di cui al successivo art. 6, comma 5.

Art. 5.

1. Gli interventi disposti dall'art. 1 sono autorizzati nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dal sopraindicato accordo governativo del 28 febbraio 2008, così come integrato dall'*addendum* del 29 luglio 2008, e, quindi, nei limiti delle risorse conseguentemente assegnate con l'art. 1 del decreto interministeriale n. 43297 del 9 aprile 2008 e con l'art. 1 del decreto interministeriale n. 44453 del 18 novembre 2008.

Art. 6.

1. Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie di cui al precedente articolo 5, l'I.N.P.S., Italia Lavoro S.p.A., la Direzione regionale del lavoro per il Lazio e la Regione Lazio cureranno il costante monitoraggio della spesa complessiva, assicurando un'efficace gestione dei flussi informativi.

2. Per la Direzione regionale del lavoro per il Lazio i relativi adempimenti saranno svolti direttamente da Italia Lavoro S.p.A., ente strumentale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, secondo quanto previsto dalla citata nota della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione prot. n. 14/0006658 del 20 giugno 2007.

3. In particolare, l'I.N.P.S., ai fini di cui al precedente comma 1, è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed al Ministro dell'economia e delle finanze, nonché alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Divisione IV, alla Direzione regionale del lavoro per il Lazio, ad Italia Lavoro S.p.A. ed alla Regione Lazio - Assessorato lavoro, pari opportunità e politiche giovanili.

4. Sempre ai fini sopraindicati, Italia Lavoro S.p.A., quale incaricata della specifica funzione di controllo dei flussi di spesa, utilizzando tutte le informazioni acquisite nel corso della sua attività, anche tramite relazioni con il referente dell'azienda, proseguirà la sua opera di costante assistenza tecnica al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Direzione generale degli ammortizzatori sociali e, in particolare, alla Direzione regionale del lavoro per il Lazio, la quale se ne avvale ai sensi del precedente comma 2.

5. La società fornirà ad Italia Lavoro S.p.A. le informazioni relative all'effettivo utilizzo mensile della C.I.G.S. autorizzata, con riepilogo trimestrale, utilizzando i format preposti ed inviandone copia, per conoscenza, anche agli altri soggetti di cui al comma seguente.

6. Sarà cura di Italia Lavoro S.p.A. sia monitorare il bacino di lavoratori effettivamente percettori di C.I.G.S. in deroga ed aggiornare la stima della spesa sia restituire ai diversi attori coinvolti, con particolare riferimento all'I.N.P.S., ma anche alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione, alla Direzione regionale del lavoro per il Lazio ed alla Regione Lazio, tutte le informazioni rilevate in forma aggregata, al fine di garantire il costante aggiornamento in merito all'andamento della spesa medesima ed il rispetto dei limiti finanziari imposti dalle risorse assegnate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 2008

Il direttore regionale: BUONOMO

09A00616

DECRETO 16 dicembre 2008.

Prima concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, ai sensi dell'articolo 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in favore del personale dipendente dalla «ARC Automotive Italia S.r.l.». (Decreto n. 82).

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
PER IL LAZIO

Visto l'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, sulla concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, degli ammortizzatori stessi;

Visto, in particolare, il primo periodo del sopraindicato comma 521, che prevede, entro determinati limiti di spesa, la possibilità per il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di disporre, entro il 31 dicembre 2008, la concessione, anche senza soluzioni di continuità, degli ammortizzatori sociali, in deroga alla vigente normativa, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali;

Visto il decreto n. 43297 del 9 aprile 2008 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di destinazione di fondi, ai sensi del citato art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a diciotto regioni ed alla provincia di Taranto;

Visto, in particolare, l'art. 1 del predetto decreto interministeriale, che destina, tra l'altro, 14 milioni di euro alla concessione o alla proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori delle imprese ubicate nella Regione Lazio;

Visto il decreto n. 44453 del 18 novembre 2008 del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, in particolare, l'art. 1 con il quale le sopraindicate risorse finanziarie, già destinate alla Regione Lazio dall'art. 1 del citato decreto n. 43297 del 9 aprile 2008, vengono incrementate di 3 milioni di euro, comprensive delle risorse che la Regione riterrà di finalizzare agli interventi del settore della Sanità privata, previa verifica dell'esistenza di oggettive esigenze derivanti da crisi, riorganizzazioni e ristrutturazioni;

Considerato quanto convenuto, nell'accordo governativo del 28 febbraio 2008, dal sottosegretario al lavoro e previdenza sociale Rosa Rinaldi e dall'Assessore al lavoro, pari opportunità e politiche giovanili della Regione Lazio Alessandra Tibaldi, così come integrato dall'*Addendum* del 29 luglio 2008, sottoscritto dal medesimo Assessore e dal Sottosegretario al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali Pasquale Viespoli;

Visto l'accordo quadro sottoscritto, in data 28 marzo 2008, presso la Regione Lazio, dai rappresentanti della stessa, di Italia Lavoro S.p.A., dell'Agenzia Lazio Lavoro e delle parti sociali;

Visto l'accordo sottoscritto, presso la Regione Lazio, Assessorato lavoro, pari opportunità e politiche giovanili, in data 12 maggio 2008, tra la Regione medesima e le parti sociali, relativo alla società ARC Automotive Italia S.r.l.;

Considerato il ricorso alla C.I.G.S. in deroga, convenuto nel predetto accordo per un numero massimo di 22 lavoratori in forza presso la suddetta Società., con decorrenza dal 1° febbraio 2008 al 15 maggio 2008 e preso atto del parere favorevole espresso in merito dalla Regione Lazio;

Tenuti presenti i principi di cui alla nota della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione, prot. n. 14/0006658 del 20 giugno 2007, avente ad oggetto: «Ammortizzatori sociali in deroga ex art. 1, comma 1190, legge n. 296/06 (Finanziaria 2007). Decreto interministeriale n. 40975 del 22 maggio 2007. Indicazioni procedurali»;

Vista l'istanza di prima concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa (redatta su modello «CIGS/SOLID-1»), datata 18 giugno 2008, pervenuta in data 25 giugno 2008, recante la richiesta del predetto trattamento in favore di un numero massimo di ventidue lavoratori, sospesi a zero ore senza rotazione, occupati presso l'unità aziendale ubicata in Colleferro (Roma), via Ariana, km 5,200, per il periodo dal 1º febbraio al 14 maggio 2008, con anticipazione del trattamento di integrazione salariale da parte della Società istante;

Considerate le risultanze degli accertamenti ispettivi di rito effettuati in data 31 ottobre 2008;

Vista, inoltre, la nota di rettifica, presentata in data 5 novembre 2008, contenente precisazioni in merito al numero complessivo di lavoratori occupati nell'unità produttiva sita in Colleferro;

Ritenuto, per quanto precede, di concedere il trattamento di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla normativa vigente, definito nell'accordo intervenuto presso la Regione Lazio in data 12 maggio 2008, in favore del personale della ARC Automotive Italia S.r.l., con sede legale in Milano, via Cordusio, n. 2, per un numero massimo di 22 lavoratori, in forza nell'unità aziendale sita in Colleferro (Roma), via Ariana, km 5,200, di cui all'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 1° febbraio 2008 al 14 maggio 2008 (periodo specificato, per ciascun lavoratore, nell'elenco stesso), a zero ore senza rotazione e con anticipazione del trattamento di integrazione da parte della società richiedente.
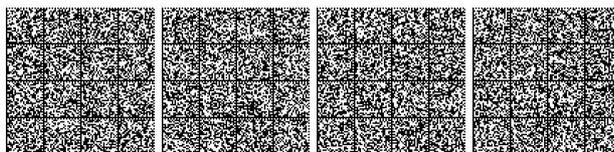
Art. 2.

1. L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, ai fini dell'effettiva erogazione dei trattamenti di cui all'art. 1, è tenuto alla verifica delle singole posizioni individuali delle lavoratrici interessate, finalizzata, in particolare, all'accertamento del contratto a tempo indeterminato, dell'anzianità presso l'impresa che procede alle sospensioni superiore a 90 giorni alla data di richiesta del trattamento, della qualifica rivestita (operaio, impiegato, intermedio o quadro) e del rispetto dell'incumulabilità con altre prestazioni previdenziali ed assistenziali connesse alla sospensione o cessazione dell'attività lavorativa, anche se con oneri a carico di altro Ente statale o della Regione.

Art. 3.

1. La Società predetta, nell'integrale rispetto degli accordi citati in premessa, è tenuta a comunicare immediatamente all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale l'elenco dettagliato dei dipendenti beneficiari del trattamento, con tutti i dati necessari, nonché le eventuali variazioni all'elenco stesso.

Art. 4.

1. La Società in questione, inoltre, ai sensi del combinato disposto dell'art. 4 del citato decreto interministeriale n. 43297 del 9 aprile 2008, dell'art. 3 del citato decreto interministeriale n. 44453 del 18 novembre 2008, nonché dei punti 4) e 6) dell'accordo governativo del 28 febbraio 2008, dovrà comunicare mensilmente alla sede I.N.P.S. territorialmente competente, all'Assessorato al lavoro della Regione Lazio e ad Italia Lavoro S.p.A. l'effettivo utilizzo dell'ammortizzatore concesso.

2. Ai fini del necessario monitoraggio sistematico e periodico, la società provvederà, in particolare, agli adempimenti di cui al successivo art. 6, comma 5.

Art. 5.

1. Gli interventi disposti dall'art. 1 sono autorizzati nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dal sopraindicato accordo governativo del 28 febbraio 2008, così come integrato dall'*Addendum* del 29 luglio 2008, e, quindi, nei limiti delle risorse conseguentemente assegnate con l'art. 1 del decreto interministeriale n. 43297 del 9 aprile 2008 e con l'art. 1 del decreto interministeriale n. 44453 del 18 novembre 2008.

Art. 6.

1. Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie di cui al precedente art. 5, l'I.N.P.S., Italia Lavoro S.p.A., la Direzione regionale del lavoro per il Lazio e la Regione Lazio cureranno il costante monitoraggio della spesa complessiva, assicurando un'efficace gestione dei flussi informativi.

2. Per la Direzione regionale del lavoro per il Lazio i relativi adempimenti saranno svolti direttamente da Italia Lavoro S.p.A., ente strumentale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, secondo quanto previsto dalla citata nota della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione prot. n. 14/0006658 del 20 giugno 2007.

3. In particolare, l'I.N.P.S., ai fini di cui al precedente comma 1, è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed al Ministro dell'economia e delle finanze, nonché alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Divisione IV, alla Direzione regionale del lavoro per il Lazio, ad Italia Lavoro S.p.A. ed alla Regione Lazio - Assessorato lavoro, pari opportunità e politiche giovanili.

4. Sempre ai fini sopraindicati, Italia Lavoro S.p.A., quale incaricata della specifica funzione di controllo dei flussi di spesa, utilizzando tutte le informazioni acquisite nel corso della sua attività, anche tramite relazioni con il referente dell'azienda, proseguirà la sua opera di costante assistenza tecnica al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Direzione generale degli ammortizzatori sociali e, in particolare, alla Direzione regionale del lavoro per il Lazio, la quale se ne avvale ai sensi del precedente comma 2.

5. La Società fornirà ad Italia Lavoro S.p.A. le informazioni relative all'effettivo utilizzo mensile della C.I.G.S. autorizzata, con riepilogo trimestrale, utilizzando i format preposti, inviandone copia, per conoscenza, anche agli altri soggetti di cui al comma seguente.

6. Sarà cura di Italia Lavoro S.p.A. sia monitorare il bacino di lavoratori effettivamente percettori di C.I.G.S. in deroga ed aggiornare la stima della spesa sia restituire ai diversi attori coinvolti, con particolare riferimento all'I.N.P.S., ma anche alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione, alla Direzione regionale del lavoro per il Lazio ed alla Regione Lazio, tutte le informazioni rilevate in forma aggregata, al fine di garantire il costante aggiornamento in merito all'andamento della spesa medesima ed il rispetto dei limiti finanziari imposti dalle risorse assegnate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 2008

Il direttore regionale: BUONOMO

09A00617

DECRETO 16 dicembre 2008.

Prima concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in favore del personale dipendente dalla «Nuovi Filati Cell. S.p.A.» in liquidazione in concordato preventivo. (Decreto n. 79).

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
PER IL LAZIO

Visto l'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, sulla concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, degli ammortizzatori stessi;

Visto, in particolare, il primo periodo del sopraindicato comma 1190, che prevede, entro determinati limiti di spesa, la possibilità per il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di disporre, entro il 31 dicembre 2007, la concessione degli ammortizzatori in deroga nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali;

Visto il decreto n. 40975 del 22 maggio 2007 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di destinazione di fondi, ai sensi del citato art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad alcune regioni;

Visto, in particolare, l'art. 7 del predetto decreto interministeriale, relativo alla destinazione di 9,5 milioni di euro alla concessione o alla proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori delle imprese ubicate nella regione Lazio, che non possono ricorrere agli ammortizzatori, ai sensi della normativa a regime, per l'attuazione di determinati programmi;

Visto il decreto n. 42133 del 9 novembre 2007 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di destinazione di fondi, ai sensi del citato art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, alle regioni;

Vista la tabella di cui all'art. 1 di tale decreto interministeriale, relativa, tra l'altro, alla destinazione di 5,5 milioni di euro alla concessione o alla proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale per la regione Lazio;

Visto il decreto n. 42531 dell'8 gennaio 2008 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze con il quale l'importo complessivo di cui all'art. 7 del citato decreto n. 40975, viene incrementato di un milione di euro;

Considerato quanto convenuto, nell'accordo governativo del 19 marzo 2007, dal Sottosegretario al Ministero del lavoro e della previdenza sociale Rosa Rinaldi e dall'Assessore al lavoro, pari opportunità e politiche giovanili della regione Lazio Alessandra Tibaldi, così come integrato dall'*Addendum* del 17 ottobre 2007;

Visto l'accordo quadro sottoscritto, in data 20 aprile 2007, presso la regione Lazio, dai rappresentanti della regione Lazio, di Italia Lavoro S.p.A. e delle parti sociali;

Vista la nota della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione prot. n. 14/0006658 del 20 giugno 2007;

Visto l'accordo sottoscritto tra le parti sociali, in data 28 novembre 2007, presso la regione Lazio - Assessorato lavoro, pari opportunità e politiche giovanili, relativo alla richiesta dei benefici della C.I.G.S., in deroga, per un numero massimo pari a 120 lavoratori in forza alla Bembergell S.p.A. in liquidazione in concordato preventivo, con decorrenza dal 1° dicembre 2007 fino al 31 dicembre 2007;

Considerato che, nel verbale del suddetto accordo del 28 novembre 2007, la regione Lazio esprime parere favorevole a tale richiesta;

Vista l'istanza di prima concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa (redatta su modello «CIGS/DEROGA 2008»), datata 21 maggio 2008, recante la richiesta del predetto trattamento in favore di n. 119 lavoratori occupati presso l'unità aziendale sita in Rieti, matricola INPS 6900876208, per il periodo dal 1° dicembre 2007 al 31 dicembre 2007, con sospensione per l'intero mese o frazione di mese;

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 17 dicembre 2007, Repertorio n. 65210, redatto dal dott. Elia Benedetto Antonio del distretto notarile di Milano, allegato in copia alla predetta istanza, dal quale risulta la modifica della denominazione sociale da Bembergell S.p.A. in Nuovi Filati Cell. S.p.A.;

Attesa la relazione ispettiva redatta dal Servizio ispezione del lavoro della Direzione provinciale del lavoro di Rieti, pervenuta in data 24 novembre 2008, concernente le risultanze emerse dalle verifiche relative agli accertamenti di rito;

Vista l'ulteriore documentazione prodotta dalla Società in data 5 dicembre 2008;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata la prima concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla normativa vigente, definita nell'accordo intervenuto presso la regione Lazio in data 28 novembre 2007, in favore del personale della Nuovi Filati Cell. S.p.A. in liquidazione in concordato preventivo, già Bembergell S.p.A. in liquidazione in concordato preventivo, con sede legale in Milano, via Vittor Pisani, n. 8/A, per un numero massimo pari a 119 lavoratori, in forza all'unità aziendale ubicata in Rieti, viale Maraini n. 146, di cui all'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente
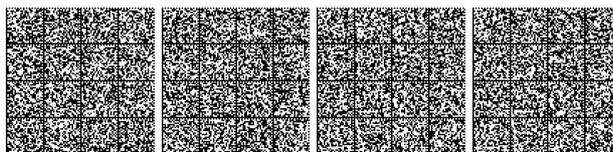
provvedimento, per il periodo dal 1° dicembre 2007 al 31 dicembre 2007, con sospensione per l'intero mese o frazione di mese, senza rotazione e con pagamento diretto da parte dell'Ente previdenziale.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ai fini dell'effettiva erogazione dei trattamenti di cui all'art. 1, è tenuto alla verifica delle singole posizioni individuali dei lavoratori interessati, finalizzata, in particolare, all'accertamento del contratto a tempo indeterminato, dell'anzianità presso l'impresa che procede alle sospensioni superiore a novanta giorni alla data di richiesta del trattamento, della qualifica rivestita (operaio, impiegato, quadro, intermedio) e del rispetto dell'incumulabilità con altre prestazioni previdenziali ed assistenziali connesse alla sospensione o cessazione dell'attività lavorativa, anche se con oneri a carico di altro Ente statale o della regione.

Art. 3.

La Società predetta è tenuta a comunicare immediatamente all'Istituto nazionale della previdenza sociale l'elenco dettagliato dei dipendenti beneficiari del trattamento — composto da un massimo di 119 lavoratori per il periodo dal 1° dicembre 2007 al 31 dicembre 2007 — con tutti i dati necessari, nonché le eventuali variazioni all'elenco stesso.

Art. 4.

1. La Società, inoltre, ai sensi del punto 6) dell'accordo governativo del 19 marzo 2007, dovrà comunicare, per ogni mese di riferimento, sugli appositi modelli, alla Sede I.N.P.S. territorialmente competente, ad Italia Lavoro S.p.A., alla Direzione regionale del lavoro per il Lazio ed alla regione Lazio l'elenco dei lavoratori che hanno beneficiato dell'intervento e, per ogni lavoratore, il periodo e le ore di effettivo utilizzo della C.I.G.S.

2. Ai fini del necessario monitoraggio sistematico e periodico, la Ditta provvederà, in particolare, agli adempimenti di cui al successivo art. 6, comma 5.

Art. 5.

Gli interventi disposti dall'articolo 1 sono autorizzati nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dal sopraindicato accordo governativo del 19 marzo 2007, così come integrato dall'*Addendum* del 17 ottobre 2007, e, quindi, nei limiti delle risorse conseguentemente assegnate con l'art. 7 del decreto interministeriale n. 40975 del 22 maggio 2007, con la tabella di cui all'art. 1 del decreto interministeriale n. 42133 del 9 novembre 2007 e con l'art. 1 del decreto interministeriale n. 42531 dell'8 gennaio 2008.

Art. 6.

1. Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie di cui al precedente art. 5, l'I.N.P.S., Italia Lavoro S.p.A., la Direzione regionale del lavoro per il Lazio e la regione Lazio cureranno il costante monitoraggio della spesa complessiva, assicurando un'efficace gestione dei flussi informativi.

2. Per la Direzione regionale del lavoro per il Lazio i relativi adempimenti saranno svolti direttamente da Italia Lavoro S.p.A., ente strumentale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, secondo quanto previsto dalla citata nota della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione prot. n. 14/0006658 del 20 giugno 2007.

3. In particolare, l'I.N.P.S., ai fini di cui al precedente comma 1, è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed al Ministro dell'economia e delle finanze, nonché alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Divisione IV, alla Direzione regionale del lavoro per il Lazio, ad Italia Lavoro S.p.A. ed alla regione Lazio - Assessorato lavoro, pari opportunità e politiche giovanili.

4. Sempre ai fini sopraindicati, Italia Lavoro S.p.A., quale incaricata della specifica funzione di controllo dei flussi di spesa, utilizzando tutte le informazioni acquisite nel corso della sua attività, anche tramite relazioni con il referente della Società, proseguirà la sua opera di costante assistenza tecnica al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Direzione generale degli ammortizzatori sociali e, in particolare, Direzione regionale del lavoro per il Lazio, la quale se ne avvale ai sensi del precedente comma 2.

5. La Società fornirà ad Italia Lavoro S.p.A. le informazioni relative all'effettivo utilizzo mensile della C.I.G.S. autorizzata, utilizzando i format preposti ed inviandone copia, per conoscenza, anche agli altri soggetti di cui al comma seguente.

6. Sarà cura di Italia Lavoro S.p.A. sia monitorare il bacino di lavoratori effettivamente percettori di C.I.G.S. in deroga ed aggiornare la stima della spesa sia restituire ai diversi attori coinvolti, con particolare riferimento all'I.N.P.S., ma anche alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione, alla Direzione regionale del lavoro per il Lazio ed alla regione Lazio, tutte le informazioni rilevate in forma aggregata, al fine di garantire il costante aggiornamento in merito all'andamento della spesa medesima ed il rispetto dei limiti finanziari imposti dalle risorse assegnate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 2008

Il direttore regionale: BUONOMO

09A00615

DECRETO 22 dicembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Rob Lavra, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di operatore socio-sanitario.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, comma l, 3 e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Rob Lavra, cittadina slovena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «zdravstveni tehnik» conseguito in Slovenia in data 25 giugno 1985 al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività del profilo professionale di operatore socio-sanitario;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dal richiedente;

Rilevata la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «Operatore socio-sanitario» come contemplato dal provvedimento 22 febbraio 2001 «Accordo tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'operatore socio-sanitario e per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione», sancito dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Ritenuto che la formazione del richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo «Zdravstveni tehnik» conseguito in Slovenia in data 25 giugno 1985 con abilitazione a far data dal 25 aprile 1988 e rilasciato dal Centro scolastico medio superiore di indirizzo scientifico, Nova Gorica alla sig.ra Rob Lavra, nata a Sempeter pri Gorici (Slovenia) il giorno 29 maggio 1966, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività del profilo professionale di operatore socio-sanitario.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

09A00593

DECRETO 23 dicembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Raquel Pinheiro Del Duca, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni e, da ultimo, la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Raquel Pinheiro Del Duca ha chiesto il riconoscimento del titolo di fisioterapeuta conseguito in Brasile, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di fisioterapista;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5, dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
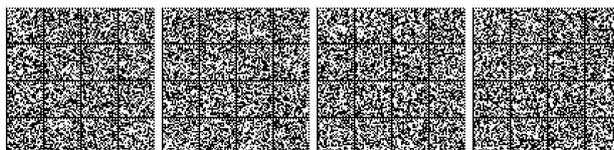
Decreta:

1. Il titolo di «Fisioterapeuta» rilasciato in data 7 gennaio 2005 dalla «Universidade de Passo Fundo» con sede a Passo Fundo (Brasile), alla sig.ra Raquel Pinheiro Del Duca, nata a Passo Fundo (Brasile) il 2 febbraio 1981, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di disioterapista (Decreto ministeriale n. 741/1994).

2. La sig.ra Raquel Pinheiro Del Duca è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di fisioterapista nel rispetto delle quote d'ingresso di cui all'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni e modificazioni, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non lo abbia utilizzato, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

09A00581

DECRETO 23 dicembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Maria Victoria Diaz Charte, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed in particolare l'art. 1, comma 1, 3 e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione ammessi al riconoscimento automatico;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Maria Victoria Diaz Charte, cittadina spagnola, chiede il riconoscimento del titolo «Diplomada en Enfermeria, al fine dell'esercizio in Italia dell'attività professionale di «infermiere»;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Spagna con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Ritenuto che la formazione del richiedente non necessita delle misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo «Diplomada en Enfermeria», rilasciato nell'anno 2002 presso la «Universidad de Malaga» con sede in Malaga (Spagna), alla sig.ra Maria Victoria Diaz Charte, nata a Malaga (Spagna) il giorno 19 novembre 1978, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Maria Victoria Diaz Charte è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

09A00582

DECRETO 23 dicembre 2008.

Riconoscimento alla sig.ra Marcia Aparecida Bicalho, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni e, da ultimo, la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento

dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Vista la domanda con quale la sig.ra Marcia Aparecida Bicalho ha chiesto il riconoscimento del titolo Bacharel em Fisioterapia conseguito in Brasile, ai fini dell'esercizio in Italia delal professione di fisioterapista;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5, dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «Bacharel em Fisioterapia» rilasciato in data 15 giugno 1999 dalla «Universidade Catolica Dom Bosco» con sede a Campo Grande (Brasile), alla sig.ra Marcia Aparecida Bicalho, nata a Mandaguari (Brasile) il 28 gennaio 1974, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di fisioterapista (decreto ministeriale n. 741/1994).

2. La sig.ra Marcia Aparecida Bicalho è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di fisioterapista nel rispetto delle quote d'ingresso di cui all'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni e modificazioni, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non lo abbia utilizzato, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

09A00583

DECRETO 30 dicembre 2008.

Prima proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, ai sensi dell'articolo 2, commi 521 e 522, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in favore del personale dipendente della «SEAM S.p.A.» in liquidazione in fallimento. (Decreto n. 92).

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
PER IL LAZIO

Visto l'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, sulla concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, degli ammortizzatori stessi;

Visto, in particolare, il primo periodo del sopraindicato comma 521, che prevede, entro determinati limiti di spesa, la possibilità per il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di disporre, entro il 31 dicembre 2008, la concessione, anche senza soluzioni di continuità, degli ammortizzatori sociali, in deroga alla vigente normativa, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali;

Visto, altresì, il secondo periodo del citato comma 521, in base al quale, nell'ambito delle medesime risorse finanziarie di cui al primo periodo, i trattamenti concessi ai sensi dell'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono essere prorogati, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, qualora i piani di gestione delle eccedenze già definiti in specifici accordi in sede governativa abbiano comportato una riduzione nella misura almeno del 10 per cento del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2007;

Visto il sopraindicato comma 522 della legge n. 244 del 2007, concernente le riduzioni della misura dei trattamenti nei casi di proroga;

Visto il decreto n. 43297, del 9 aprile 2008, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di destinazione di fondi, ai sensi del citato art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a diciotto regioni ed alla provincia di Taranto;

Visto, in particolare, l'articolo 1 del predetto decreto interministeriale, che destina, tra l'altro, 14 milioni di euro alla concessione o alla proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori delle imprese ubicate nella regione Lazio;

Visto il decreto n. 44453 del 18 novembre 2008 del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, in particolare, l'art. 1, con il quale le sopraindicate risorse finanziarie, già destinate alla regione Lazio dall'arti. 1 del citato decreto n. 43297 del 9 aprile 2008, vengono incrementate di 3 milioni di euro, comprensive delle risorse che la regione riterrà di finalizzare agli interventi del settore della Sanità privata, previa verifica dell'esistenza di oggettive esigenze derivanti da crisi, riorganizzazioni e ristrutturazioni;

Considerato quanto convenuto, nell'accordo governativo del 28 febbraio 2008, dal Sottosegretario al lavoro e previdenza sociale Rosa Rinaldi e dall'Assessore al lavoro, pari opportunità e politiche giovanili della regione Lazio Alessandra Tibaldi, così come integrato dall'*Addendum* del 29 luglio 2008, sottoscritto dal medesimo Assessore e dal Sottosegretario al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali Pasquale Viespoli;

Visto l'accordo quadro sottoscritto, in data 28 marzo 2008, presso la regione Lazio, dai rappresentanti della stessa, di Italia Lavoro S.p.A., dell'Agenzia Lazio lavoro e delle parti sociali;

Visto l'accordo sottoscritto presso la regione Lazio, Assessorato lavoro, pari opportunità e politiche giovanili, in data 20 febbraio 2008, tra la regione medesima e le parti sociali, relativo alla richiesta dei benefici della C.I.G.S., in deroga, per un numero massimo di 8 (otto) lavoratori dipendenti della SEAM S.p.A. in liquidazione, con decorrenza dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2008, e preso atto del parere favorevole espresso in merito dalla regione Lazio;

Considerato il decreto del direttore regionale n. 48 del 20 giugno 2008, con il quale è stata disposta la prima concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, per il periodo dal 12 novembre 2007 al 31 dicembre 2007, a favore di un numero massimo di 2 (due) lavoratori della predetta Società, in forza all'unità aziendale di Roma, via Tuscolana n. 1341;

Tenuti presenti i principi di cui alla nota della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione, prot. n. 14/0006658 del 20 giugno 2007, avente ad oggetto: «Ammortizzatori sociali in deroga ex art. 1, comma 1190, legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007). Decreto interministeriale n. 40975 del 22 maggio 2007. Indicazioni procedurali»;

Vista l'istanza di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa (redatta su modello "CIGS/SOLID-1), pervenuta in data 9 aprile 2008, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2008, in favore di un numero massimo di 8 (otto) lavoratori, sospesi dal lavoro a zero ore, senza rotazione, occupati presso l'unità aziendale ubicata in Roma, via Tuscolana n. 1341, con richiesta di pagamento diretto del predetto trattamento da parte dell'Ente previdenziale;

Vista la documentazione prodotta dalla Società ad integrazione della predetta istanza e acquisita in data 17 giugno 2008;

Considerata la documentazione pervenuta in data 10 ottobre 2008 - richiesta da questa Direzione regionale del lavoro a seguito dei rilievi formulati per il mancato rispetto dei limiti imposti dal secondo periodo dell'art. 2, comma 521, della citata legge 244/2007 - comprensiva, in particolare, della copia della sentenza dichiarativa del fallimento della SEAM S.p.A. in liquidazione, emessa in data 21 luglio 2008 dal Tribunale di Milano;

Vista la nota della regione Lazio del 10 ottobre 2008, protocollo numero 117276;

Tenuto conto della nota del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione, Divisione IV, protocollo n. 14/0015856 del 25 novembre 2008;

Verificato il rispetto, alla luce della richiamata nota n. 14/0015856 del 25 novembre 2008, del citato art. 2, comma 521, secondo periodo, della legge n. 244 del 2007;

Vista l'ulteriore documentazione prodotta dalla Società istante, e in particolare l'elenco dettagliato dei 5 (cinque) lavoratori interessati dalle sospensioni, acquisito in data 19 dicembre 2008;

Considerato che la SEAM S.p.A. in liquidazione in fallimento è stata sottoposta alle verifiche di rito e che dalla relazione ispettiva - pervenuta in data 22 maggio 2008 dalla Direzione provinciale del lavoro di Roma - non sono emersi motivi ostativi alla concessione del primo trattamento di integrazione salariale in deroga;

Ritenuto, per quanto precede, di concedere il trattamento di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 2, commi 521 e 522, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è concessa la prima proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla normativa vigente, definito nell'accordo intervenuto presso la regione Lazio in data 20 febbraio 2008, in favore del personale della SEAM S.p.A. in liquidazione in fallimento, con sede legale in Bergamo, via Angelo May n. 14/D, in forza presso l'unità aziendale ubicata in Roma, via Tuscolana n. 1341, per un numero massimo mensile di 5 (cinque) lavoratori, sospesi a zero ore, senza rotazione, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2008, elencati nella tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, con pagamento diretto del predetto trattamento da parte dell'Ente previdenziale.

Art. 2.

1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ai fini dell'effettiva erogazione dei trattamenti di cui all'art. 1, è tenuto alla verifica delle singole posizioni individuali dei lavoratori interessati, finalizzata, in particolare, all'accertamento del contratto a tempo indeterminato, dell'anzianità presso l'impresa che procede alle sospensioni superiore a novanta giorni alla data di richiesta del trattamento, della qualifica rivestita (operaio, impiegato, intermedio o quadro) e del rispetto dell'incumulabilità con altre prestazioni previdenziali ed assistenziali connesse alla sospensione o cessazione dell'attività lavorativa, anche se con oneri a carico di altro Ente statale o della regione.

2. L'I.N.P.S. applicherà la normativa di cui all'art. 2, commi 521 e 522, della legge n. 244 del 2007, attenendosi ai principi relativi agli abbattimenti recati dalla citata nota della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione prot. n. 14/0006658 del 20 giugno 2007.
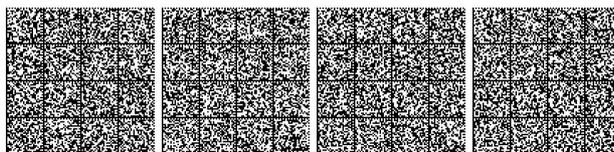
Art. 3.

1. La Società predetta è tenuta a comunicare immediatamente all'Istituto nazionale della previdenza sociale l'elenco dettagliato dei dipendenti beneficiari del trattamento — composto da un massimo mensile di 5 (cinque) lavoratori — con tutti i dati necessari, nonché le eventuali variazioni all'elenco stesso.

Art. 4.

1. La Società, inoltre, ai sensi del combinato disposto dell'art. 4 del citato decreto interministeriale n. 43297 del 9 aprile 2008, dell'art. 3 del citato decreto interministeriale n. 44453 del 18 novembre 2008, nonché dei punti 4) e 6) dell'accordo governativo del 28 febbraio 2008, dovrà comunicare mensilmente alla Sede I.N.P.S. territorialmente competente, all'Assessorato al lavoro della regione Lazio e ad Italia Lavoro S.p.A. l'effettivo utilizzo dell'ammortizzatore concesso.

2. Ai fini del necessario monitoraggio sistematico e periodico, la Società provvederà, in particolare, agli adempimenti di cui al successivo articolo 6, comma 5.

Art. 5.

1. Gli interventi disposti dall'art. 1 sono autorizzati nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dal sopraindicato accordo governativo del 28 febbraio 2008, così come integrato dall'*Addendum* del 29 luglio 2008, e, quindi, nei limiti delle risorse conseguentemente assegnate con l'art. 1 del decreto interministeriale n. 43297 del 9 aprile 2008 e con l'art. 1 del decreto interministeriale n. 44453 del 18 novembre 2008.

Art. 6.

1. Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie di cui al precedente art. 5, l'I.N.P.S., Italia Lavoro S.p.A., la Direzione regionale del lavoro per il Lazio e la regione Lazio cureranno il costante monitoraggio della spesa complessiva, assicurando un'efficace gestione dei flussi informativi.

2. Per la Direzione regionale del lavoro per il Lazio i relativi adempimenti saranno svolti direttamente da Italia Lavoro S.p.A., ente strumentale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, secondo quanto previsto dalla citata nota della direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione prot. n. 14/0006658 del 20 giugno 2007.

3. In particolare, l'I.N.P.S., ai fini di cui al precedente comma 1, è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed al Ministro dell'economia e delle finanze, nonché alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Divisione IV, alla Direzione regionale del lavoro per il Lazio, ad Italia Lavoro S.p.A. ed alla regione Lazio - Assessorato lavoro, pari opportunità e politiche giovanili.

4. Sempre ai fini sopraindicati, Italia Lavoro S.p.A., quale incaricata della specifica funzione di controllo dei flussi di spesa, utilizzando tutte le informazioni acquisite nel corso della sua attività, anche tramite relazioni con il referente dell'azienda, proseguirà la sua opera di costante assistenza tecnica al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Direzione generale degli ammortizzatori sociali e, in particolare, alla Direzione regionale del lavoro per il Lazio, la quale se ne avvale ai sensi del precedente comma 2.

5. La Società fornirà ad Italia Lavoro S.p.A. le informazioni relative all'effettivo utilizzo mensile della C.I.G.S. autorizzata, con riepilogo trimestrale, utilizzando i format preposti, inviandone copia, per conoscenza, anche agli altri soggetti di cui al comma seguente.

6. Sarà cura di Italia Lavoro S.p.A. sia monitorare il bacino di lavoratori effettivamente percettori di C.I.G.S. in deroga ed aggiornare la stima della spesa sia restituire ai diversi attori coinvolti, con particolare riferimento all'I.N.P.S., ma anche alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione, alla Direzione regionale del lavoro per il Lazio ed alla regione Lazio, tutte le informazioni rilevate in forma aggregata, al fine di garantire il costante aggiornamento in merito all'andamento della spesa medesima ed il rispetto dei limiti finanziari imposti dalle risorse assegnate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2008

Il direttore regionale: BUONOMO

09A00614

DECRETO 5 gennaio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Ziomec Alexandra, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Ziomec A1exandra, cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist» conseguito in Romania

presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Suceava nell'anno 2007, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Suceava nell'anno 2007 dalla sig.ra Ziomec A1exandra, nata a Suceava (Romania) il 28 agosto 1984, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Ziomec Alexandra è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 gennaio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A00591

DECRETO 5 gennaio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Pistea Adina Elena, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia delle professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLA PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Pistea Adina Elena, cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Vasile Voiculescu» di Buzau nell'anno 2003, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Vasile Voiculescu» di Buzau nell'anno 2003 dalla sig.ra Pistea Adina Elena, nata a Patarlagele (Romania) il 22 marzo 1981, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.
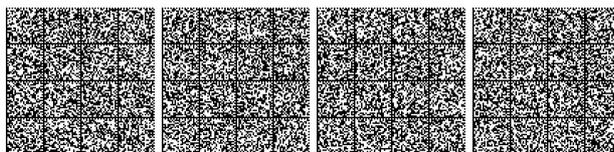
Art. 2.

La sig.ra Pistea Adina Elena è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 gennaio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A00592

DECRETO 7 gennaio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Asin Nuñez Giovana Edith, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Asin Nuñez Giovana Edith ha chiesto il riconoscimento del titolo di Licenciado en Enfermeria conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di Licenciado en Enfermeria conseguito nell'anno 2007 presso la Universidad Peruana Cayetano Heredia di Lima (Perù) dalla Sig.ra Asin Nunez Giovana Edith, nata a Lima (Perù) il giorno 29 agosto 1973, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere.

Art. 2.

1. La Sig.ra Asin Nuñez Giovana Edith è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-*bis*, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 gennaio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A00387
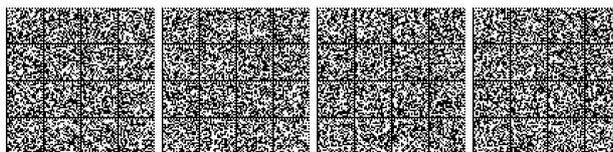
DECRETO 8 gennaio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Jose Manju, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la Sig.ra Jose Manju ha chiesto il riconoscimento del titolo di Infermiere, conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2002, «Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10-*ter* , del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1» e successive modificazioni;

Vista l'istruttoria compiuta dalla Regione Emilia Romagna;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di Infermiere conseguito nell'anno 2002, presso la «Swamy Vivekananda School of Nursing,» di Bangalore (India) dalla Sig.ra Jose Manju, nata a Kunnoth-Kerala (India) il giorno 15 aprile 1978, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere.

Art. 2.

1. La Sig.ra Jose Manju è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A00388

DECRETO 8 gennaio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Thomas Anuja, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la Sig.ra Thomas Anuja ha chiesto il riconoscimento del titolo di Infermiere, conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2002, «Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10-*ter* , del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1» e successive modificazioni;

Vista l'istruttoria compiuta dall'Istituto Regionale Lombardo;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di Infermiere conseguito nell'anno 1998, presso la «Viswavani School of Nursing,» di Nandyal (India) dalla Sig.ra Thomas Anuja, nata a Kizhaparayar-Kerala (India) il giorno 14 aprile 1974, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere.

Art. 2.

1. La Sig.ra Thomas Anuja è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A00389

DECRETO 8 gennaio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Vithayathil Vinitha Varghese, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la Sig.ra Vithayathil Vinitha Varghese, ha chiesto il riconoscimento del titolo di Infermiere, conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2002, «Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10-*ter* , del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1» e successive modificazioni;

Vista l'istruttoria compiuta dalla Regione Liguria;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni conte-

nute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
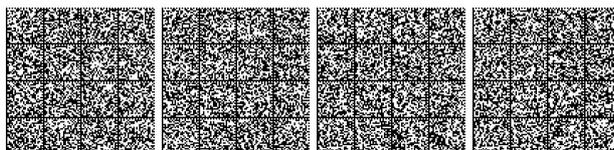
Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di Infermiere conseguito nell'anno 2007, presso la «School of Nursing, Amrita Institute of Medical Science & Research Centre, Cochi» di Ernakulam (India) dalla Sig.ra Vithayathil Vinitha Varghese, nata a Koratty-Kerala (India) il giorno 18 novembre 1985, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere.

Art. 2.

1. La Sig.ra Vithayathil Vinitha Varghese è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A00390

DECRETO 8 gennaio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Salnikova Svetlana, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la Sig.ra Salnikova Svetlana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di Infermiere, conseguito in Russia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di Infermiere conseguito nell'anno 1995, presso la Scuola Medica di Kirov (Russia) dalla Sig.ra Salnikova Svetlana, nata a Iouzno-Uralsk (Russia) il giorno 9 aprile 1976, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere.

Art. 2.

1. La Sig.ra Salnikova Svetlana è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A00391

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 14 gennaio 2009.

Esclusione del medicinale «Glucarpidase (Voraxaze)» dall'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco ed in particolare il comma 13;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, ed in particolare l'art. 19;

Vista la legge 23 dicembre 1996 n. 648, di conversione del decreto legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativa alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23/12/1996;

Visto il provvedimento della Commissione Unica del Farmaco (CUF) datato 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000 con *errata-corrige* su *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per una indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, da erogarsi a totale carico del Servizio sanitario nazionale qualora non esista valida alternativa terapeutica, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996 n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996 n. 648;

Vista la determinazione del direttore generale dell'Aifa datata 9 maggio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 2006, concernente l'inserimento, nel succitato elenco, del medicinale Glucarpidase (Voraxaze), in assenza di valida alternativa terapeutica disponibile, per il trattamento di pazienti con tossicità da metotressato o a rischio di sviluppo di tossicità da metotressato;

In considerazione della decisione della ditta di ritirare la richiesta di autorizzazione all'immissione in commercio di Voraxaze per il trattamento aggiuntivo dei pazienti con tossicità da methotrexate o a rischio di sviluppo di tossicità da methotrexate, cioè la stessa indicazione per la quale il medicinale era stato inserito nell'elenco di cui alla L. 648/96, avendo il comitato per i medicinali per uso umano dell'Emea (CHMP) valutato che l'istanza per il Voraxaze per la suddetta indicazione non poteva essere accettata a causa di «major objections» e di importanti questioni non risolte;

Tenuto conto della decisione assunta dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) nella riunione del 16 e 17 dicembre 2008, come da stralcio verbale n. 63;

Ritenuto pertanto di escludere il medicinale Glucarpidase (Voraxaze) di cui al provvedimento sopra citato dall'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro visti semplici, foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con cui il Prof. Guido Rasi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il Decreto del Ministro della Salute 28 settembre 2004 che ha costituito la Commissione consultiva Tecnico-scientifica dell' Agenzia italiana del farmaco;

Determina:

Art. 1.

Il medicinale «Glucarpidase (Voraxaze)», di cui alla determinazione del direttore generale dall'Aifa datata 9 maggio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18/05/2006, citata in premessa, è escluso dall'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 2009

Il direttore generale: RASI

09A00762

UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA

DECRETO RETTORALE 21 gennaio 2009.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare l'art. 6 «Autonomia delle Università» e l'art. 16 «Università»;

Visto lo Statuto dell'Università degli studi della Tuscia, emanato con decreto rettorale n. 8729 del 29 luglio 1996 ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, pubblicato
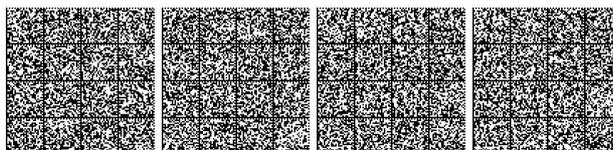
nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 188 del 12 agosto 1996 e successive modificazioni (*Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 9 luglio 1997, n. 101 del 4 maggio 1998, n. 230 del 2 ottobre 1998, n. 106 del 9 maggio 2000, n. 257 del 2 novembre 2004 e n. 120 del 23 maggio 2008), ed in particolare l'art. 1, comma 3 in materia di revisione statutaria;

Visto il regolamento generale di Ateneo emanato con decreto rettorale n. 1373 del 26 ottobre 2000;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 «Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione, nonché sperimentazione organizzativa e didattica»;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» ed in particolare l'art. 17;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370 «Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165 «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Vista la legge 4 aprile 2002, n. 56 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 8, recante proroga di disposizioni relative ai medici a tempo definito, farmaci, formazione sanitaria, ordinamenti didattici universitari e organi amministrativi della Croce Rossa»;

Visto il decreto ministeriale n. 146 del 28 luglio 2004 «Approvazione nuovo modello di valutazione sistema universitario» con il quale è stato introdotto il nuovo modello teorico per la ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario (FFO);

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509»;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)», ed in particolare l'art. 1, comma 105 in materia di programmi triennali del fabbisogno;

Visto il decreto ministeriale 24 maggio 2005, n. 139 «Decreto criteri di ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario (FFO) delle Università per l'anno 2005» con il quale sono applicati per la prima volta i criteri del suddetto nuovo modello teorico per la ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario delle Università;

Visto l'art. 1-*ter* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 «Programmazione triennale e valutazione delle Università»;

Vista la legge 24 novembre 2006, n. 286 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria», ed in particolare l'art. 2, comma 138 e seguenti con il quale è stata istituita l'Agenzia nazionale del sistema universitario e della ricerca;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2007, n. 362 «Definizione delle linee generali d'indirizzo della programmazione delle Università per il triennio 2007-2009»;

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 2007, n. 506 «Individuazione di parametri e criteri per il monitoraggio e la valutazione dei risultati dell'attuazione dei programmi delle Università»;

Visto il Doc. 2007/3-*bis* del 31 luglio 2007 «Misure per il risanamento finanziario e l'incentivazione dell'efficacia e dell'efficienza del sistema universitario» del Ministero dell'economia e delle finanze - Commissione tecnica per la finanza pubblica;

Vista la lettera del Ministro dell'università e della ricerca e del Ministro dell'economia e finanze del 2 agosto 2007 «Impegni del Governo per un patto per l'Università e la ricerca»;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008)» ed in particolare l'art. 2, comma 429 che prevede che «l'assegnazione delle risorse di cui al comma 428 è subordinata all'adozione di un piano programmatico approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la CRUI»;

Visto che il predetto piano è rivolto, tra l'altro, «ad elevare la qualità globale del sistema universitario ed il livello di efficienza degli Atenei, a rafforzare i meccanismi di incentivazione per un uso appropriato ed efficace delle risorse, ad accelerare il riequilibrio finanziario tra gli Atenei sulla base di parametri vincolanti di valutazioni realistiche e uniformi dei costi futuri e a consentire una rapida adozione di un sistema programmatorio degli interventi che preveda adeguati strumenti di verifica e monitoraggio da attivare a cura del Ministero dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la CRUI, e che condizioni l'effettiva erogazione delle maggiori risorse all'adesione formale da parte dei singoli atenei agli obiettivi del piano»;

Viste le note rettorali prot. n. 549 dell'8 ottobre 2007 e prot. n. 673 del 3 dicembre 2007 in materia di Governance e sistema universitario;

Tenuto conto delle valutazioni emerse in occasione degli incontri che si sono svolti presso i Dipartimenti e i Centri secondo il seguente calendario: Azienda Agraria 10 dicembre 2007, Disu, Ciclamo e Csalp 11 dicembre 2007; Discovabesa, Discutedo, Disma 12 dicembre 2007; Distateq 14 dicembre 2007; Decos 17 dicembre 2007; Dabac e Dear 18 dicembre 2007; Disafri 20 dicembre 2007; Dista 7 gennaio 2008; Daf e Discom 9 gennaio 2008, Orto Botanico e Gemini 10 gennaio 2008; Dsg 14 gennaio 2008; Diprov e Diprop 15 gennaio 2008; Disa 21 gennaio 2008 e Dipan 22 gennaio 2008;

Viste le determinazioni del Senato accademico del 22 gennaio 2008 in materia di «Governance e sistema universitario»;

Viste le determinazioni del Consiglio di amministrazione del 7 febbraio 2008 in materia di «Governance e sistema universitario»;

Tenuto conto che in data 14 marzo 2008 si è svolta ai sensi dell'art. 52 dello statuto la Conferenza di Ateneo convocata con nota prot. n. 1985 del 6 marzo 2008 sul tema «Governance e sistema universitario»;

Visto che le Università entro il 30 giugno devono adottare la programmazione triennale, ai sensi dell'art. 1-*ter*, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito nella legge 31 marzo 2005, n. 43, nel rispetto delle linee generali di indirizzo di cui al decreto ministeriale n. 362/2007;

Tenuto conto che le recenti citate normative pongono al centro del processo di riforma del sistema universitario la valutazione, intesa come strumento per misurare la «qualità» delle prestazioni nella didattica, nella ricerca e nella gestione delle risorse e per ripartire coerentemente le risorse del Fondo di finanziamento ordinario agli Atenei;

Considerato che le predette linee generali di indirizzo prevedono che «le Università adottino modalità di governo in grado di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di sistema e di garantire trasparenza e responsabilità e che utilizzino, quale supporto alle scelte strategiche, la valutazione interna» e che «ove necessario e come propria scelta autonoma, gli Atenei provvedano a rivedere il quadro complessivo della propria governance al fine di rendere più efficace e più efficiente l'assetto decisionale e organizzativo dell'Ateneo»;

Considerato che nelle citate linee di indirizzo ministeriali si prevede che «i singoli Atenei utilizzino gli stessi obiettivi e indicatori di Sistema nei criteri di assegnazione delle risorse verso le proprie strutture, suggerendo un processo di trasferimento ''a cascata'' delle linee generali di indirizzo»;

Considerata la necessità di rivedere profondamente, anche in coerenza con le predette linee generali di indirizzo ministeriali, l'attuale sistema di governance dell'Ateneo, poiché gli attuali meccanismi decisionali previsti dallo statuto vigente risultano inadeguati e obsoleti rispetto al mutato contesto normativo e finanziario e presentano una marcata tendenza all'autoreferenzialità, che trova espressione principalmente nella composizione e nei compiti del Senato e del Consiglio di amministrazione, nonché del Nucleo di valutazione;

Considerata l'indicazione emersa nel corso della Conferenza di Ateneo del 14 marzo 2008 perché i processi decisionali dell'Ateneo e la rispettiva organizzazione di governo siano informati a principi di partecipazione, efficienza, e snellezza e che le modifiche statutarie necessarie al conseguimento di questi obiettivi siano adottate con rapidità;

Considerato pertanto essenziale rendere più efficace e più efficiente l'assetto decisionale e organizzativo dell'Ateneo in modo da coniugare autonomia e accountability da un lato, suddivisione dei poteri e chiara attribuzione delle responsabilità dall'altro;

Ritenuto altresì indispensabile che negli Organi di Governo siano rappresentate anche le strutture della ricerca, in quanto concorrono a pieno titolo nelle cinque aree della programmazione di cui al decreto ministeriale n. 362/2007;

Ritenuto necessario avviare una metodologia di ripartizione delle risorse interne all'Ateneo che risulti effettivamente premiale e che incentivi i comportamenti virtuosi delle strutture didattiche e di ricerca in linea con quanto richiesto dagli obiettivi del sistema universitario;

Rilevata l'urgenza di avviare tempestivamente un processo di revisione statutaria coerente e funzionale all'attuale contesto normativo e finanziario, che abbia ad oggetto la rivisitazione della governance di Ateneo e che si concluda in tempi ragionevolmente rapidi;

Vista la deliberazione del senato accademico e del consiglio di amministrazione, assunta nella seduta congiunta del 10 aprile 2008 ex art. 1, comma 3, dello statuto di Ateneo, con la quale è stato istituito un Organismo con la funzione di redigere una proposta organica di revisione statutaria in materia di governance di Ateneo, sono state dettate disposizioni in relazione alla sua composizione, alle funzioni e ai criteri cui il predetto organismo dovrà conformare la citata proposta, nonché sono state adottate norme transitorie sugli organi di Ateneo;

Vista la nota rettorale di prot. n. 2601 del 14 aprile 2008 con la quale è stata inviata la predetta delibera al Ministero dell'università e della ricerca per l'esercizio del controllo di legittimità e di merito previsto dall'art. 6, comma 9 della legge n. 168/1989 sulle disposizioni in essa contenute di rilevanza statutaria;

Vista la nota n. 1458 del 7 maggio 2008 con la quale il Ministero ai sensi dell'art. 6, comma 9 della legge n. 168/1989 ha rappresentato di non avere osservazioni da formulare in merito alla predetta deliberazione assunta in seduta congiunta del senato accademico e del consiglio di amministrazione;

Visto il decreto rettorale n. 453/08 dell'8 maggio 2008, pubblicato nella citata *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 120 del 23 maggio 2008, emanato a norma dell'art. 6, comma 9 della legge n. 168/1989 in assenza di rilievi da parte del Ministero, recante disposizioni di rango statutario in deroga all'art. 47, comma 2, dello statuto di Ateneo;

Vista la nota prot. n. 2026 del 4 giugno 2008 del Ministero dell'istruzione, università e ricerca;

Visto il decreto rettorale n. 460/08 del 13 maggio 2008 con il quale, in attuazione della citata delibera del senato accademico e del consiglio di amministrazione riuniti in seduta congiunta ex art. 1, comma 3 dello statuto in data 10 aprile 2008, sono stati nominati i componenti dell'Organismo con la funzione di redigere una proposta organica di revisione statutaria in materia di governance di Ateneo;

Vista la legge 6 agosto 2008, n. 133 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria»;
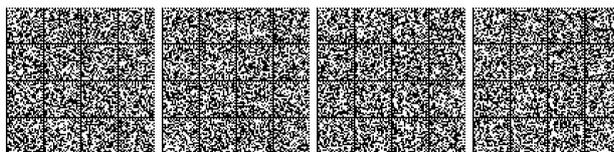
Vista la proposta organica di revisione statutaria in materia di governance di Ateneo, adottata nella seduta del 28 ottobre 2008 (riunione n. 11) dall'Organismo di cui al decreto rettorale n. 460/08 del 13 maggio 2008;

Viste le «Linee guida del Governo per 1'Università» presentate al Consiglio dei Ministri n. 25 del 6 novembre 2008, ed in particolare il paragrafo rubricato «La governance»;

Visto il decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180 «Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca», convertito, con modificazioni nella legge 9 gennaio 2009, n. 1;

Vista la delibera del 19 novembre 2008 del senato accademico e del consiglio di amministrazione riuniti in seduta congiunta ex art. 1, comma 3 dello statuto relativa alla revisione dello Statuto in materia di governance di Ateneo;

Vista la nota rettorale prot. n. 8964 del 20 novembre 2008 relativa alla trasmissione della predetta delibera al Ministero dell'istruzione, università e ricerca per l'esercizio del controllo di legittimità e di merito previsto dall'art. 6, comma 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Preso atto che la citata comunicazione è stata acquisita agli atti della Ministero, Direzione generale per l'Università, in data 21 novembre 2008 con prot. n. 249;

Considerato che la competente Direzione generale del Ministero dell'istruzione, università e ricerca, con nota n. 356 del 5 dicembre 2008 ha comunicato al Capo di Gabinetto del Ministro in merito alla suddetta modifica statutaria che sotto il profilo delle legittimità non ci sono osservazioni da formulare;

Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 6, comma 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Ritenuto, pertanto, di poter procedere al perfezionamento dell'*iter* amministrativo previsto per apportare modifiche allo Statuto con l'emanazione di apposito decreto rettorale;

Decreta:

Art. 1.

Lo Statuto dell'Università degli studi della Tuscia, emanato con decreto rettorale n. 8729 del 29 luglio 1996 ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 188 del 12 agosto 1996 e successive modificazioni ed integrazioni, è modificato come di seguito indicato:

Art. 1 - Statuto d'autonomia.

Il comma 3 è così modificato:

3. «La revisione dello statuto spetta al senato accademico che delibera a maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti. L'iniziativa per la revisione dello statuto è promossa dal rettore o da un terzo dei componenti del senato accademico o da un consiglio di facoltà».

Art. 8 – Definizioni.

Al comma 1, lettera *c)* la parola «specialistica» è sostituita da «magistrale».

Art. 9 - Organi di governo dell'Università e organi di Ateneo.

Le parole «, il collegio dei direttori di dipartimento» sono cassate.

Art. 11 - Senato accademico.

I commi 1 e 2 sono così sostituiti:

1. Il senato accademico svolge le funzioni normative, di indirizzo, di programmazione generale.

2. In particolare il senato accademico:

a) svolge attività di indirizzo e di coordinamento delle strutture didattiche e scientifiche e delle relative attività;

b) approva i regolamenti e la loro revisione;

c) delibera la programmazione pluriennale, sentito il consiglio di amministrazione, sulla base del quadro finanziario di Ateneo e tenuto conto degli esiti della valutazione;

d) delibera l'istituzione dei centri di spesa, eccetto quelli dell'amministrazione centrale, secondo le procedure previste dal regolamento generale di Ateneo;

e) delibera la disattivazione e/o la trasformazione di strutture sulla base degli esiti della valutazione, anche su proposta del consiglio di amministrazione;

f) definisce i criteri generali per la ripartizione degli spazi di Ateneo tra i centri di spesa;

g) fornisce pareri su qualsiasi argomento che il rettore ritenga opportuno sottoporre al suo esame;

h) nomina i membri del consiglio di amministrazione e assume le determinazioni di cui al successivo art. 12, commi 15 e 16;

i) nomina i membri del nucleo di valutazione nei termini indicati al successivo art. 14;

l) designa, su proposta del rettore, i membri del collegio dei revisori dei conti;

m) esercita tutte le altre attribuzioni che allo stesso sono demandate dallo statuto, dai regolamenti di Ateneo e dalle norme legislative.

Il comma 5 è così sostituito:

5. Il senato accademico è costituito con decreto del rettore ed è composto da:

a) il rettore, che lo presiede;

b) i presidi di facoltà;

c) una rappresentanza dei direttori di dipartimento in numero pari a quella dei presidi;

d) tre rappresentanti dei professori di ruolo di seconda fascia;

e) tre rappresentanti dei ricercatori universitari e figure ad essi equiparati dalla legge;

f) tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;

g) tre rappresentanti degli studenti.

Alle adunanze del senato accademico partecipano, altresì, con funzione consultiva, e senza che la loro presen-

za concorra alla formazione del numero legale il direttore amministrativo, con funzioni di segretario e, su invito del presidente, il pro-rettore vicario.

Al comma 6 le parole «di cui al comma precedente» sono sostituite da «e dei direttori di dipartimento».

Art. 12 - Consiglio di amministrazione.

I commi da 1 a 6 sono sostituiti dai seguenti commi da 1 a 17:

1. Il consiglio di amministrazione svolge le funzioni di indirizzo della gestione amministrativa e finanziaria dell'Ateneo e di controllo sull'apparato amministrativo. È responsabile dinanzi agli altri organi di governo dei risultati ottenuti dall'Ateneo nella valutazione compiuta da organi esterni e delle conseguenze, anche di tipo finanziario. A questo fine, in base alle informazioni raccolte e alle valutazioni compiute dal nucleo di valutazione, assume tutte le conseguenti determinazioni, comprese quelle relative alla distribuzione delle risorse finanziarie.

2. Per l'attuazione dei compiti di cui al comma 1 il consiglio di amministrazione:

a) adotta il bilancio preventivo e le relative variazioni, il conto consuntivo e i bilanci pluriennali di Ateneo, secondo i procedimenti contemplati dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

b) adotta i provvedimenti che comportino oneri di bilancio nei limiti e per gli oggetti tassativamente determinati dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

c) assume determinazioni in ordine alla ripartizione delle risorse destinate alla ricerca e alla didattica in conformità con la programmazione pluriennale sulla base degli esiti della valutazione dei risultati conseguiti dalle strutture;

d) assume determinazioni in ordine al reclutamento del personale docente in conformità con la programmazione pluriennale e sulla base degli esiti della valutazione dei risultati conseguiti dalle strutture, su proposta dei consigli di facoltà;

e) assume determinazioni in ordine alle dotazioni organiche del personale tecnico-amministrativo delle strutture e alla relativa copertura in conformità con la programmazione pluriennale e sulla base degli esiti della valutazione dei risultati conseguiti dalle strutture;

f) delibera la costituzione degli uffici di livello dirigenziale dell'amministrazione centrale dell'Università;

g) conferisce le funzioni di direttore amministrativo su proposta del rettore;

h) conferisce gli incarichi di direzione delle strutture amministrative di livello dirigenziale e assegna i relativi obiettivi;

i) determina la misura delle indennità di risultato ai dirigenti sulla base degli esiti della valutazione;

l) approva gli accordi quadro in ordine alle attività di collaborazione con soggetti esterni;

m) approva, sentito il senato degli studenti, le regole generali per l'attivazione delle attività autogestite dagli studenti;

n) esprime parere sugli atti della programmazione pluriennale deliberata dal senato accademico sulla base del quadro finanziario di Ateneo e tenuto conto degli esiti della valutazione;

o) determina annualmente gli importi delle tasse e dei contributi a carico degli studenti, sentito il senato degli studenti;

p) determina la misura delle indennità di carica previste dallo statuto;

q) adotta la programmazione pluriennale dei lavori pubblici nel rispetto dei criteri fissati dal senato in materia di ripartizione degli spazi;

r) assume determinazioni inerenti la realizzazione di opere edilizie e ristrutturazioni degli edifici nell'ambito della programmazione pluriennale;

s) assume determinazioni in ordine ai programmi di rientro delle strutture o ad altre misure da adottare in presenza di situazioni di maggiore scostamento dagli standard qualitativi prefissati segnalate dal nucleo di valutazione;

t) formula proposte al senato accademico in ordine alla disattivazione e/o trasformazione di strutture sulla base degli esiti della valutazione dei risultati;

u) svolge ogni altra attribuzione ad esso assegnata dall'ordinamento universitario e dal presente statuto nel rispetto dei principi di decentramento delle decisioni e delle responsabilità ai centri di spesa e della separazione tra le funzioni di indirizzo e quelle di gestione.

3. Il consiglio di amministrazione è composto da:

a) il rettore che lo presiede;

b) tre membri dell'Università della Tuscia, garantendo la presenza delle diverse componenti del personale;

c) due membri esterni all'Università della Tuscia.

La composizione del consiglio di amministrazione è integrata con uno studente di comprovata qualificazione individuato dalla componente studentesca secondo modalità definite dal senato degli studenti. Lo studente partecipa con voto deliberativo sulle questioni che riguardano direttamente la predetta componente relativamente alle delibere di cui al precedente comma 2, lettere *a)*, *b)*, *m)* ed *o)*.

In caso di assenza o impedimento temporaneo del rettore il consiglio è presieduto da un componente designato dal consiglio stesso.

Su invito del Presidente, partecipa al consiglio d'amministrazione il direttore amministrativo senza diritto di voto.

4. I membri del consiglio di amministrazione sono scelti tra soggetti di comprovata qualificazione ed esperienza professionale nella gestione di strutture e/o risorse in enti pubblici e privati.

5. Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione il direttore amministrativo e i dirigenti dell'Università.

6. Durante il periodo del loro mandato e nei tre anni successivi alla conclusione dello stesso, i membri del consiglio di amministrazione esterni all'Università non possono intrattenere con l'Università stessa alcun altro rapporto, neanche a titolo gratuito.

7. Il consiglio di amministrazione è nominato dal senato accademico nella sua prima seduta. A tale scopo, il rettore convoca il senato accademico almeno trenta giorni prima della data stabilita per la seduta.

8. Per la nomina dei tre membri dell'Università della Tuscia, fino ai dieci giorni precedenti la seduta medesima, un numero di venticinque dipendenti dell'Università può presentare candidature a componente del consiglio di amministrazione. Ciascun dipendente non può sottoscrivere più di una candidatura. Sono esclusi dalla possibilità di sottoscrivere candidature il rettore e i membri del senato accademico.

9. Per la nomina dei due soggetti esterni all'Università della Tuscia si ricorre ad un bando esterno da pubblicare sul sito di Ateneo.

10. Sia per i membri interni che per i membri esterni all'Università della Tuscia, la presentazione della candidatura deve essere accompagnata da un *curriculum vitae* del candidato, presentato nei modi previsti dal regolamento generale di Ateneo, che serva a comprovare la sussistenza dei requisiti di cui al comma 4, e, nel caso dei membri interni dall'accettazione della candidatura medesima da parte dello stesso. I *curricula* sono pubblicati sul sito di Ateneo non oltre dieci giorni precedenti alla riunione del senato accademico convocato per la nomina dei membri del consiglio di amministrazione.

11. Il senato accademico, nel rispetto delle disposizioni del regolamento generale di Ateneo, vota a scrutinio segreto sulle candidature presentate in base al criterio generale della qualificazione ed esperienza professionale procedendo in fasi distinte per i membri esterni all'Università e per i membri interni.

12. Sono nominati coloro che raggiungono, nel corso della prima votazione, la maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto.

13. Limitatamente ai posti del consiglio di amministrazione non assegnati nel corso della prima votazione, si procede, nella medesima seduta del senato accademico, ad un ballottaggio tra i candidati, in numero non superiore al doppio dei posti ancora da assegnare, che abbiano riportato, nel corso della prima votazione, il maggior numero dei voti. Risultano nominati coloro che conseguono il maggior numero dei voti fino alla copertura dei posti da assegnare.

14. Ciascun senatore nelle votazioni di cui ai commi 12 e 13 ha a disposizione un numero di voti, rispettivamente per i membri interni e per quelli esterni, pari a quello dei membri del consiglio da eleggere.

15. Il senato accademico può revocare per motivata giusta causa, secondo le disposizioni del codice civile, il mandato di uno o più membri della componente designata del consiglio di amministrazione tenuto conto delle procedure disciplinate dal regolamento generale di Ateneo. La proposta di revoca, sottoscritta dalla maggioranza assoluta dei membri del senato, senza computare a tal fine il rettore, viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Deve essere approvata dai 2/3 dei membri il senato, senza computare a tal fine il rettore.

16. Il senato accademico segnala altresì al consiglio di amministrazione, con apposita deliberazione assunta a maggioranza assoluta, i casi di:

a) grave e/o reiterato scostamento del consiglio di amministrazione rispetto agli indirizzi del senato accademico;

b) mancato conseguimento degli obiettivi per gravi cause direttamente imputabili al consiglio di amministrazione.

Nella medesima deliberazione il senato accademico fissa un termine, non superiore a sessanta giorni, al consiglio di amministrazione per l'adozione di adeguati correttivi. In caso di mancata adozione da parte del consiglio di amministrazione dei suddetti correttivi entro il termine citato, può essere sottoscritta dalla maggioranza assoluta dei membri del senato, senza computare a tal fine il rettore, una motivata mozione di sfiducia del consiglio di amministrazione. La mozione viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione ed è approvata dai 2/3 dei membri del senato accademico, senza computare a tal fine il rettore. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina dei nuovi membri.

17. Il consiglio di amministrazione è convocato dal rettore di norma almeno ogni due mesi o su richiesta di almeno tre componenti.

Il comma 7 è abrogato.

Art. 14 - Nucleo di valutazione.

I commi da 1 a 5 sono sostituiti dai seguenti commi da 1 a 13:

1. Il nucleo di valutazione svolge tutte le funzioni di valutazione previste dalla normativa vigente secondo criteri e modalità predeterminati dal medesimo, in conformità con i parametri utilizzati dagli organi di valutazione esterna. Opera in piena autonomia rispetto agli organi di governo ai quali riferisce i risultati dell'attività di valutazione compiuta garantendo la massima trasparenza e diffusione all'interno e all'esterno dell'Ateneo.

2. In particolare il nucleo di valutazione:

a) determina i criteri e i parametri per la valutazione delle attività di ricerca, didattiche e amministrative tenuto conto della specificità delle strutture;

b) effettua la valutazione periodica della qualità dei corsi di studio e dei servizi universitari;

c) effettua la valutazione delle attività istituzionali e delle strutture didattiche e di ricerca;

d) effettua la valutazione della completezza e della correttezza della comunicazione pubblica, nonché di servizi e strutture per gli studenti;

e) effettua la valutazione periodica della qualità delle attività di ricerca;

f) relaziona agli organi di governo sui risultati dell'attività di valutazione.
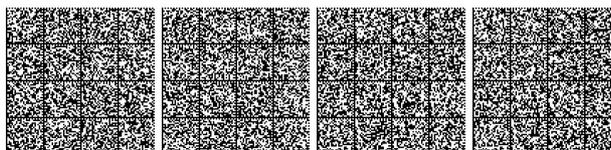
3. Il nucleo di valutazione è composto da:

a) il coordinatore;

b) quattro membri da individuarsi tra soggetti di alta qualificazione ed esperienza esterni all'Ateneo.

4. Il nucleo di valutazione è nominato dal senato accademico nella sua prima seduta. A tale scopo, il rettore invia la convocazione almeno trenta giorni prima della data stabilita per la seduta. Trenta giorni prima della seduta è pubblicato un apposito bando per la presentazione delle candidature che preveda come requisito di partecipazione il possesso di un'alta qualificazione ed esperienza nel campo della valutazione anche in ambito non accademico da comprovare mediante presentazione, nei modi previsti dal regolamento generale di ateneo, di *curriculum vitae*. I curricula sono pubblicati sul sito di Ateneo non oltre i dieci giorni antecedenti la data della riunione del senato convocata per la nomina del nucleo.

5. Il senato accademico seleziona i quattro membri assicurando che due componenti posseggano esperienza di valutazione universitaria in diversi settori della conoscenza.

6. Sono nominati coloro che raggiungono, nel corso della prima votazione, la maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto.

7. Limitatamente ai posti del nucleo di valutazione non assegnati nel corso della prima votazione, si procede, nella medesima seduta del senato accademico, ad un ballottaggio tra i candidati, in numero non superiore al doppio dei posti ancora da assegnare, che abbiano riportato, nel corso della prima votazione, il maggior numero dei voti. Risultano nominati coloro che conseguono il maggior numero dei voti fino alla copertura dei posti da assegnare.

8. Ciascun senatore nelle votazioni di cui ai commi 6 e 7 ha a disposizione un numero di voti pari a quello dei componenti del nucleo da eleggere.

9. Il coordinatore è designato dal senato accademico all'interno di una rosa di cinque candidati scelti tra professori di ruolo dell'Ateneo in possesso di una comprovata competenza in materia di valutazione. La rosa è proposta dal rettore.

10. Al termine delle suddette procedure il nucleo di valutazione è istituito con decreto rettorale.

11. In caso di assenza o impedimento temporaneo del coordinatore, il nucleo è presieduto da un componente del nucleo designato dal senato accademico nella seduta di cui al comma 4.

12. Durante il periodo del loro mandato e nei tre anni successivi alla conclusione dello stesso, i membri esterni del nucleo non possono intrattenere con l'Università stessa alcun altro rapporto, neanche a titolo gratuito.

13. Il nucleo ha accesso ai documenti amministrativi nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza e può richiedere, oralmente o per iscritto, informazioni agli uffici amministrativi e alle strutture didattiche e di ricerca.

Art. 18 - Forme di rappresentanza e partecipazione degli studenti.

Al comma 3, le lettere *c)* ed *e)* sono così sostituite:

c) esprime pareri sui regolamenti nei casi previsti dal presente statuto;

e) esprime parere sulla programmazione pluriennale dell'Università predisposta dal senato accademico.

Al comma 4 le parole «i rappresentanti degli studenti eletti negli organi di governo di Ateneo» sono sostituite da «i rappresentanti degli studenti negli organi di governo di Ateneo».

Art. 22 - Regolamenti di Ateneo.

Al comma 1 sono cassate le parole «e del consiglio di amministrazione, secondo le rispettive competenze, ai sensi del presente statuto».

Al comma 3 le parole «e dal consiglio di amministrazione in seduta congiunta, a maggioranza assoluta dei componenti, sentite le facoltà» sono sostituite da «a maggioranza assoluta dei membri, sentite le facoltà».

Al comma 5 le parole «consiglio di amministrazione sentito il senato accademico e i dipartimenti.» sono sostituite da «senato accademico, sentiti il consiglio di amministrazione e i dipartimenti».

Al comma 6 le parole «consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, le facoltà e i dipartimenti» sono sostituite da «senato accademico sentiti le facoltà e i dipartimenti».

Art. 23 - Regolamenti delle strutture.

Al comma 2 sono cassate le parole «e del consiglio di amministrazione, secondo le rispettive competenze,».

Al comma 4 sono cassate le parole «, previo esame da parte del senato accademico e del consiglio di amministrazione, secondo le rispettive competenze».

Art. 25 - Strutture didattiche e scientifiche.

Al comma 1 la parola «specialistica» è sostituita da «magistrale».

Art. 26 – Facoltà.

Al comma 6 le parole «anche in relazione ai piani pluriennali di sviluppo» sono sostituite da «nell'ambito della programmazione pluriennale dell'Università».

Art. 36 - Collegio dei Direttori di dipartimento.

Abrogato.

Art. 39 - Centri di servizio.

Al comma 1 le parole «ed il consiglio di amministrazione possono deliberare per la parte di loro competenza,» sono sostituite da «può deliberare».

Art. 47 - Disciplina delle cariche e dei mandati.

Al comma 1 le parole «e del consiglio di amministrazione, di membro» sono sostituite da «, di componente del consiglio di amministrazione,»; le parole «, salvo che non sia diversamente disposto,» sono cassate.

Al comma 2 le parole «e del consiglio di amministrazione, di membro» sono sostituite da «, di componente del consiglio di amministrazione,».

Al comma 3 si aggiunge la seguente ultima frase:

«Ai membri del consiglio di amministrazione spetta un compenso la cui misura è determinata dal senato accademico».
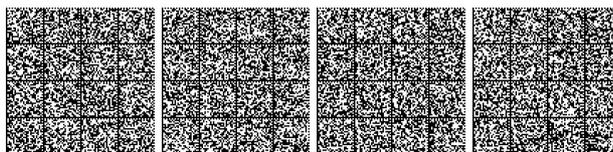
Art. 2.

In sede di prima applicazione dello statuto di cui all'art. 1, ai fini della rinnovabilità dei mandati di cui agli articoli 10 e 47, vengono computati anche i mandati in corso al momento dell'entrata in vigore della presente modifica statutaria nonché quelli ad essi immediatamente precedenti.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Esso entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il testo integrale dello Statuto dell'Università degli studi della Tuscia, così come risultante dalle modifiche di cui al precedente art. 1, è pubblicato sul sito web dell'Università degli studi della Tuscia (www.unitus.it/).

Viterbo, 21 gennaio 2009

Il rettore: MANCINI

09A00807

COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA ALLUVIONE IN SARDEGNA DEL 22 OTTOBRE 2008

ORDINANZA 29 dicembre 2008.

Programma del Commissario delegato per l'emergenza alluvione in Sardegna del 22 ottobre 2008. Vincolo risorse. (Ordinanza n. 8).

IL COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA ALLUVIONE IN SARDEGNA DEL 22 OTTOBRE 2008

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 ottobre 2008 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è stato dichiarato, sino al 31 ottobre 2009, lo stato di emergenza in Sardegna nel territorio della provincia di Cagliari per gli eventi alluvionali del 22 ottobre 2008;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3711 del 31 ottobre 2008 con la quale il Presidente della Regione autonoma della Sardegna è stato nominato Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi alluvionali predetti;

Vista l'ordinanza del Commissario delegato n. 5 dell'11 dicembre 2008 con cui, ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3711 del 31 ottobre 2008, sono stati individuati i seguenti comuni danneggiati dall'evento calamitoso verificatosi il giorno 22 ottobre 2008: Assemini, Cagliari, Capoterra, Elmas, Monserrato, Quartu S. Elena, Quartucciu, Selargius, Sestu;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 67/1 del 28 novembre 2008 con la quale, tra l'altro, è stata destinata la somma complessiva di € 10.000.000,00 ad integrazione delle risorse già assegnate per gli eventi alluvionali di ottobre, da reperirsi d'intesa con l'assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio ed il Commissario delegato;

Atteso che l'assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, con nota protocollo n. 9929 del 18 dicembre 2008, ha comunicato che l'importo di cui alla predetta DGR n. 67/1 del 28 novembre 2008, è da reperirsi nell'ambito delle risorse recate dal Fondo speciale per la riassegnazione dei residui perenti di cui al capitolo SC08.0045-UPB S08.01.004, C.D.R. 00.03.01.00;

Viste le note del servizio Protezione civile e antincendio dell'assessorato regionale della difesa dell'ambiente protocollo n. 102910 del 23 dicembre 2008 e protocollo n. 103210 del 24 dicembre 2008 con le quali si evidenzia l'esigenza di incremento delle dotazioni finanziarie assegnate con DGR n. 61/1 del 6 novembre 2008, per i finanziamenti ai comuni per le operazioni di emergenza di cui alla legge regionale 21 novembre 1985, n. 28 e per i contributi per il ristoro dei danni subiti dai privati e dall'imprese;

Atteso che per quanto attiene ai finanziamenti ai comuni per le operazioni di emergenza, il servizio Protezione civile e antincendio dell'assessorato regionale della difesa dell'ambiente con la nota predetta ha comunicato di avere ancora in fase di acquisizione il dato relativo all'entità degli interventi finora effettuati dalle amministrazioni comunali e che, comunque, il solo comune di Capoterra, epicentro dell'evento alluvionale, ha già sostenuto spese superiori ai 4 milioni di euro a fronte di uno stanziamento complessivo di 2,5 milioni di euro;

Atteso che per quanto attiene ristoro dei danni subiti dai privati si è proceduto esclusivamente all'erogazione dei contributi per i danni ai beni mobili indispensabili per i soli abitanti di Capoterra per un importo complessivo di 6,14 milioni di euro;

Atteso che, con riferimento ai contributi per il ristoro dei danni subiti dai privati e dall'imprese, il servizio Protezione civile e antincendio dell'assessorato regionale della difesa dell'ambiente sottolinea la necessità di integrazione finanziaria dello stanziamento in relazione alla recente emanazione delle direttive per i contributi a favore delle famiglie per il ripristino delle unità immobiliari e delle imprese per la ripresa delle attività produttive ed il conseguente completamento del procedimento che potrà avvenire solo dopo la scadenza per la presentazione delle domande fissata nella seconda metà di gennaio 2009 e che le prime valutazioni sui procedimenti ancora in itinere portano ad una quantificazione di massima dei fabbisogni superiore alle somme stanziate;

Ritenuto conseguentemente, al fine di consentire la prosecuzione delle linee di intervento a favore dei comuni, dei privati e delle attività produttive, di dover vincolare le predette risorse finanziarie individuate con la DGR n. 67/1 del 28 novembre 2008, per i finanziamenti ai comuni per le operazioni di emergenza di cui alla legge regionale 21 novembre 1985, n. 28 e per i contributi per il ristoro dei danni subiti dai privati e dalle imprese;
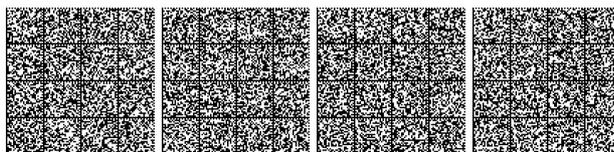
Ordina:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, ai sensi dell'art. 9, comma 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3711/08, è vincolato nel bilancio regionale — capitolo SC08.0045 - UPB S08.01.004, — l'importo di € 10.000.000,00 per la concessione di finanziamenti ai comuni colpiti dall'evento alluvionale del 22 ottobre 2008 per le operazioni di emergenza di cui alla legge regionale 21 novembre 1985, n. 28.

2. L'assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio provvederà all'adozione dei competenti atti per l'assegnazione dei fondi vincolati con la presente ordinanza nel capitolo SC08.0045 - UPB S08.01.004 ai seguenti capitoli:

5.000.000,00 euro per l'incremento dello stanziamento del capitolo SC04.0408 - UPB S04.03.005 per i finanziamenti ai comuni per le operazioni di emergenza di cui alla legge regionale 21 novembre 1985, n. 28;

5.000.000,00 euro per l'incremento dello stanziamento del capitolo SC05.0577 - UPB S05.03.003 per i contributi ai privati ed alle attività produttive per dei danni subiti a seguito dell'evento alluvionale del 22 ottobre 2008.

3. Le risorse di cui al comma 2, qualora non impegnate entro l'esercizio 2008, permangono nel conto dei residui, in deroga all'art. 60 della legge regionale n. 11/2006, per essere utilizzate nell'esercizio successivo per la realizzazione delle predette operazioni emergenziali urgenti ed indifferibili.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 29 dicembre 2008

Il Commissario delegato: MANNONI

09A00635

ORDINANZA 29 dicembre 2008.

Programma del Commissario delegato per l'emergenza alluvione in Sardegna del 22 ottobre 2008. 1° stralcio attuativo. (Ordinanza n. 7).

IL COMMISSARIO DELEGATO
PER L'EMERGENZA ALLUVIONE
IN SARDEGNA DEL 22 OTTOBRE 2008

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 ottobre 2008 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è stato dichiarato, sino al 31 ottobre 2009, lo stato di emergenza in Sardegna nel territorio della provincia di Cagliari per gli eventi alluvionali del 22 ottobre 2008;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3711 del 31 ottobre 2008 con la quale il Presidente della Regione autonoma della Sardegna è stato nominato Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi alluvionali predetti;

Vista l'ordinanza del Commissario delegato n. 5 dell'11 dicembre 2008 con cui, ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3711 del 31 ottobre 2008, sono stati individuati i seguenti comuni danneggiati dall'evento calamitoso verificatosi il giorno 22 ottobre 2008: Assemini, Cagliari, Capoterra, Elmas, Monserrato, Quartu S. Elena, Quartucciu, Selargius, Sestu;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 57/2 del 23 ottobre 2008 con la quale è stato destinato, per far fronte ai primi interventi urgenti per il ripristino delle infrastrutture e delle condizioni di sicurezza nelle aree interessate, l'importo di euro 6.400.000,00;

Atteso che, con ordinanza n. 2 del 10 novembre 2008, il Commissario delegato, ha vincolato, ai sensi dell'art. 9 comma 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3711/2008, le predette risorse finanziarie regionali pari a euro 6.400.000,00 per la realizzazione dei seguenti interventi:

euro 5.000.000,00 per la realizzazione degli interventi urgenti di ripristino delle reti idriche e fognarie nel Comune di Capoterra e per gli altri ed analoghi interventi nei comuni danneggiati dall'alluvione del 22 ottobre 2008 con attribuzione del predetto finanziamento ad Abbanoa S.p.A gestore del servizio idrico integrato della Sardegna;

euro 1.400.000,00 per gli interventi urgenti di manutenzione straordinaria della viabilità e degli alvei dei corsi d'acqua e le opere di prevenzione dei rischi idrogeologici ed idraulici individuando come soggetto attuatore, ai sensi dell'art. 1, comma 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3711/08, il servizio del Genio civile di Cagliari dell'assessorato regionale dei LLPP;

Atteso che, per quanto riguarda lo stanziamento assegnato all'assessorato dei lavori pubblici, la predetta ordinanza n. 2/08 dispone, all'art. 2, comma 4, che l'Agenzia del distretto idrografico della Sardegna, d'intesa con la Direzione generale dell'assessorato dei lavori pubblici provveda alla definizione e presentazione al Commissario del piano dei primi e più urgenti interventi di manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua e delle opere di prevenzione dei rischi idrogeologici e idraulici relativi al rio S. Girolamo;

Vista la nota del servizio del Genio civile di Cagliari all'assessorato regionale dei lavori pubblici, protocollo n. 57094 del 9 dicembre 2008 con la quale viene proposto il piano dei primi e più urgenti interventi e la nota dell'Agenzia del distretto idrografico della Sardegna n. 569 del 23 dicembre 2008 con la quale si esprime l'intesa su detto programma;

Atteso che la predetta nota dell'Agenzia del distretto idrografico della Sardegna propone, in accordo con il servizio del Genio civile, l'individuazione del consorzio di bonifica della Sardegna Meridionale quale soggetto attua-

tore per gli interventi di ripristino e funzionalità idraulica nell'area urbana di Capoterra, essendo integrati e connessi con i lavori già realizzati o in corso di realizzazione da parte del CBSM nell'area urbana di Capoterra a seguito dell'alluvione del 1999, e propone, inoltre, che per l'asta del rio S. Girolamo venga confermato quale soggetto attuatore il servizio del Genio civile di Cagliari, che ha già avviato in tale area i primi lavori urgenti;
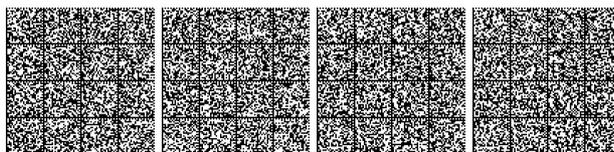
Ordina:

Art. 1.

1. È approvato, quale 1° stralcio attuativo del programma commissariale di interventi, l'elenco dei seguenti interventi:

Comune	Opere da eseguire	Importo in Euro
Capoterra	Lavori integrativi per il ripristino ed il miglioramento delle funzionalità idraulica delle opere di riassetto idraulico dell'area urbana di Capoterra	1.100.000,00
Capoterra	Primo intervento di ripristino delle opere di difesa idraulica in corrispondenza della confluenza tra il Rio S. Girolamo ed il Rio Masoni Ollastu	300.000,00
	TOTALE	1.400.000,00

2. Gli interventi di cui al precedente articolo sono finanziati con le risorse vincolate nel bilancio regionale, ai sensi dell'art. 9, comma 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3711/08, con ordinanza n. 2 del 10 novembre 2008. Dette risorse, stanziate in conto U.P.B. S04.03.004 - Cap. SC04.0367, qualora non impegnate entro l'esercizio 2008, in deroga all'art. 60 della legge regionale n. 11/2006, permangono nel conto dei residui, per essere utilizzate nell'esercizio successivo per la realizzazione dei predetti interventi emergenziali urgenti ed indifferibili.

Art. 2.

1. Il Consorzio di bonifica della Sardegna Meridionale è individuato quale soggetto attuatore, ai sensi per gli effetti di cui all'art. 1, comma 2 dell'ordinanza del Consiglio dei ministri n. 3711 del 31 ottobre 2008, dell'intervento «Lavori integrativi per il ripristino ed il miglioramento della funzionalità idraulica delle opere di riassetto idraulico dell'area urbana di Capoterra».

2. Il servizio del Genio civile di Cagliari dell'assessorato regionale dei lavori pubblici, provvederà all'adozione degli atti necessari per l'erogazione al Consorzio di bonifica della Sardegna Meridionale delle risorse regionali vincolate per la realizzazione dell'intervento di cui sopra.

3. Il Consorzio di bonifica della Sardegna Meridionale provvederà, in qualità di soggetto attuatore, alla realizzazione dell'intervento «Lavori integrativi per il ripristino ed il miglioramento della funzionalità idraulica delle opere di riassetto idraulico dell'area urbana di Capoterra», secondo le seguenti indicazioni e direttive:

a) predisposizione, entro trenta giorni dalla data della presente ordinanza, del progetto preliminare per l'appalto che verrà approvato dal Commissario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3711/08, previa acquisizione di parere tecnico da parte del servizio del Genio civile di Cagliari. Il capitolato d'appalto dovrà espressamente prevedere il divieto di ricorso a procedure arbitrali nel caso di contenzioso;

b) espletamento delle gare d'appalto, sulla base del progetto preliminare, per l'affidamento della progettazione definitiva-esecutiva e dei lavori con le procedure d'urgenza previste dalla normativa vigente, prevedendo apposita premiabilità per l'anticipata conclusione dei lavori, ovvero con procedure derogatorie previa richiesta motivata di ricorso alle deroghe previste dall'art. 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3711/08;

c) espletamento della attività tecnico-amministrative per l'emissione degli atti del procedimento espropriativo e per le occupazioni d'urgenza eventualmente necessarie per l'esecuzione degli interventi;

d) svolgimento delle ulteriori attività connesse alla realizzazione dei lavori (direzione lavori, collaudo ecc.) che potranno essere definite con maggior dettaglio in sede di approvazione del progetto.

Art. 3.

1. Il servizio del Genio civile di Cagliari dell'assessorato regionale dei lavori pubblici è incaricato, quale soggetto attuatore già individuato con ordinanza n. 2 del 10 novembre 2008, della realizzazione dei lavori di «Primo intervento di ripristino delle opere di difesa idraulica in corrispondenza della confluenza tra il Rio S. Girolamo ed il Rio Masoni Ollastu», secondo le indicazione e direttive di cui all'ordinanza n. 2 del 10 novembre 2008.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 29 dicembre 2008

Il Commissario delegato: MANNONI

09A00636
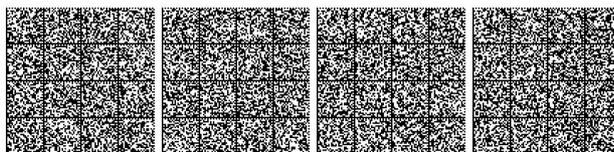
ORDINANZA 30 dicembre 2008.

Programma del Commissario delegato per l'emergenza alluvione in Sardegna del 22 ottobre 2008. 2° stralcio attuativo. (Ordinanza n. 9).

IL COMMISSARIO DELEGATO
PER L'EMERGENZA ALLUVIONE
IN SARDEGNA DEL 22 OTTOBRE 2008

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 ottobre 2008, con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è stato dichiarato, sino al 31 ottobre 2009, lo stato di emergenza in Sardegna nel territorio della provincia di Cagliari per gli eventi alluvionali del 22 ottobre 2008;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3711 del 31 ottobre 2008, con la quale il Presidente della Regione autonoma della Sardegna è stato nominato commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi alluvionali predetti;

Vista l'ordinanza ordinanza del commissario delegato n. 5 del 11 dicembre 2008 con cui, ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3711 del 31 ottobre 2008, sono stati individuati i seguenti comuni danneggiati dall'evento calamitoso verificatosi il giorno 22 ottobre 2008: Assemini, Cagliari, Capoterra, Elmas, Monserrato, Quartu S. Elena, Quartucciu, Selargius, Sestu;

Vista la legge regionale n. 15 del 29 ottobre 2008 «Interventi urgenti conseguenti agli eventi alluvionali e di dissesto idrogeologico del mese di ottobre 2008», con la quale, per fronteggiare le conseguenze provocati dall'evento alluvionale del 22 ottobre 2008 nei comuni individuati con deliberazione della giunta regionale, viene autorizzato uno stanziamento di euro 20.000.000,00, a titolo di integrazione dei finanziamenti da assegnarsi da parte dello Stato in conseguenza della dichiarazione dello stato di calamità ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la delibera della giunta regionale n. 61/1 del 6 novembre 2008, con la quale sono stati individuati i seguenti comuni: Capoterra, Assemini, Cagliari, Elmas, Monserrato, Quartu S. Elena, Quartucciu, Selargius, Sestu ed è stata disposta una prima ripartizione del predetto stanziamento di 20.000.000,00 di euro con la quale sono stati, tra l'altro, assegnati:

500.000,00 di euro alla Presidenza della Regione, Agenzia del distretto idrografico della Sardegna, per la realizzazione di studi di maggior dettaglio delle aree dei bacini fluviali costieri con foce compresa tra i rii Masoni Ollastu — San Girolamo a ovest e il rio Is Cungiaus a est interessati agli eventi alluvionali (art. 1, comma 3, lettera b della legge regionale n. 15/08);

Atteso che l'assessorato regionale dei lavori pubblici, con nota dell'assessore n. 3395 del 30 dicembre 2008 ha segnalato di aver in corso la «Predisposizione del complesso di studi, indagini, elaborazioni attinenti all'ingegneria integrata, necessari alla redazione dello studio denominato piano stralcio delle fasce fluviali», che costituisce un approfondimento del piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI), funzionale a consentire il conseguimento di un assetto fisico del corso d'acqua compatibile con la sicurezza idraulica e che la delimitazione delle fasce fluviali è stata eseguita per una moltitudine di aste principali del reticolo idrografico regionale tra le quali lo stesso Rio San Girolamo, epicentro dei gravi eventi alluvionali del 22 ottobre 2008;

Considerato che con la medesima nota l'assessorato dei lavori pubblici, sottolinea che, a seguito dell'evento alluvionale, appare necessario, non solo procedere ad un aggiornamento della delimitazione delle fasce fluviali già eseguite, ma soprattutto approfondire le valutazioni circa le condizioni di assetto dell'alveo del Rio San Girolamo, con lo studio idraulico del deflusso relativo all'evento di piena al fine di predisporre uno studio di fattibilità della sistemazione idraulica che individui gli interventi necessari al conseguimento di un livello compatibile del rischio e che in considerazione degli studi, analisi e rilievi già eseguiti sullo stesso bacino idrografico, nonché della necessità di aggiornare lo studio delle fasce fluviali, appare opportuno che tali approfondimenti vengano svolti dagli stessi soggetti che stanno curando la predisposizione del progetto di piano delle fasce fluviali;

Atteso che per far fronte a tali esigenze l'assessorato dei lavori pubblici, indica inoltre le seguenti somme che si stima siano sufficienti a far fronte al fabbisogno del quadro economico complessivo delle maggiori prestazioni richieste:

€ 50.000 stanziate nel bilancio regionale 2008, UPB S04.03.003 cap. SC04.0340 per «Spese e attività di aggiornamento del piano per l'assetto idrogeologico»;

€ 60.000 sull'UPB S04.03.004 cap. SC04.0375 derivanti dalle economie conseguenti al ribasso offerto dall'RTI aggiudicataria della licitazione privata relativa alla redazione del «Progetto di piano stralcio della fasce fluviali».

Atteso che la direzione generale della Presidenza della Regione, agenzia del distretto idrografico della Sardegna, con nota protocollo n. 590 del 30 dicembre 2008 ha condiviso quanto indicato dall'assessorato dei lavori pubblici con la citata nota, ha sviluppato ulteriormente le necessità di studio ed ha, quindi, proposto le tre seguenti linee di attività, con i relativi soggetti attuatori:

	Studi	Soggetti attuatori
1	Attività di ricerca, studio e sviluppo di una metodologia per l'analisi di aree sensibili a dissesti idrogeologici a seguito di precipitazioni intense con applicazione specifica sull'area di Capoterra-S.Girolamo basata su indagini geologiche, geomorfologiche, geopedologiche, d'uso del suolo e la elaborazione di una cartografia accurata degli eventi erosivi idrici superficiali e gravitativi, finalizzata ad ottenere una "carta della propensione al dissesto idrogeologico" dell'area indagata, eventualmente su basi geostatistiche, per la comprensione dei fenomeni di dissesto a seguito dell'evento del 22 ottobre 2008.	Direzione Generale della Presidenza della Regione, Agenzia del distretto idrografico della Sardegna
2	Attività di ricerca, studio e sviluppo di una metodologia: *a)* per la definizione di nuove stime del tempo di ritorno degli eventi pluviometrici secondo differenti metodologie oggi possibili; *b)* per la formulazione di un modello afflussi-deflussi per la stima dell'idrogramma di piena dell'evento attraverso modellistica idrologica distribuita e di un modello di propagazione del deflusso superficiale; *c)* Individuazione delle aree allagabili, per diversi tempi di ritorno e analisi di sensitività della stima. Applicazione specifica alle aree territoriali dei comuni interessati dall'evento del 22 ottobre 2008.	Direzione Generale della Presidenza della Regione, Agenzia del distretto idrografico della Sardegna
3	Analisi dell'assetto fisico del rio San Girolamo-Masoni Ollastu a seguito dell'evento di piena del 22 ottobre 2008: Rivisitazione e integrazione dello studio denominato Piano Stralcio delle Fasce Fluviali, per la verifica della delimitazione delle fasce fluviali e per l'individuazione delle prime necessarie azioni (opere, vincoli e direttive), per il conseguimento di un assetto del corso d'acqua compatibile con la sicurezza idraulica del territorio e la salvaguardia delle componenti naturali e ambientali.	Assessorato regionale dei Lavori Pubblici - Servizio Difesa del Suolo

Ravvisata la necessità di dare un immediato avvio agli studi di cui sopra, quali indispensabili strumenti conoscitivi per l'immediata programmazione e realizzazione degli interventi di prevenzione e sicurezza nelle aree interessate dal fenomeno alluvionale anche in relazione alla recente assegnazione alla Regione Sardegna di risorse finanziarie pari complessivamente a 11.317.510 euro per «Emergenza alluvionale ottobre 2008: opere urgenti di sistemazione del reticolo idrografico» con decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, DEC/DDS/2008/0855 del 10 novembre 2008 e DEC/DDS/2008/0856 del 10 novembre 2008;

Ritenuto conseguentemente di dover vincolare, ai sensi dell'art. 9, comma 2 dell'ordinanza PCM n. 3711/08, le predette risorse regionali per la realizzazione degli studi in parola, individuando quali soggetti attuatori la direzione generale della Presidenza della Regione, Agenzia del distretto idrografico della Sardegna, e l'assessorato dei lavori pubblici;

Ordina:

Art. 1.

1. È approvato, quale 2° stralcio attuativo del Programma commissariale di interventi, l'elenco dei seguenti interventi, studi, indagini, elaborazioni e definizione delle azioni di governo del territorio, che vengono dichiarate urgenti ed indifferibili:

	Studi
1	Attività di ricerca, studio e sviluppo di una metodologia per l'analisi di aree sensibili a dissesti idrogeologici a seguito di precipitazioni intense con applicazione specifica sull'area di Capoterra-S.Girolamo basata su indagini geologiche, geomorfologiche, geopedologiche, d'uso del suolo e la elaborazione di una cartografia accurata degli eventi erosivi idrici superficiali e gravitativi, finalizzata ad ottenere una "carta della propensione al dissesto idrogeologico" dell'area indagata, eventualmente su basi geostatistiche, per la comprensione dei fenomeni di dissesto a seguito dell'evento del 22 ottobre 2008.
2	Attività di ricerca, studio e sviluppo di una metodologia: *a)* per la definizione di nuove stime del tempo di ritorno degli eventi pluviometrici secondo differenti metodologie oggi possibili; *b)* per la formulazione di un modello afflussi-deflussi per la stima dell'idrogramma di piena dell'evento attraverso modellistica idrologica distribuita e di un modello di propagazione del deflusso superficiale; *c)* Individuazione delle aree allagabili, per diversi tempi di ritorno e analisi di sensitività della stima. Applicazione specifica alle aree territoriali dei comuni interessati dall'evento del 22 ottobre 2008
3	Analisi dell'assetto fisico del rio San Girolamo-Masoni Ollastu a seguito dell'evento di piena del 22 ottobre 2008: Rivisitazione e integrazione dello studio denominato Piano Stralcio delle Fasce Fluviali, per la verifica della delimitazione delle fasce fluviali e per l'individuazione delle prime necessarie azioni (opere, vincoli e direttive), per il conseguimento di un assetto del corso d'acqua compatibile con la sicurezza idraulica del territorio e la salvaguardia delle componenti naturali e ambientali.

2. Ai sensi dell'art. 9, comma 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3711/08, sono vincolate, nel bilancio regionale, per la realizzazione delle attività di cui al precedente articolo, da realizzarsi anche per stralci funzionali e territoriali, le risorse finanziarie di seguito individuate.

Capitolo	UPB	C.D.R.	Importo (euro)
SC04.0386	S04.03.003	00.01.05.01 (D.G. della Presidenza della Regione, Agenzia del distretto idrografico della Sardegna)	500.000,00
SC04.0340	S04.03.003	00.08.01.05 (Assessorato dei Lavori Pubblici – Servizio Difesa del Suolo)	50.000,00
SC04.0375	S04.03.004	00.08.01.05 (Assessorato dei Lavori Pubblici – Servizio Difesa del Suolo)	60.000,00
TOTALE			610.000,00
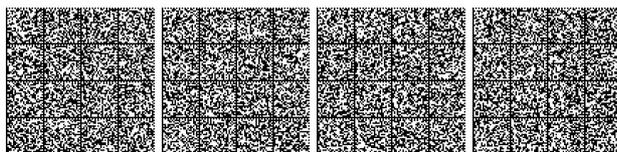
3. Le risorse di cui al comma 2, qualora non impegnate entro l'esercizio 2008, permangono nel conto dei residui, in deroga all'art. 60 della l.r. n. 11/2006, per essere utilizzate nell'esercizio successivo per la realizzazione delle predette operazioni emergenziali urgenti ed indifferibili.

4. Il programma di interventi da realizzarsi nelle fasi successive, con particolare riferimento alle risorse assegnate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per "Emergenza alluvionale ottobre 2008: Opere urgenti di sistemazione del reticolo idrografico", dovrà essere definito sulla base delle risultanze degli studi sopra citati.

5. Per l'attuazione degli interventi programmati con la presente ordinanza, il Commissario delegato si avvale, ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3711 del 31 ottobre 2008:

a) della direzione generale della Presidenza della Regione, Agenzia del distretto idrografico della Sardegna, per la realizzazione degli studi di cui all'art. 1, nn. 1 e 2;

b) dell'assessorato dei lavori pubblici per la realizzazione dello studio di cui all'art. 1, n. 3.

6. La direzione generale della Presidenza della Regione, Agenzia del distretto idrografico della Sardegna, e l'assessorato dei lavori pubblici provvederanno, quali soggetti attuatori alla realizzazione degli interventi sulla base delle seguenti direttive:

a) affidamento dei primi stralci degli studi entro 15 giorni dalla data della presente ordinanza con le procedure d'urgenza ed acceleratorie previste dalla normativa vigente, ovvero con procedure derogatorie previa richiesta motivata di ricorso alle deroghe previste dall'art. 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3711/08;

b) completamento degli studi entro 180 giorni dalla data della presente ordinanza;

c) completamento della prima fase con l'individuazione degli interventi prioritari per la messa in sicurezza delle aree colpite dall'evento alluvionale del 22 ottobre 2008 con riferimento al bacino idrografico rio San Girolamo-Masoni Ollastu entro 80 giorni dalla data della presente ordinanza.

7. La direzione generale della Presidenza della Regione, Agenzia del distretto idrografico della Sardegna, curerà il coordinamento generale degli studi, garantendo l'integrazione delle diverse competenze ed il trasferimento, in tutte le fasi, dei risultati delle analisi effettuate dai diversi soggetti operativi.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 30 dicembre 2008

Il Commissario delegato: MANNONI

09A00634

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 22 gennaio 2009, n. **2/2009**.

Esercizio del diritto di voto per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia da parte dei cittadini dell'Unione europea residenti in Italia.

Ai prefetti della Repubblica italiana

Al Commissario del Governo per la provincia autonoma di Trento

Al Commissario del Governo per la provincia autonoma di Bolzano

Al Presidente della regione autonoma Valle d'Aosta - Servizi di prefettura

Con comunicato stampa del 6 giugno 2008, il Consiglio dell'Unione europea ha reso noto che le prossime elezioni del Parlamento europeo avranno luogo tra il 4 e il 7 giugno 2009.

Per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, si ritiene opportuno richiamare le disposizioni dettate in materia dal decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge n. 483/1994, modificato dalla legge n. 128 del 1998.
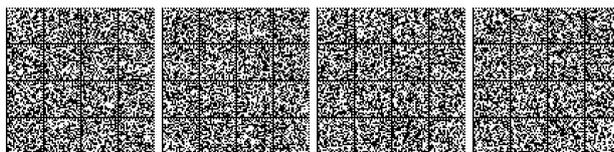
Con la suddetta normativa, com'è noto, è stata recepita nel nostro Paese la direttiva comunitaria n. 93/109/CE del 6 dicembre 1993, che prevede l'elettorato attivo e passivo alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione europea residenti in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza. Il principio che sottende la direttiva è quello della «cittadinanza dell'Unione», in un'ottica di integrazione europea, con il conseguente diritto di voto esercitabile, su domanda, per l'elezione dei membri dei Parlamento europeo spettanti al Paese di residenza.

Pertanto, i cittadini dell'Unione residenti in Italia, compresi i cittadini dei Paesi di recente adesione, per poter esercitare il diritto di voto per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia devono presentare al sindaco del comune di residenza domanda di iscrizione nell'apposita lista aggiunta istituita presso lo stesso comune.

Tale domanda deve essere presentata, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 408/1994, convertito dalla legge n. 483/1994, entro il novantesimo giorno anteriore a quello della votazione e cioè entro il 9 marzo 2009 (considerando data della votazione domenica 7 giugno 2009).

Si trasmette, al riguardo, uno schema di domanda che potrà essere utilizzato allo scopo (allegato *a)*.

Per quanto attiene al contenuto e ai requisiti della domanda di iscrizione nella lista aggiunta, si precisa che la dichiarazione di possesso della capacità elettorale nello stato di origine non deve essere comprovata da alcuna attestazione rilasciata dall'autorità nazionale competente; inoltre, la dichiarazione di assenza di provvedimenti giudiziari che possano comportare la perdita dell'elettorato attivo va fatta dal cittadino dell'Unione con esclusivo riferimento alle cause che limitano la capacità elettorale nello stato di origine.

In ogni caso, anche se la legge n. 128/1998 ha soppresso l'obbligo per il cittadino dell'Unione di dichiarare l'assenza di provvedimenti giudiziari che comportino, in Italia, la perdita dell'elettorato attivo, il comune di residenza è tenuto, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del citato decreto-legge n. 408/1994, a verificare tale requisito mediante tempestiva istruttoria presso il casellario giudiziale.

Si rammenta che i cittadini dell'Unione già iscritti nella lista aggiunta in occasione delle precedenti elezioni europee possono esercitare il diritto di voto per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia senza dover presentare una nuova istanza.

A questo proposito, si ricorda che l'eventuale trasferimento di residenza in altri comuni italiani di cittadini comunitari già iscritti nella suddetta lista aggiunta determina l'iscrizione d'ufficio dei medesimi nelle liste aggiunte del comune di nuova residenza, ovviamente dopo il positivo espletamento dell'istruttoria di rito.

Le SS. LL. adotteranno ogni utile iniziativa al fine di garantire la celere definizione delle procedure di iscrizione anagrafica dei cittadini comunitari che ne abbiano diritto, vigilando sulla tempestività e correttezza dei prescritti adempimenti da parte dei comuni.

Sensibilizzeranno, altresì, i sindaci dei comuni delle rispettive province affinché promuovano ogni opportuna attività, a livello locale, diretta a pubblicizzare al massimo la facoltà per i cittadini comunitari di votare per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

Inoltre, per aderire ad analoga raccomandazione rivolta agli Stati membri dalla Commissione europea, le SS. LL. inviteranno i comuni ad inviare lettere personali contenenti lo schema di domanda e le informazioni per la sua presentazione.

Infine, per facilitare la suddetta, doverosa attività di divulgazione, si trasmette una bozza di manifesto, tradotto in più lingue, che potrà essere utilizzato dai comuni (allegato *b)*.

L'allegato *a)*, l'allegato *b)* e l'esempio di lettera personale tradotti in più lingue sono disponibili sul sito internet di questo Ministero all'indirizzo http://elezioni.interno.it

Si ringrazia per la collaborazione e si chiede di dare assicurazione con lo stesso mezzo.

Roma, 22 gennaio 2009

Il Capo Dipartimento
per gli affari interni e territoriali
PRIA

2009
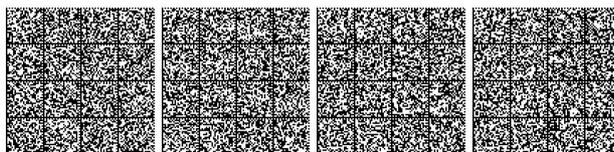
ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA — ALLEGATO A
ELECTION OF MEMBERS OF THE EUROPEAN PARLIAMENT BELONGING TO ITALY — ANNEX A
ELECTIONS DES MEMBRES AU PARLEMENT EUROPEEN ATTRIBUES A L'ITALIE — ANNEXE A
WAHL DER AN ITALIEN ZUGESCHRIEBENEN VERTRETER IM EUROPÄISCHEN PARLAMENT — ANALAGE A

Al Sindaco del Comune di / To the Mayor of / Au Maire de la commune de / An den Bürgermeister der Gemeinde:

IT
• Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L. n. 408/94, convertito in legge dall'art. 1, comma 1, L. 483/94 e modificato dall'art. 15 L. 128 del 24 Aprile 1998,
IL/LA SOTTOSCRITTO/A

UK
• Under sec. 2 (2) of D.L. no. 408/94, passed by sec. 1 (1) of Law 483/94, as amended by sec. 15 of Law 128 dated 24/4/1998,
I, THE UNDERSIGNED

FR
• Aux termes de l'art. 2 alinéa 2 de l'Acte Législatif n. 408/94, transformé en loi par l'art. 1 alinéa 1 de la Loi n.483/94 et modifié par l'art. 15 de la Loi n. 128 du 24 avril 1998,
LE/LA SOUSSIGNÉ/E

DE
• Gemäss art. 2, Absatz 2, Gesetzesdekret Nr. 408/94, das vom art. 1, Absatz 1, Gesetz 483/94 und durch die Veränderung des Artikels 15,Gesetz 128 vom 24. April 1998 als Gesetz verabschiedet wird, DER UNTERZEICHNETE

Dati personali / Personal data / Identité / Persönliche daten

Cognome (Surname/Nom/Nachname):

Nome (Given name/Prénom/Vorname):

Cognome da nubile (Maiden name/Nom de jeune fille/Ledige Nachname):

Sesso (Sex/Sexe/Geschlecht): M ☐ F ☐

Data di nascita (Date of birth/Date de naissance/Geburtsdatum): DD/MM/YYYY

Luogo di nascita (Place of birth/Lieu de naissance/Geburtsplatz):

Nazionalità (Nationality/Nationalité/Staatsangehörigkeit):

Dati elettorali / Electoral data / Données électorales / Data wahlen

• la collettività locale o circoscrizione dello Stato membro di origine nelle cui liste elettorali è iscritto
• place or constituency in the voter's Member State where he/she is registered in the electoral roll
• collectivité locale ou circonscription dans l'État membre d'origine ou il/elle a eté inscrit(e)
• Gebietskörperschaft oder Wahlkreis des Herkunftsmitgliedstaats, wo der Wähler zuletzt in ein Wählerverzeichnis eingetragen war

• è iscritto in qualità di elettore alle elezioni del Parlamento europeo del 2009 in (indicare lo Stato membro)
• is registered as a voter for the 2009 European Parliament elections in (indicate Member State only)
• Il/elle est inscrit(e) comme electeur pour les elections au Parlement europeen en 2009 en (indiquer l'État membre)
• ist als aktiv Wahlberechtiger eingetragen für die Wahlen zum Europäischen Parlament 2009 in (nur Mitgliedstaat)

Indirizzo nello Stato di origine / Address in the State of origin / Adresse dans l'État d'origine / Anschrift im herkunftsland

Indirizzo nello Stato membro di origine (Address in the Member State of origin/Adresse dans l'Etat membre d'origine/Anschrift im Herkunftsmitgliedstaat):

Indirizzo / Address / Adresse / Adresse

Indirizzo completo in questo Comune (Full Address in this municipality/Adresse complète dans cette commune/Vollständige Anschrift in dieser Gemeinde):

IT
DICHIARA di volere esercitare esclusivamente in Italia il diritto di voto per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e di possedere la capacità elettorale nel proprio Stato di origine. **DICHIARA**, altresì, che non vi è a suo carico alcun provvedimento giudiziario che comporti, per il suo Stato di origine, la perdita dell'elettorato attivo.

UK
STATE that I will exercise my right to vote in the election of the European Parliament only in Italy and that I am entitled to vote in my Member State of origin. I also **DECLARE** that there is no Court order against me that has deprived me of the right to vote in my Member State of origin.

FR
DÉCLARE vouloir exercer exclusivement en Italie le droit de vote pour les élections au Parlement européen des membres attribués à l'Italie, et d'avoir le droit de vote dans son pays d'origine. Le/La soussigné/e **DÉCLARE** également qu'il n'existe aucune mesure judiciaire à sa charge entraînant la perte du droit de vote dans son pays d'origine.

DE
ERKLÄRT, dass er ausschließlich in Italien das Wahlrecht zum Wahl des Europäischen Parlaments ausüben möchte und dass er im eigenen Land wahlberechtigt ist. Er **ERKLÄRT** auch, dass ihm gegenüber kein Gerichtsverfahren anhängig ist, das für sein Herkunftsland dazu führen kann, aktive Wählerschaft zu verlieren.

Data,Date,Fait le,Datum: DD/MM/YYYY

Firma,Signature of applicant,Signature,Unterschrift
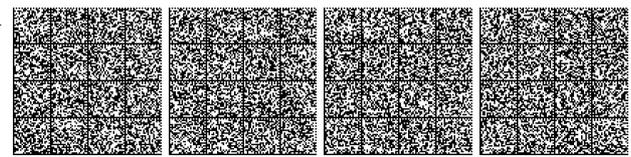
ALLEGATO B

ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DA PARTE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA RESIDENTI IN ITALIA.

In occasione della prossima elezione del Parlamento europeo, fissata tra il 4 e il 7 giugno 2009, anche i cittadini degli altri Paesi dell'Unione Europea potranno votare in Italia per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, inoltrando apposita domanda al sindaco del comune di residenza.

La domanda – il cui modello è disponibile sia presso il comune che sul sito internet del Ministero dell'Interno all'indirizzo: http://elezioni.interno.it – dovrà essere presentata agli uffici comunali o spedita mediante raccomandata entro il 9 marzo 2009.

Nel primo caso, la sottoscrizione della domanda, in presenza del dipendente addetto, non sarà soggetta ad autenticazione; in caso di recapito a mezzo posta, invece, la domanda dovrà essere corredata da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (art. 38, comma 3, del DPR 28/12/2000, n. 445).

Nella domanda – oltre all'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita – dovranno essere espressamente dichiarati:

- la volontà di esercitare esclusivamente in Italia il diritto di voto;
- la cittadinanza;
- l'indirizzo nel comune di residenza e nello Stato di origine;
- il possesso della capacità elettorale nello Stato di origine;
- l'assenza di un provvedimento giudiziario a carico, che comporti per lo Stato di origine la perdita dell'elettorato attivo.

Gli Uffici comunali comunicheranno tempestivamente l'esito della domanda; in caso di accoglimento, gli interessati riceveranno la tessera elettorale con l'indicazione del seggio ove potranno recarsi a votare.

ANNEX B

ELECTION OF THE MEMBERS OF THE EUROPEAN PARLIAMENT BELONGING TO THE ITALIAN ALLOCATION OF SEATS BY EUROPEAN UNION CITIZENS RESIDING IN ITALY

The European Parliament election will be held from 4th June to7th June, 2009 and E.U. citizens residing in Italy have the right to vote in Italy and to elect Italian candidates to the seats allocated to Italy in the European Parliament. A formal application must be submitted to the mayor of the municipality of residence.

The said application form can be collected at the municipal offices and it is also available on the Internet at: www.elezioni.interno.it. Once filled in, it must be submitted to the Municipality in person or sent by registered mail by 9th March, 2009.

If the application is personally handed in, it is not necessary to have your signature attested. If sent by mail, a photocopy of the applicant's identity card must be attached to the application form (sec. 38 sub.3 of DPR 28/12/2000 n.445).

Besides his /her full name, place, and date of birth, the person shall fill in the form and state:

- his/her will to exercise his/her right to vote only in Italy;
- nationality;
- Full address in Italy and in his/her Member State of origin;
- right to vote in the Member State of origin
- that there is no Court order against him/her that has deprived him/her of the right to vote in his/her Member State of origin.

The municipal offices shall inform as soon as possible the person concerned of the acceptance of his/her application and send him/her the voter's card stating the address where the polling station is located.

ANNEXE B

VOTE DES RESSORTISSANTS DE L'UNION EUROPEENNE RESIDANT EN ITALIE POUR LES ELECTIONS DES MEMBRES AU PARLEMENT EUROPEEN ATTRIBUES A L'ITALIE

A l'occasion des prochaines élections du Parlement européen qui auront lieu du 4 au 7 juin 2009, même les ressortissants des pays de l'Ue résidant en Italie pourront voter en Italie pour les membres attribués à l'Italie en envoyant un formulaire au Maire de la Commune de résidence.

Le formulaire – qui est disponible à la Mairie ou sur Internet : www.elezioni.interno.it – devra être présenté à la Mairie ou envoyé par lettre recommandée avant le 9 mars 2009.

Dans le premier cas, le formulaire sera signé devant le fonctionnaire responsable et il n'est pas donc nécessaire l'authentification. Dans le cas d'envoi par lettre recommandée, le formulaire devra être accompagné d'une photocopie non authentifiée d'un document d'identité du signataire (art. 38 alinéa 3 du Décret Présidentiel n°445 du 28/12/2000).

Le signataire qui remplie le formulaire devra indiquer ses données d'identification (nom, prénom, lieu et date de naissance) et déclarer expressément ce qui suit:

- sa volonté d'exercer exclusivement en Italie son droit de vote ;
- sa nationalité ;
- son adresse dans la commune de résidence et son adresse dans son pays d'origine ;
- d'avoir le droit de vote dans son pays d'origine ;
- aucune mesure judiciaire à sa charge entraînant la perte du droit de vote dans son pays d'origine.

Le Maire devra communiquer en temps utile l'issue de cette demande. En cas d'acceptation, le signataire de la demande recevra une carte d'électeur indiquant le bureau de vote où il doit voter.
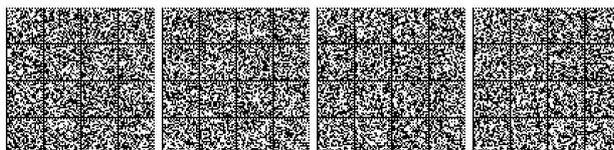
ANALAGE B

WAHL DER AN ITALIEN ZUGESCHRIEBENEN VERTRETER DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS, SEITENS DER IN ITALIEN ANSÄSSIGEN UNIONSBÜRGER

Anlässlich der nächsten zwischen dem. 4. und 7. Juni 2009 stattfindenden Wahl zum Europäischen Parlament, erhalten auch die Bürger anderer Länder der Europäischen Union die Möglichkeit, in Italien ihre Stimme für die an Italien zugeschriebenen Vertreter, wenn sie einen entsprechenden Antrag bei dem für ihren Wohnsitz zuständigen Bürgermeister stellen.

Der Antrag – das Formular ist bei der Gemeinde zugänglich oder im Internet unter http://elezioni.interno.it erhältlich - muss vor dem 9. März 2009 persönlich eingereicht werden oder per Einschreiben bei der zuständigen Gemeinde eingegangen sein.

Im ersten Fall, kann das Unterzeichen des Antrages unter Beisein eines zuständigen Beamten ohne Beglaubigung gestellt werden. Wird der Antrag jedoch auf dem Postweg zugestellt, muss ihm eine unbeglaubigte Fotokopie des Personalausweises beigelegt werden (Art. 38, Absatz 3 DPR 28/12/2000 n. 445).

Im Antrag ist außer Nach-und Vorname, Geburtsort und Geburtsdatum folgendes anzugeben:

- Die Absicht, das Wahlrecht ausschließlich in Italien auszuüben;
- Staatsangehörigkeit;
- Wohnsitzadresse sowohl in Italien als auch im Herkunftsland;
- Der Besitz der Wählerschaft im Herkunftsland,
- Der Nachweis, dass keine gerichtlichen Maßnahmen anhängig sind, die im Herkunftsland zu einem Verlust der Wahlberechtigung führen können.

Die Gemeinde wird in kurzer Zeit die Ergebnisse des Antrages mitteilen; wird der Antrag akzeptiert, so wird dem Antragsteller sowohl ein Wahlausweis, als auch die Adresse des Wahllokals erhalten, wo er wählen kann.

09A00834
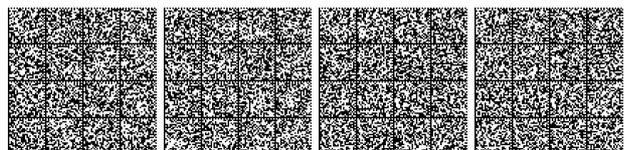
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Annullamento di alcuni biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea

I biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea di seguito indicati vengono annullati perché smarriti e non daranno diritto al possessore di reclamare l'eventuale premio:

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "MILIARDARIO"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
1992267	000	059
2294425	000	059
2510733	000	059
2416136	000	059
2553406	000	059
2553629	000	059
2629344	000	059
2629363	000	059
2629444	000	059
2697924	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "COLPO VINCENTE"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
4167389	000	029
4244372	000	029
4245226	000	029
4245909	000	029
4251088	000	029
4251089	000	029

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "MEGAMILIARDARIO"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
4489956	000	029
4764734	000	029
4764735	000	029
4837078	000	029
4839725	000	029
4870773	000	029

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "SETTE E MEZZO"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
4957044	000	299
4968639	000	299

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "PORTAFORTUNA"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
61326	000	299
121440	000	299
127616	000	299
127618	000	299

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "L'ALBERO DEI PREMI"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
88452	000	099
88453	000	099
355319	000	099
355320	000	099

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "MILIONI DI MILIONI"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
2666169	000	059
2729789	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "IL MERCANTE IN FIERA"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
571060	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "INDIANA JONES"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
611425	000	99

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "OROSCOPO"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
914232	000	149
965129	000	149

09A00833

Cambi di riferimento del 15 e 16 gennaio 2009

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3085
Yen	116,97
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,308
Corona danese	7,4512
Corona estone	15,6466
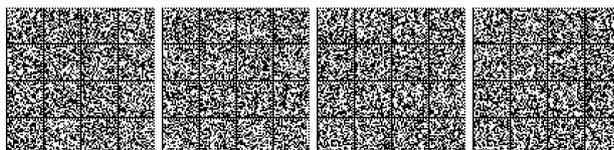
Lira Sterlina	0,89660
Fiorino ungherese	281,45
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7043
Zloty polacco	4,2296
Nuovo leu romeno	4,3000
Corona svedese	10,9925
Franco svizzero	1,4725
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,4275
Kuna croata	7,3645
Rublo russo	42,2892
Nuova lira turca	2,1197
Dollaro australiano	1,9818
Real brasiliano	3,1307
Dollaro canadese	1,6373
Yuan cinese	8,9453
Dollaro di Hong Kong	10,1552
Rupia indonesiana	14727,17
Rupia Indiana	63,8290
Won sudcoreano	1816,16
Peso messicano	18,6200
Ringgit malese	4,7027
Dollaro neozelandese	2,4380
Peso filippino	62,020
Dollaro di Singapore	1,9598
Baht tailandese	45,660
Rand sudafricano	13,3300

Dollaro USA	1,3270
Yen	120,11
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,170
Corona danese	7,4515
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,88930
Fiorino ungherese	277,90
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7039
Zloty polacco	4,1805
Nuovo leu romeno	4,2790
Corona svedese	10,7665
Franco svizzero	1,4863
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,2125
Kuna croata	7,3821
Rublo russo	43,1521
Lira turca	2,1333
Dollaro australiano	1,9611
Real brasiliano	3,0853
Dollaro canadese	1,6434
Yuan cinese	9,0732
Dollaro di Hong Kong	10,2968
Rupia indonesiana	14634,16
Rupia indiana	64,3990
Won sudcoreano	1792,11
Peso messicano	18,3524
Ringgit malese	4,7473
Dollaro neozelandese	2,4182
Peso filippino	62,630
Dollaro di Singapore	1,9720
Baht tailandese	46,279
Rand sudafricano	13,1573

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* Ultima rilevazione del tasso di cambio della corona islandese al 3 dicembre 2008: 290,00.

09A00760

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con il decreto n. 44422 del 17 novembre 2008, è stato concesso, in favore della CPG International S.p.A., con sede in: Caluso (Torino) e unità di: Caluso (Torino) e Milano, il trattamento straordinario di integrazione salariale per amministrazione straordinaria, per il periodo dal 1° settembre 2008 al 31 agosto 2009.

Con il decreto n. 44423 del 17 novembre 2008, è stato concesso, in favore della Costelmar S.r.l., con sede in: San Marco Evangelista (Caserta), e unità di: San Marco Evangelista (Caserta), il trattamento straordinario di integrazione salariale per amministrazione straordinaria, per il periodo dal 1° settembre 2008 al 31 agosto 2009.

Con il decreto n. 44424 del 17 novembre 2008, è stato concesso, in favore della Access Media S.p.A., con sede in: Padova, e unità di: Lallio (Bergamo), Milano e Ronchi dei Legionari (Gorizia), il trattamento straordinario di integrazione salariale per amministrazione straordinaria, per il periodo dal 1° settembre 2008 al 31 agosto 2009.

Con il decreto n. 44425 del 17 novembre 2008, è stato concesso, in favore della Finmek Solutions S.p.A., con sede in: L'Aquila, e unità di: L'Aquila, il trattamento straordinario di integrazione salariale per amministrazione straordinaria, per il periodo dal 1° settembre 2008 al 31 agosto 2009.

Con il decreto n. 44426 del 17 novembre 2008, è stato concesso, in favore della Finmek Automation S.r.l., con sede in: Padova, e unità di: Ariccia (Roma), Caluso (Torino) e Genova, il trattamento straordinario di integrazione salariale per amministrazione straordinaria, per il periodo dal 1° settembre 2008 al 31 agosto 2009.

Con il decreto n. 44427 del 17 novembre 2008, è stato concesso, in favore della Finmek Space S.p.A., con sede in: Padova, e unità di: Trieste, il trattamento straordinario di integrazione salariale per amministrazione straordinaria, per il periodo dal 1° settembre 2008 al 31 agosto 2009.

Con il decreto n. 44428 del 17 novembre 2008, è stato concesso, in favore della Finmek Access S.p.A., con sede in: Padova, e unità di: Pagani (Salerno) e Santa Maria Capua Vetere (Caserta), il trattamento straordinario di integrazione salariale per amministrazione straordinaria, per il periodo dal 1° settembre 2008 al 31 agosto 2009.

Con il decreto n. 44429 del 17 novembre 2008, è stato concesso, in favore della Finmek S.p.A., con sede in: Padova, e unità di: Ariccia (Roma), Milano, Padova e Sulmona (L'Aquila), il trattamento straordinario di integrazione salariale per amministrazione straordinaria, per il periodo dal 1° settembre 2008 al 31 agosto 2009.

Con il decreto n. 44430 del 17 novembre 2008 il già concesso trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 18 agosto 2008 al 4 maggio 2009 con decreto direttoriale n. 44115 del 15 settembre 2008, in favore della Tessival Sud S.r.l., con sede in: Azzano San Paolo (Bergamo), e unità di: Airola (Benevento), è esteso da 163 a 231 lavoratori.

Con il decreto n. 44431 del 17 novembre 2008, è stato concesso, in favore della X-Pharma S.r.l., con sede in: Agrate Brianza (Milano), e unità di: Agrate Brianza (Milano), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° settembre 2008 al 31 agosto 2009, nonché approvato il relativo programma dal 1° settembre 2008 al 31 agosto 2009.

Con il decreto n. 44435 del 18 novembre 2008, è stato concesso, in favore della Officine Curioni S.p.A., con sede in: Galgagnano (Lodi), e unità di: Galgagnano (Lodi), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 20 ottobre 2008 al 19 ottobre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 20 ottobre 2008 al 19 ottobre 2009.

Con il decreto n. 44436 del 18 novembre 2008, è stato concesso, in favore della Imit S.p.A., con sede in: Milano, e unità di: Castelletto Sopra Ticino (Novara), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° ottobre 2008 al 30 settembre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 1° ottobre 2008 al 30 settembre 2009.

Con il decreto n. 44437 del 18 novembre 2008, è stato concesso, in favore della Seren Gay di Seren Gay Paolo e C. Societa in accomandita semplice, con sede in: Rivoli (Torino), e unità di: Rivoli (Torino), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 23 giugno 2008 al 22 giugno 2009, nonché approvato il relativo programma dal 23 giugno 2008 al 22 giugno 2009.

Con il decreto n. 44438 del 18 novembre 2008, è stato concesso, in favore della Rammendo 2000 di Perissinotto Anna - Societa in accomandita semplice, con sede in: Roma, e unità di: Biella, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 9 agosto 2008 al 8 agosto 2009, nonché approvato il relativo programma dal 9 agosto 2008 al 8 agosto 2009.

Con il decreto n. 44439 del 18 novembre 2008, è stato concesso, in favore della G.D.M. S.p.A., con sede in: Milano, e unità di: Vibo Valentia, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° settembre 2008 al 28 febbraio 2009, nonché approvato il relativo programma dal 1° settembre 2008 al 28 febbraio 2009.

Con il decreto n. 44440 del 18 novembre 2008, è stato concesso, in favore della Liontex S.p.A., con sede in: Milano, e unità di: Trecate (Novara), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 29 settembre 2008 al 31 settembre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 29 settembre 2008 al 31 marzo 2009.

Con il decreto n. 44441 del 18 novembre 2008, è stato concesso, in favore della I Fuoricasa S.p.A., con sede in: Torino, e unità di: Torino, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° settembre 2008 al 31 agosto 2009, nonché approvato il relativo programma dal 1° settembre 2008 al 31 agosto 2009.

Con il decreto n. 44442 del 18 novembre 2008, è stato concesso, in favore della Ferrania Technologies S.p.A., con sede in: Cairo Montenotte (Savona), e unità di: Cairo Montenotte (Savona), il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale per il periodo dal 18 luglio 2008 al 17 luglio 2009, nonché approvato il relativo programma dal 18 luglio 2008 al 17 luglio 2009.

Con il decreto n. 44443 del 18 novembre 2008, è stato concesso, in favore della Ellebi S.r.l., con sede in: Gualtieri (Reggio Emilia), e unità di: Gualtieri (Reggio Emilia), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° settembre 2008 al 31 agosto 2009, nonché approvato il relativo programma dal 1° settembre 2008 al 31 agosto 2009.

Con il decreto n. 44444 del 18 novembre 2008, è stato concesso, in favore della Stamperia Valdarno S.r.l., con sede in: Bucine (Arezzo), e unità di: Terranuova Bracciolini (Arezzo), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° settembre 2008 al 31 agosto 2009, nonché approvato il relativo programma dal 1° settembre 2008 al 31 agosto 2009.

Con il decreto n. 44445 del 18 novembre 2008, è stato concesso, in favore della Editoriale Bologna S.r.1., con sede in: Bologna, e unità di: Bologna, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° settembre 2008 al 28 febbraio 2009, nonché approvato il relativo programma dal 1° settembre 2008 al 28 febbraio 2009.

Con il decreto n. 44446 del 18 novembre 2008, è stato concesso, in favore della Casa Editrice Universo S.p.A., con sede in: Milano, e unità di: Milano, il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale per il periodo dal 28 luglio 2008 al 27 gennaio 2009, nonché approvato il relativo programma dal 28 luglio 2008 al 27 luglio 2009.

Con il decreto n. 44447 del 18 novembre 2008, è stato concesso, in favore della Edizioni del Duca S.r.1., con sede in: Milano, e unità di: Milano, il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale per il periodo dal 28 luglio 2008 al 27 gennaio 2009, nonché approvato il relativo programma dal 28 luglio 2008 al 27 luglio 2009.

Con il decreto n. 44448 del 18 novembre 2008, è stato concesso, in favore della RCS Pubblicità S.p.A., con sede in: Milano, e unità di: Milano, Napoli e Roma il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale per il periodo dal 7 luglio /2008 al 6 gennaio 2009.

Con il decreto n. 44449 del 18 novembre 2008, è stato concesso, in favore della Segraf S.r.l., con sede in Milano, e unità di: Nova Milanese (Milano), il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale per il periodo dal 14 luglio 2008 al 13 gennaio 2009, nonché approvato il relativo programma dal 14 luglio 2008 al 13 luglio 2010.

Con il decreto n. 44450 del 18 novembre 2008, è stato concesso, in favore della Giornale di Sicilia Editoriale Poligrafica S.p.A., con sede in: Palermo, e unità di: Palermo, il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale per il periodo dal 1° settembre 2007 al 29 febbraio 2008.

Con il decreto n. 44451 del 18 novembre 2008, è stato concesso, in favore della Italian Fashion S.p.A., con sede in: Urbania (Pesaro Urbino), e unità di: Urbania (Pesaro Urbino), il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 1° novembre 2008 al 31 ottobre 2009.

Con il decreto n. 44452 del 18 novembre 2008, è stato concesso, in favore della Tecnoindex S.p.A., con sede in: Pomezia (Roma), e unità di: Genova, Milano e Pomezia (Roma), il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale per il periodo dal 12 maggio 2008 al 10 agosto 2008.

Con il decreto n. 44454 del 20 novembre 2008, è stato concesso, in favore della Vincenzo Zucchi S.p.A., con sede in: Milano, e unità di: Notaresco (Teramo), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° ottobre 2008 al 30 settembre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 1° ottobre 2008 al 30 settembre 2009.

Con il decreto n. 44455 del 20 novembre 2008, è stato concesso, in favore della NTET - Nuove Tecnologia Elettrotelefoniche S.p.A., con sede in: Belpasso (Catania), e unità di: Belpasso (Catania), il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale per il periodo dal 29 settembre 2008 al 28 marzo 2009, nonché approvato il relativo programma dal 29 settembre 2008 al 28 settembre 2010.

Con il decreto n. 44456 del 20 novembre 2008, è stato concesso, in favore della Ceva In-Bound Logistics Italia S.r.l.,con sede in: Torino, e unità di: Piedimonte San Germano (Frosinone), il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale per il periodo dal 29 novembre 2007 al 28 novembre 2008 ,, nonché approvato il relativo programma dal 29 novembre 2007 al 28 novembre 2008.

Con il decreto n. 44457 del 20 novembre 2008, è stato concesso, in favore della Noi Confezioni S.r.l., con sede in: Ortona (Chieti), e unità di: Ortona (Chieti), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 22 settembre 2008 al 21 settembre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 22 settembre 2008 al 21 settembre 2009.

Con il decreto n. 44458 del 20 novembre 2008, è stato concesso, in favore della EPP European Precision Plastic S.r.l., con sede in: Sarno (Salerno), e unità di: Fisciano (Salerno) e Sarno (Salerno), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° settembre 2008 al 31 agosto 2009, nonché approvato il relativo programma dal 1° settembre 2008 al 31 agosto 2009.

Con il decreto n. 44459 del 20 novembre 2008, è stato concesso, in favore della Trixlet 2000 S.r.l., con sede in: Altamura (Bari), e unità di: Altamura (Bari), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 15 ottobre 2008 al 14 ottobre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 15 ottobre 2008 al 14 ottobre 2009.

Con il decreto n. 44460 del 20 novembre 2008, è stato concesso, in favore della Legnitalia Porte S.r.l., con sede in: Broccostella (Frosinone), e unità di: Broccostella (Frosinone), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° settembre 2008 al 31 agosto 2009, nonché approvato il relativo programma dal 1° settembre 2008 al 31 agosto 2009.

Con il decreto n. 44461 del 20 novembre 2008, è stato concesso, in favore della RPC Beautè Mozzate S.r.l., con sede in: Sumirago (Varese), e unità di: Mozzate (Como), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 6 ottobre 2008 al 5 ottobre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 6 ottobre 2008 al 5 ottobre 2009.

Con il decreto n. 44462 del 20 novembre 2008, è stato concesso, in favore della Cuccirelli & C. Tessuti Fantasia S.p.A., con sede in: Cassano Magnago (Varese), e unità di: Cassano Magnago (Varese) e Ponderano (Biella), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dall'8 settembre 2008 al 7 settembre 2009, nonché approvato il relativo programma dall'8 settembre 2008 al 7 settembre 2009.
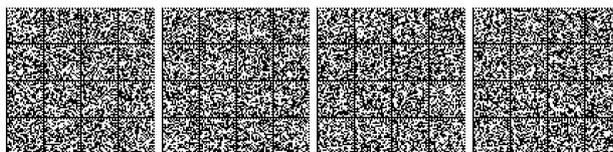
Con il decreto n. 44463 del 20 novembre 2008, è stato concesso, in favore della Etisar S.p.A., con sede in: Donori (Cagliari), e unità di: Donori (Cagliari), il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento per il periodo dal 19 settembre 2008 al 18 marzo 2009, nonché approvato il relativo programma dal 19 settembre 2008 al 18 marzo 2009.

Con il decreto n. 44464 del 20 novembre 2008, è stato concesso, in favore della Telemarket S.p.A., con sede in: Roncadelle (Brescia), e unità di: Casamassima (Bari), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 16 luglio 2008 al 31 dicembre 2008, nonché approvato il relativo programma dal 16 luglio 2008 al 15 luglio 2009.

Con il decreto n. 44465 del 20 novembre 2008, è stato concesso, in favore della Filatura Europa 88 S.r.l., con sede in: Prato, e unità di: Prato, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dall'8 ottobre 2008 al 7 ottobre 2009, nonché approvato il relativo programma dall'8 ottobre 2008 al 7 ottobre 2009.

Con il decreto n. 44466 del 20 novembre 2008, è stato concesso, in favore della A.V. Mazzera S.r.l., con sede in: Venezia, e unità di: Venezia, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 4 agosto 2008 al 31 luglio 2009, nonché approvato il relativo programma dal 4 agosto 2008 al 31 luglio 2009.

Con il decreto n. 44467 del 20 novembre 2008, è stato concesso, in favore della O.C.V. Italia S.r.l., con sede in: Besana in Brianza (Milano), e unità di: Vado Ligure (Savona), il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale per il periodo dal 1° ottobre 2008 al 31 marzo 2009, nonché approvato il relativo programma dal 1° ottobre 2008 al 31 marzo 2009.

Con il decreto n. 44468 del 20 novembre 2008, è stato concesso, in favore della Simenet S.p.A., con sede in: Firenze, e unità di: Firenze, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 14 luglio 2008 al 13 luglio 2009, nonché approvato il relativo programma dal 14 luglio 2008 al 13 luglio 2009.

Con il decreto n. 44469 del 20 novembre 2008, è stato concesso, in favore della Lascor S.p.A., con sede in: Sesto Calende (Varese), e unità di: Sesto Calende (Varese), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 18 agosto 2008 al 17 agosto 2009, nonché approvato il relativo programma dal 18 agosto 2008 al 17 agosto 2009.

Con il decreto n. 44470 del 20 novembre 2008, è stato concesso, in favore della Nuova Colortex S.r.l., con sede in: Castelfranco Veneto (Treviso), e unità di Castelfranco Veneto (Treviso), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 4 agosto 2008 al 3 agosto 2009, nonché approvato il relativo programma dal 4 agosto 2008 al 3 agosto 2009.

Con il decreto n. 44471 del 20 novembre 2008 è stato concesso, in favore della Loro S.r.l., con sede in Ortona (Chieti), e unità di: Ortona (Chieti), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° settembre 2008 al 31 agosto 2009, nonché approvato il relativo programma dal 1° settembre 2008 al 31 agosto 2009.

Con il decreto n. 44472 del 20 novembre 2008, è stato concesso, in favore della Industria Casearia De Soccio S.r.l., con sede in: Benevento, e unità di: Benevento, il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento per il periodo dal 18 luglio 2008 al 17 gennaio 2009, nonché approvato il relativo programma dal 18 luglio 2008 al 17/01/2009.

Con il decreto n. 44473 del 20 novembre 2008, è stato concesso, in favore della Spriano S.r.l., con sede in: Milano, e unità di: Vimodrone (Milano), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 7 luglio 2008 al 6 luglio 2009, nonché approvato il relativo programma dal 7 luglio 2008 al 6 luglio 2009.

Con il decreto n. 44474 del 20 novembre 2008, è stato concesso, in favore della Ariete Servizi Editoriali S.r.l., con sede in: Milano, e unità di: Milano, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 18 agosto 2008 al 17 febbraio 2009, nonché approvato il relativo programma dal 18 agosto 2008 al 17 agosto 2009.

Con il decreto n. 44475 del 20 novembre 2008, è stato concesso, in favore della First Italia S.r.l., con sede in: Collegno (Torino), e unità di: Collegno (Torino), il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 1º ottobre 2008 al 30 settembre 2009.

Con il decreto n. 44476 del 20 novembre 2008, è stato concesso, in favore della FA. GI S.r.l., con sede in: Magliano di Tenna (Ascoli Piceno), e unità di: Magliano di Tenna (Ascoli Piceno), il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 1° settembre 2008 al 31 agosto 2009.

Con il decreto n. 44477 del 20 novembre 2008, è stato concesso, in favore della Mister Day S.r.l., con sede in: San Giovanni Lupatoto (Verona), e unità di: Atella (Potenza) e Nusco (Avellino), il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale per il periodo dal 2 luglio 2008 al 1° gennaio 2009.

Con il decreto n. 44478 del 20 novembre 2008, è stato concesso, in favore della ATI Packaging S.r.l., con sede in: Rovereto (Trento), e unità di: Rovereto (Trento), il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale per il periodo dal 28 ottobre 2008 al 27 aprile 2009.

Con il decreto n. 44479 del 20 novembre 2008, è stato concesso, in favore della Sinterama - Società per azioni, con sede in: Sandigliano (Biella), e unità di: Sandigliano (Biella), il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale per il periodo dal 25 agosto 2008 al 24 settembre 2008.

Con il decreto n. 44480 del 20 novembre 2008, è stato concesso, in favore della Alstom Ferroviaria S.p.A., con sede in: Savigliano (Cuneo), e unità di: Savigliano (Cuneo), il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale per il periodo dal 21 ottobre 2008 al 20 aprile 2009.

Con il decreto n. 44482 del 20 novembre 2008, è stato concesso, in favore della Davide Campari - Milano S.p.A., con sede in: Milano, e unità di: Sulmona (L'Aquila), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° agosto 2008 al 31 luglio 2009, nonché approvato il relativo programma dal 1° agosto 2008 al 31 luglio 2009.

09A00545

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione «Raviole du Dauphinè», ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 3 dell'8 gennaio 2009, a norma dell'art. 6, paragrafo 2, del reg. CE 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale indicazione geografica protetta, presentata dalla Francia, ai sensi dell'art. 5 del reg. CE 510/2006, per il prodotto entrante nella categoria - Paste alimentari - «Raviole du Dauphinè».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale, Direzione generale per lo sviluppo agroalimentare, qualità e tutela del consumatore - SACO VII, Via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

09A00651
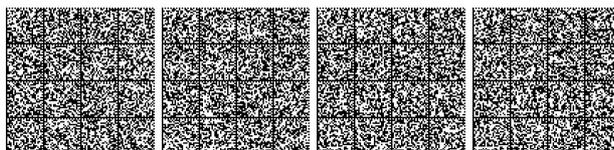
PROVINCIA DI TRENTO

Liquidazione coatta amministrativa della «Quadrifoglio Società cooperativa - in liquidazione», in Novaledo e nomina del commissario liquidatore.

(Omissis);

Delibera:

1. Di porre in liquidazione coatta amministrativa, per i motivi in premessa indicati, la «Quadrifoglio Società Cooperativa - in liquidazione» con sede in Novaledo, via Campi n. 22, ai sensi e per gli effetti di cui gli articoli 2545-*terdecies* del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e di nominare quale commissario liquidatore della stessa il dott. Carlo Delladio con studio in Trento, via Brennero n. 139.

2. Di stabilire che al commissario liquidatore competono i compensi e i rimborsi spese che saranno determinati in applicazione del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 23 febbraio 2001 recante «Rideterminazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai commissari liquidatori degli enti cooperativi e ai componenti dei comitati di sorveglianza».

3. Di dare atto che contro il presente provvedimento, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

09A00544

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PORDENONE

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le imprese sottoindicate, già assegnatarie del marchio di identificazione a fianco di ciascuna specificato, hanno cessato l'attività, sono state cancellate dal registro degli assegnatari dello stesso marchio ed hanno riconsegnato i punzoni in dotazione, che sono stati distrutti.

N. marchio	Impresa	Sede	Punzoni
45-PN	Miotto Giovanni	Sacile	2
46-PN	Ligutti Isabelle	Spilimbergo	1

09A00759

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-020) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.
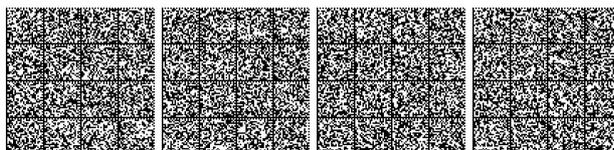
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
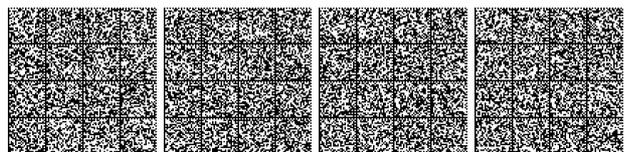
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.